SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 luglio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Sogliano Cavour (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e dispone il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Sogliano Cavour (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maddalena De Luca - prefetto;

dott.ssa Daniela Lupo - viceprefetto;

dott. Massimo Santoro - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Interno, foglio n. 1590

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sogliano Cavour (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rirmovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata «Contatto», condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e coordinata della locale direzione distrettuale antimafia, il giudice per le indagini preliminati presso il Tribunale di Lecce il 9 agosto 2017 ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 soggetti, ritenuti a vario titolo affiliati ad una locale consorteria criminale ed imputati di reati diversi quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata fmalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione ed altri reati. Tra i destinatari della menzionata ordinanza, figurano anche un consigliere comunale, attualmente sospeso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, già vice sindaco ed assessore, dimessosi da tali cariche nel mese di giugno 2017, per il quale è stata successivamente formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato dei reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 416-*bis* c.p. e art. 7 decreto-legge n. 203/1991 ed un dipendente comunale, anch'egli destinatario della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 326, 416-*bis*, 648 c.p. e art. 7 decreto-legge n. 203/1991.

Sulla scorta delle risultanze della citata operazione giudiziaria, il Prefetto di Lecce, con decreto del 5 ottobre 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Lecce, sentito nella seduta del 28 marzo 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
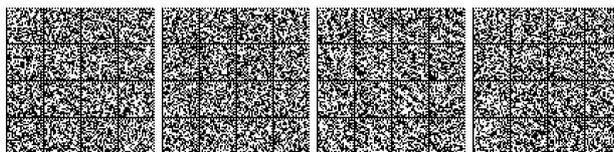
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori, i dipendenti dell'ente e le cosche territorialmente egemoni, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori e dipendenti ad esponenti delle consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il Comune di Sogliano Cavour si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona unita, come riportato anche nella relazione della commissione parlamentare antimafia del 7 febbraio 2018 la quale, nel porre l'attenzione sui ripetuti episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia ha evidenziato, con particolare riferimento all'ente in questione, la capacità, del gruppo criminale dominante di condizionare la vita politica del comune e persino di «penetrare» le forze di polizia locale acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che l'attuale sindaco è al secondo mandato consecutivo e che 10 componenti dell'attuale compagine politica hanno fatto parte anche della consiliatura eletta nel 2011. Lo stesso consigliere, già vice sindaco ed assessore, destinatario come sopra evidenziato dell'ordinanza cautelare, ha ricoperto nel corso del precedente mandato la carica di assessore con delega alle politiche sociali, personale, attività produttive, affari generali e tributi.

La relazione del prefetto si sofferma sulla figura di quest'ultimo amministratore per il quale, come sopra evidenziato, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato del reato di associazione di tipo mafioso per avere collaborato, nel corso della precedente consiliatura, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa, pur non facendone parte, fornendo un contributo significativo, consistente nella corresponsione di somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour ed impegnandosi infine affinchè contributi economici - invero previsti per cittadini non abbienti - fossero assegnati ad affiliati dell'associazione con priorità rispetto ad altri.

Lo stesso amministratore è altresì imputato dei reati di cui agli 81 e 319 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 203/1991 per aver ricevuto da esponenti della locale organizzazione criminale «utilità consistenti nella protezione assicuratagli a fronte di atti lesivi della sua integrità o della integrità del suo patrimonio e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore».

Controindicazioni sono state poste in rilievo anche per quanto riguarda la struttura burocratica in relazione alla quale sono emersi rapporti di frequentazione di taluni dipendenti con soggetti pluripregiudicati in organico al locale clan malavitoso. Come sopra evidenziato, nei confronti di un dipendente comunale è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 416-*bis* c.p. per aver collaborato, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare la locale cosca nelle attività estorsive riferendo altresì, in violazione dei doveri d'ufficio, notizie che dovevano rimanere segrete.

Elementi che attestano il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale sono emersi altresì dall'analisi dei contributi e sussidi socio assistenziali la cui gestione è stata effettuata in spregio dei principi di legalità e trasparenza. La relazione della commissione d'indagine pone al riguardo in rilievo che - sebbene l'amministrazione comunale nel 2016 abbia adottato un apposito regolamento che espressamente prevede il carattere di eccezionalità delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione *una tantum* delle stesse - nel corso dello stesso anno, in linea di continuità con la prassi censurata nella menzionata ordinanza cautelare, sono state deliberate ripetute erogazioni, in taluni casi per ingenti somme in favore dei medesimi soggetti, alcuni dei quali organici alla locale consorteria criminale ed altri legati a componenti della stessa da rapporti di parentela o di frequentazione.

In tale contesto assume significativo rilievo la denuncia presentata presso la locale procura della Repubblica nei confronti di un amministratore locale dalla quale emergono indubbie condotte di rilevanza penale oltre ad indebite ingerenze dei vertici politici nell'attività gestionale di competenza dell'apparato burocratico.

Elementi concreti che rivelano una gestione amministrativa non improntata ai principi di legalità sono evidenziati anche in relazione alla gestione del servizio civico per il quale è prevista la corresponsione di un contributo socio assistenziale in favore di soggetti che svolgono servizi di pulizia o vigilanza. È stato rilevato che l'ente non ha adottato il regolamento che fissa i criteri e le modalità di selezione del personale da adibire a tale servizio e che nella graduatoria di assegnazione figurano soggetti gravati da pregiudizi di polizia o aventi rapporti di parentela con esponenti del locale clan criminale, nonché indagati nell'ambito dell'operazione «Contatto», già beneficiari di contributi di analoga natura.

Ulteriore vicenda, che attesta la mancanza di qualsiasi forma di vigilanza e controllo da parte dell'ente, è quella concernente la gestione degli immobili di proprietà comunale ed in particolare dei c.d. minialloggi per i quali l'ente non ha adottato un regolamento che stabilisca, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, i criteri e le modalità per la loro assegnazione.

Gli immobili in questione, sebbene sulla base di diverse delibere della giunta comunale sono stati assegnati in uso gratuito ed in via temporanea, con la previsione di una data di scadenza, sono di fatto sono rimasti *sine die* nella disponibilità degli assegnatari. Tra i beneficiari degli alloggi figurano, anche in questo caso, soggetti riconducibili ad ambienti controindicati, indagati nell'ambito della menzionata operazione giudiziaria.

Elementi univoci che evidenziano uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono emersi dall'analisi delle dichiarazioni DIA/SCIA, delle attività commerciali istruite dall'ufficio attività produttive. È stato riscontrato che alcune attività sono svolte da soggetti privi dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, gravati da pregiudizi di polizia o riconducibili per frequentazioni o rapporti parentali ad esponenti della locale consorteria. Peraltro, in relazione alle citate dichiarazioni DIA /SCIA rileva la circostanza che l'ente non ha posto in essere alcuna attività di controllo e che nell'organico dell'ufficio a cui è affidata la funzione di vigilanza è presente il menzionato dipendente, imputato dei reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p..

Ulteriori aspetti che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità sono emersi dall'analisi dei provvedimenti di concessione dei beni comunali. In tale ambito è significativa la circostanza che dal mese di marzo 2017, la gestione di un chiosco bar posto all'interno della villa comunale è stata subappaltata dal concessionario del bene al locale capo consorteria che ha gestito tale attività - senza che sia stato disposto alcun controllo o vigilanza da parte del comune - fino al momento in cui nei confronti dello stesso è stata eseguita la menzionata ordinanza di custodia cautelare.

È evidente come l'utilizzo di beni comunali, peraltro posizionati in zone ben visibili e particolarmente centrali del territorio, in violazione dei principi della legalità e con benefici diretti o indiretti per le locali consorterie, assume un valore altamente simbolico in quella realtà territoriale, traducendosi, inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al cospetto della collettività.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 27 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI
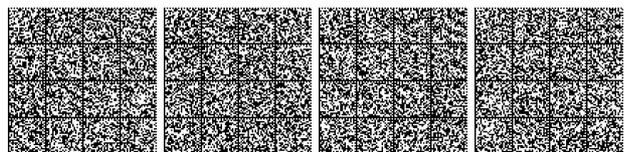
PREFETTURA DI LECCE

Prot. n. 36/NC/OPS

Lecce, 6 aprile 2018

All'on. Ministro dell'interno

ROMA

Oggetto: Comune di Sogliano Cavour - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione

PREMESSA

Con prefettizia in data 28 settembre 2017, questo Ufficio chiedeva delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modifiche, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nei confronti dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour.

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 2017 sono stati delegati allo scrivente detti poteri e, per l'effetto, è stato disposto, con successivo decreto prefettizio del 5 ottobre 2017(1), l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour, al fine di esperire approfonditi accertamenti sull'attività svolta dall'Ente e verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il decreto prefettizio citato, una commissione di indagine composta

Omissis

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Sogliano Cavour, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto

Omissis

La Commissione d'Indagine ha terminato definitivamente l'attività rassegnando le proprie conclusioni con relazione depositata in Prefettura il 23 febbraio 2018(2).

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta(3). Il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Lecce, benché regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare.

1. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOGLIANO CAVOUR

L'Amministrazione di Sogliano Cavour, comune della Provincia di Lecce che conta circa 4.000 abitanti, è stata rinnovata nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.

La compagine vincente, denominata «*Omissis*», lista civica di Centrosinistra, si è aggiudicata la vittoria con il 55,14% dei voti espressi, ottenendo otto seggi e portando alla carica di Sindaco il *Omissis*, che aveva già rivestito la medesima carica nella precedente compagine amministrativa, dal 2011 al 2016.

Con la vittoria della lista capeggiata dal candidato Sindaco *Omissis* il candidato più suffragato è risultato *Omissis*, con n. *Omissis*, nominato poi Vicesindaco ed Assessore con delega all'Urbanistica, Tributi, Grecìa Salentina, GAL Isola Salento, Gestione RR.SS.UU.

A seguito delle vicende giudiziarie che lo vedono tuttora coinvolto (come si preciserà in seguito), il *Omissis* ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12 giugno 2017 ed è stato sostituito, a decorrere dal 22 giugno 2017, dal Consigliere *Omissis*, che ha assunto la carica di Vicesindaco ed Assessore con delega al Bilancio, Tributi, Personale e Polizia Municipale. Giova soggiungere che già nel quinquennio 2011-2016 il predetto aveva ricoperto la carica di consigliere e di Assessore alle Politiche sociali, al Personale, alle Attività produttive, Affari Generali, Tributi, per l'intero mandato.

(1) All. 1

(2) All. 2 con relativi documenti

(3) Verbale Allegato 3

La compagine amministrativa, composta dal Sindaco, da n. 8 consiglieri di maggioranza e da n. 4 consiglieri di minoranza, risulta attualmente così composta:

Omissis

2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR.

Nell'ambito del territorio di questa provincia è stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra corona unita (SCU)».

La «sacra corona unita» ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si è mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali e all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa», con una continua ricerca del consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati (*Cfr.* pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia del 7 febbraio 2018 - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Il mutamento delle caratteristiche della criminalità organizzata salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi storici dei vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle famiglie mafiose tradizionali, assurti, *medio tempore*, ai vertici del clan.

Di talchè «l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi di intervento non più limitati ai contesti sociali che in qualche modo già condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile le più disparate» (*Cfr.* pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi, come quello legato al mondo del calcio.

In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.

Sul punto, la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione...,» (*Cfr.* pag. 105 Relazione annuale Febbraio 2016, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - stralcio all. n. 5 della Relazione della Commissione di accesso).

Sul tema delle infiltrazioni nell'apparato della pubblica amministrazione è tornata anche la Commissione Parlamentare Antimafia, che, nella citata Relazione approvata alla seduta del 7 febbraio 2018, nel porre l'attenzione sul ripetersi di episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia, ha evidenziato, tra le altre, proprio la situazione di Sogliano Cavour, laddove le indagini «hanno attestato la capacità del gruppo criminale dominante nella zona di *Omissis* e dintorni di condizionare la vita politica di quel comune e persino di penetrare le forze di polizia (ndr municipale) acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso». (*Cfr.* pag. 100 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).

Il cennato Organo parlamentare fa riferimento, in particolare, alla frangia criminale facente capo al clan dei fratelli *Omissis*, rappresentata sul territorio da *Omissis* e *Omissis*, operativa in particolare sulla piazza dei Comuni di Sogliano Cavour, Cutrofiano e dei Comuni contermini.

Proprio a carico di esponenti di tale organizzazione criminale l'Autorità Giudiziaria ha emesso, in data 9 agosto 2017, ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. GIP Tribunale di Lecce (all. n. 3 della
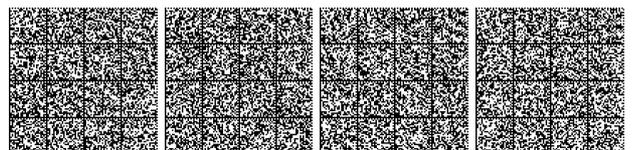
Relazione della Commissione di accesso, già trasmessa con prefettizia del 28 settembre 2017), che ha portato all'adozione di misure restrittive nei confronti di cinquantanove soggetti imputati di reati diversi, quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione, rapina, usura e corruzione, ritenuti affiliati a vario titolo al clan *Omissis*

In particolare, il GIP del Tribunale di Lecce conferma l'esistenza, sul territorio di Sogliano, di una autonoma associazione, finalizzata alla commissione di più delitti, promossa e coordinata da *Omissis* e *Omissis*, i quali, nell'ambito dell'autonomia operativa riconosciuta, in particolare al primo, dai vertici dell'associazione di stampo mafioso sul territorio di *Omissis* e previo *placet* degli stessi, organizzavano attività delittuose finalizzate a reperire il denaro destinato sia al sostentamento dell'associazione stessa, sia al reinvestimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti cui la stessa associazione è dedita (*Cfr.* pag. 49 O.C.C. cit.).

Nell'indagine giudiziaria vi è anche *Omissis*, oggi agli arresti domiciliari ed al momento dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, consigliere del Comune di Sognano Cavour, già *Omissis* dello stesso Comune, accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. per il quale è stata accertata, con provvedimento prefettizio dell'11 settembre 2017, la causa di sospensione di diritto dalle cariche, ex art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 235/2012.

3. EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DI AMMINISTRATORI LOCALI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Quanto innanzi descritto, con particolare riguardo all'operatività nella zona di Sogliano Cavour di una frangia criminale collegata alla «SCU» ed al coinvolgimento nelle vicende illecite testè descritte di amministratori locali del comune di Sogliano Cavour, risultano dall'indagine giudiziaría, denominata «CONTATTO», condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della quale è stata adottata, il 9 agosto 2017, dal GIP presso il Tribunale di Lecce ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. - 1639/14 R.G.N.R., e, in data 18 dicembre 2017, è stato depositato dal PM avviso di conclusione delle indagini (all. n. 7 della Relazione della Commissione di accesso) per le medesime fattispecie di reato, ivi compreso l'ex amministratore in questione.

Come richiamato, tra le persone attinte dal provvedimento giudiziario restrittivo, figura anche *Omissis*, il cui ruolo nell'ambito della compagine politica di Sogliano Cavour è stato già ricordato, segnatamente accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. per aver il predetto, «collaborato, nella sua qualità di assessore al Comune di Sogliano Cavour [ruolo ricoperto nella precedente giunta], pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo *G)* dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nel versare somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, ed in particolare di *Omissis*, nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour [..] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorità rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale *Omissis*, incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).

Nel capo di imputazione di cui alla lett. G4), in particolare, si legge che il *Omissis*, proprio nella sua qualità di assessore alle politiche sociali, esercitò «indebite pressioni sulla citata assistente sociale nella redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi, al fine di procurare a *Omissis*, madre di *Omissis* e detenuta per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'assunzione presso la "*Omissis*", onde consentirle di ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione». (Capo G4) OCC cit. - pag. 30 e Capo G4) Avv. Conci. Indagini cit. fg. 37).

Il *Omissis*, è altresì imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 319 c.p. e 7 legge n. 203/1991, in quanto «riceveva da *Omissis* e *Omissis* e comunque dai capi dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo *G)*, ed in particolare *Omissis*, utilità consistenti nella «protezione» assicurata a fronte di atti lesivi della sua integrità o della integrità del suo patrimonio [...] e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore *Omissis* presso il Comune di Sogliano Cavour [...] (Capo G 5) OCC cit. - pag. 30 e Capo G5) Avv. Conci. Ind. cit. - fg. 37).

Gli esiti dell'indagine giudiziaria oggetto d'esame hanno consentito di accertare «come il contesto associativo criminale di cui si è detto si sia nel tempo ramificato sino ad inserirsi nel tessuto sociale e politico del territorio del Comune di Sogliano Cavour» (pag. 554 OCC cit.).

Ed invero, nell'indagine sono coinvolti per quanto di interesse nella presente relazione, oltre il *Omissis*, amministratore locale, anche l'Agente di Polizia Municipale di Sogliano Cavour, *Omissis*.

Ancor prima di considerare la posizione dell'*Omissis*, preme esaminare nel dettaglio la posizione del *Omissis*, amministratore locale.

Dai capi di imputazione dell'ordinanza cautelare si rileva l'evidente collaborazione posta in essere dallo stesso per il perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa della «Sacra Corona Unita» tramite i contatti con alcuni capi quali *Omissis* e *Omissis* e molti affiliati in sede locale.

In particolare, è emerso che lo stesso abbia versato somme di denaro per il sostentamento di *Omissis*, detenuto per i reati di cui all'art. 416-*bis* c.p., ed abbia procurato posti di lavoro, avvalendosi della sua qualità di Assessore alle *Omissis*, ad affiliati del gruppo di Sogliano, tra cui *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*.

Al riguardo, è stata accertata la disponibilità di *Omissis* a soddisfare le richieste del clan, avendo egli offerto a *Omissis*, madre del capo clan *Omissis*, l'opportunità di lavoro richiesta, in un primo momento violentemente, dal *Omissis* e in un secondo momento con la forza di persuasione costituita dall'essersi fatto il *Omissis* accompagnare da *Omissis* (referente di spicco del clan *Omissis*) per rinnovare la richiesta.

Si evidenziano inoltre, alcuni episodi emersi dalle indagini e posti alla base delle imputazioni a carico del *Omissis*, tra i quali, di particolare rilievo, il danneggiamento dell'autovettura di sua proprietà, occorso in data 29 aprile 2014, e le percosse subite ad opera di *Omissis* in data 15 luglio 2014.

Inoltre, il Tribunale del Riesame di Lecce, nella udienza 19 settembre u.s., ha confermato la permanenza dei presupposti che hanno dato origine alla misura degli arresti domiciliari in capo allo stesso *Omissis*.

IL DANNEGGIAMENTO DELL'AUTOVETTURA E LE PERCOSSE

Per quanto attiene al primo episodio, nel corso delle indagini è stata registrata ed acquisita una conversazione ambientale tra *Omissis* e *Omissis*, durante la quale *Omissis* racconta di aver punito *Omissis*, «reo di aver danneggiato un'autovettura di proprietà di una persona soggetta alla "protezione" da parte di quelli di *Omissis*» (pag. 554 Ordinanza cit.).

Al riguardo, nell'ordinanza di custodia cautelare testualmente si legge: «chiari sono i riferimenti al fatto che l'autovettura danneggiata fosse di proprietà di un "intoccabile" in quanto vicino a "*Omissis*" e che la "protezione" del *Omissis* risulta "legittimata dal rapporto intercorrente con il Clan *Omissis*", al quale lo stesso consegna consistenti somme di denaro (pag. 562 Ordinanza cit.).

Con riguardo al secondo episodio, risulta che in data 15 luglio 2014, il *Omissis Omissis*, abbia picchiato nella pubblica via l'assessore *Omissis*, verosimilmente in quanto lo stesso non aveva ancora mantenuto la promessa di procurare un lavoro alla madre *Omissis*, in quel periodo ristretta in regime di arresti domiciliari ed avente comunque un ruolo organico nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Preme rilevare che entrambi gli episodi venivano di fatto negati dal *Omissis* alle forze dell'ordine, come si legge nello stesso capo di imputazione G4), da cui si desume che il «silenzio omertoso» del *Omissis* sulle predette circostanze aveva suscitato la «soddisfazione» dell'associazione mafiosa.

LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI AFFILIATI ALL'ASSOCIAZIONE

Ai fini di una valutazione complessiva dell'infiltrazione dell'organizzazione criminale nell'ambito istituzionale, rilevano, peraltro, altre circostanze richiamate, in particolare, nei capi di imputazione G4) e 5), da cui risulta che lo stesso *Omissis*, negli anni 2013 e 2014, abbia favorito alcuni soggetti affiliati del gruppo criminale nella corresponsione di contributi economici previsti per i cittadini non abbienti, contributi apparentemente erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della P.A., risultando gli stessi erogati con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di costanti pressioni sull'assistente sociale *Omissis Omissis*, deputata alla redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi.

In proposito, dalle sommarie informazioni rese dall'assistente sociale *Omissis Omissis* e dalle altre notizie riferite anche al di fuori del contesto delle verbalizzazioni, risulta che la stessa, data la particolare situazione, aveva comunicato al Sindaco la sua volontà di interfacciarsi esclusivamente con il predetto, «poiché non gradiva l'intromissione nel suo lavoro dell'assessore *Omissis*, al quale rimproverava la facilità con
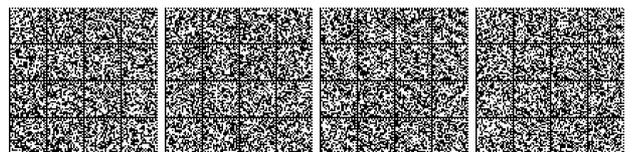
cui prometteva favori che non manteneva per poi far ricadere la responsabilità delle sue mancanze su altre persone... . Nella stessa ordinanza, tuttavia, si rileva che a fronte delle sentite e richiamate proteste del funzionario incaricato del servizio in questione, il Sindaco esprimeva fiducia nei confronti dell'Assessore, sminuendo l'entità dell'accaduto.

Infatti, il capo dell'Amministrazione locale «aveva preso le difese dell'assessore. L'assistente sociale riferiva inoltre che a *Omissis* ed alla sua famiglia è riconosciuta una effettiva capacità delinquenziale, supportata da una rete di personaggi che gravitano attorno agli stessi, e che determina una situazione di privilegio per la quale le richieste di contributo fatte dalla *Omissis* o dal figlio *Omissis* vengono prese in maggior considerazione rispetto a quelle fatte da chiunque altro» (ord. GIP pag. 563).

In realtà, nell'ordinanza si rinviene un altro stralcio di intercettazione telefonica significativa dei rapporti del clan con l'intera amministrazione e segnatamente quella tra l'assistente sociale e *Omissis*, fratello di *Omissis* citato, nella quale il primo chiede insistentemente al funzionario l'erogazione dei sussidi in favore della sua famiglia, riferendo esplicitamente di aver parlato della questione anche con il capo dell'amministrazione comunale «perché gli ho spiegato a quello che stiamo un poco precipitati (bisognosi di danaro)....» (pag. 563 ord. *GIP)*.

In relazione a tutto quanto descritto, giova soggiungere, anche sulla scorta di quanto si esporrà in seguito, che il *Omissis* in questione, come cennato rieletto al secondo mandato sempre con un rilevante numero di preferenze, si è dimesso dalla carica di vice sindaco ed assessore (le stesse che aveva ricoperto nel primo mandato) nel giugno u.s. poco prima, cioè, della esecuzione dell'operazione giudiziaria denominata "*Omissis*" che lo ha coinvolto gravemente, come rammentato.

LA POSIZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE OMISSIS

Come innanzi rilevato, l'attività di indagine ha inoltre permesso di riscontrare che il gruppo Soglianese aveva instaurato buoni rapporti anche con un vigile urbano del Comune di Sogliano.

In particolare, *Omissis*, agente di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour, è imputato, tra l'altro, dei reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. «per aver collaborato, nella sua qualità [..], pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo *G)* dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare il "gruppo di Sogliano" nelle attività estorsive poste in essere nell'ambito dell'associazione di appartenenza» e in varie altre attività agevolative, ad esempio «informando *Omissis* dello svolgimento di indagini nei loro confronti - della cui esistenza aveva avuto contezza in considerazione di alcune specifiche richieste di accertamenti [..] a lui indirizzate, nella sua qualità di appartenente alla Polizia Municipale di Sogliano Cavour» (Capo G 9) pagg. 32 Ord. cit. e Capo G9) Avv. Conci. Indagini cit. fg. 39).

A carico dello stesso agente di polizia municipale vi sono anche altre imputazioni che denotano il coinvolgimento con l'associazione mafiosa *de qua* ed una certa confidenzialità con il leader del clan di Sogliano, *Omissis*, avendo lo stesso *Omissis* «ricevuto utilità, nella sua qualità [...], per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio» o per aver violato i doveri inerenti le sue funzioni, rivelando notizie che dovevano rimanere segrete... (Capi G 10) e G 11) Ord. cit.pag. 33 e Capi G10 e G11) Avv. Conci. Indagini cit.).

Invero, particolarmente pregnanti di disvalore sociale oltre che di antigiuridicità, sono le condotte poste in essere dall'agente della polizia municipale in relazione al contributo agevolativo fornito al clan *Omissis* per la realizzazione delle estorsioni e segnatamente per il cosiddetto «cavallo di ritorno», a carico delle vittime dei vari furti di auto avvenuti nel territorio di Sogliano Cavour. Nella ordinanza infatti si riportano alcuni stralci dei verbali di audizione dell'agente, assunto a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria di *Omissis*, nei quali traspare ictu oculi «la reticenza nel voler specificare le modalità con le quali lo stesso fosse venuto a conoscenza del ritrovamento (in questo caso) della autovettura, FIAT Doblò: inizialmente diceva di essere stato informato del rinvenimento da un amico del *Omissis* (il proprietario del veicolo) di cui non conosceva il nome, successivamente che tale fatto gli era stato riferito direttamente dal *Omissis* che si era presentato nel suo ufficio insieme ad un suo amico, quindi riferiva di aver contattato telefonicamente prima *Omissis* e poi i carabinieri di Lecce, per poi rettificare dicendo che aveva chiamato i carabinieri su richiesta di *Omissis*» (pag. 591 ord. GIP cit.).

Giova soggiungere altresì che lo stesso *Omissis* concludeva le sue dichiarazioni sulle cennate questioni «rifiutando di sottoscrivere alcuna verbalizzazione, motivando tale diniego con la volontà di non entrare in contrasto con la cittadinanza dove presta servizio» (pag. 591 ord. GIP cit.), dimostrando, ove mai ve ne fosse bisogno, l'esecrabilità di tale atteggiamento vieppiù aggravato dalla funzione di agente della polizia municipale e dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le richiamate condotte, penalmente rilevanti, commesse dall'agente evidenziano, invero, un profilo inquietante anche in relazione alla rispondenza dell'attività delle ripartizioni amministrative del Comune con il perseguimento dell'interesse pubblico; invero, il Comando della polizia locale dovrebbe avere, come è noto, il principale ruolo nell'affermazione della legalità sul territorio, anche alla luce delle recenti normative che individuano nel cennato Corpo uno dei pilastri della cosiddetta «sicurezza urbana». A quanto detto si aggiunga anche che la facilità con la quale *Omissis* ha potuto per anni (almeno per le fattispecie ad oggi accertate) agevolare il clan mafioso operante su quel territorio, sembra dimostrare la permeabilità alle infiltrazioni della criminalità dell'Amministrazione comunale, tanto a livello politico che amministrativo.

Tanto premesso, attesa la gravità delle vicende delineate, questo Ufficio, ricevuta dal sig. Ministro delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, ha disposto, con il decreto prefettizio succitato, l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour ed a tal fine ha nominato la Commissione d'Indagine di cui in premessa, la quale ha effettuato un'approfondita analisi dell'organizzazione del funzionamento degli organi comunali dell'Amministrazione di Sogliano Cavour, al fine di acquisire elementi di riscontro sul grado di significatività delle vicende dianzi descritte, anche ai fini dell'adozione di un'eventuale misura dissolutoria ai sensi dell'art. 143 TUEL.

4. LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE - RISULTANZE

Dal punto di vista metodologico la Commissione ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa dell'Ente locale, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale di Sogliano Cavour ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio.

Pertanto, sono stati analizzati i settori che, dalla lettura dell'ordinanza del GIP di Lecce, presentavano aspetti interessati da fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.

4.1 COMPAGINE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTI

I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai servizi risultati particolarmente permeabili ad interessi della criminalità organizzata, la cornice criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente i rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie e gli eventuali pregiudizi di polizia degli stessi amministratori e funzionari comunali.

In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico dei familiari dell'Assessore alla pubblica istruzione, attività produttive e sport, *Omissis*.

In particolare, il padre, *Omissis - Omissis Omissis* è soggetto gravato da pregiudizi di polizia per furto, minacce, lesioni, ingiurie, riciclaggio in concorso e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di auto di provenienza furtiva e parti di esse. Per tali precedenti lo stesso peraltro è stato sottoposto a fermo di P.G. insieme a *Omissis*, attualmente indagato nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione «CONTATTO».

Il fratello dell'Assessore *Omissis*, *Omissis - Omissis Omissis* -, risulta anch'egli gravato da pregiudizi di polizia per ricettazione di parti di autovetture e per truffa. Per quanto riguarda, invece, *Omissis - Omissis* - anch'egli fratello dell'Assessore, questi non è gravato da pregiudizi di polizia, ma a suo carico risultano frequentazioni di soggetti censurati tra cui *Omissis*, che, come risulta dalle indagini, sarebbe leader del clan di Sogliano Cavour (*Cfr.* in proposito pagg. 35-38 della Relazione della Commissione d'Accesso al Comune di Sogliano Cavour del 23 febbraio 2018).

Circostanze degne di rilievo sono da evidenziare anche a carico dell'attuale *Omissis* il quale avrebbe rilevato, dall'ottobre 2017 e quindi dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare di cui si è ampiamente detto, dal Sindaco *Omissis* e dall'ex vice sindaco *Omissis*, attinto da tale provvedimento, un'area di servizio IP con annesso bar sita in *Omissis*, bar che viene più volte citato nel provvedimento giudiziario come luogo di incontro del *Omissis* con soggetti organici al clan *Omissis*, quali *Omissis* e *Omissis* (*Cfr.* pag. 35 Relazione della Commissione cit. e pag. 558 Ord. caut. Cit.).

Altro aspetto rilevante che evidenzia di fatto un contesto ambientale compromesso appaiono le dimissioni «a catena» che si sono susseguite nel consiglio comunale di Sogliano Cavour successivamente all'Ordinanza di Custodia cautelare del 5 settembre 2017 più volte citata.

In particolare, si sottolineano le dimissioni dalla carica pubblica rese dal candidato sindaco nella lista «*Omissis*», ex consigliere e capogruppo, *Omissis*, il quale, in data 13 ottobre 2017, si è dimesso «per contrasti con il Sindaco a seguito di violento alterco verificatosi nel corso del Consiglio Comunale del 7 giugno 2017 e della asserita aggressione fisica a conclusione dei lavori consiliari», circostanze per le quali lo stesso *Omissis* ha sporto querela in data 7 settembre 2017 presso il locale Comando dei Carabinieri (*Cfr.* pag. 39 Relazione della Commissione cit.).

Nello stesso giorno hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica pubblica anche *Omissis*, ex consigliere di minoranza, e *Omissis*, anch'egli ex consigliere di minoranza, entrambi «per contrasti con il Sindaco» a seguito dei fatti accaduti il 7 giugno u.s. (*Cfr.* pag. 39-40 Relazione della Commissione cit.).

Peraltro, anche nell'ambito degli addetti agli Uffici Comunali sono emersi dati di rilievo.

Invero, oltre alla gravissima posizione processuale di *Omissis*, di cui si è detto innanzi, agente della polizia municipale di Sogliano Cavour coinvolto nella vicenda giudiziaria *de qua* ed attinto dall'Ordinanza cautelare citata, è degna di nota anche la posizione di *Omissis*, dipendente comunale collocato a riposo nel novembre 2017, in servizio sino ad allora nel settore Affari Generali, a carico del quale risultano frequentazioni con *Omissis* detto *Omissis* pluripregiudicato, e con *Omissis* detto *Omissis*, pluricensurato, entrambi organici al clan *Omissis* (*Cfr.* pag. 42-43 Relazione della Commissione cit.).

Tali descritte circostanze sembrano denotare, unitamente alla grave situazione giudiziaria, già descritta, a carico dell'ex amministratore *Omissis*, un clima generalizzato in cui risultano evidenti, per più di un amministratore, rapporti di parentela, cointeressenze, o frequentazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, con conseguente potenziale assoggettamento del governo locale ad anomale interferenze che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità e della trasparenza.

4.2 SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione trova conferma, altresì, dall'analisi dei procedimenti concernenti l'erogazione di contributi e sussidi socio assistenziali, per i quali sono risultate destinate maggiori risorse a soggetti organici alla consorteria criminale soglianese o ad essi collegati da rapporti di parentela o di frequentazione.

Non sfugge il collegamento immediato con l'imputazione a carico del *Omissis*, al quale viene contestato, tra gli altri, il reato di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p. per aver il predetto, «collaborato, nella sua qualità di assessore al Comune di Sogliano Cavour, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo *G)* dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito [...] nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour [...] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorità rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale *Omissis*, incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).

Dalla Relazione della Commissione di accesso è emersa, nell'ambito del Settore dei servizi Sociali, in primo luogo l'assenza di un criterio oggettivo e predeterminato per la valutazione delle istanze, di tal che per molti anni la Giunta Comunale ha erogato i contributi socio assistenziali con modalità sostanzialmente arbitrarie.

La cennata metodologia operativa è stata utilizzata dall'amministrazione Comunale di Sogliano Cavour sino al 2016, anno in cui è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la Concessione di contributi e benefici economici e socio assistenziali (con delibera n. 29 del 5 agosto 2016 - all. n. 12 della Relazione Commissione di accesso).

Con tale atto è stata istituita un'apposita Commissione Tecnica di valutazione per gli interventi sociali composta dal Sindaco, dall'Assessore ai servizi Sociali, dal Responsabile del Settore Affari Generali e da un assistente sociale, ove presente in organico.

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, «anche nella nuova formulazione del Regolamento, il riconoscimento del contributo nell'an e nel quantum rimane in capo alla Giunta Comunale, mediante l'adozione di apposita delibera, mentre l'erogazione avviene con determina del responsabile del settore» (*Cfr.* pagg. 45-47 Relazione della Commissione cit.).

È stato inoltre accertato che, sebbene nel nuovo regolamento sia stato previsto il carattere di eccezionalità delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione una tantum durante l'anno, le stesse sono state erogate con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti «affiliati all'associazione [...], contributi erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzietà ed imparzialità della pubblica amministrazione [...] con priorità rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di indebite pressioni sull'assistente sociale», come sostenuto dalla stessa A.G. nell'ordinanza di custodia cautelare e confermato nell'avviso di conclusione delle indagini (Capo G5) OCC pag. 30 e Avviso Concl.Indagini).

In proposito, rileva quanto riferito dall'assistente sociale del Comune di Sogliano Cavour *Omissis*, la quale, in sede di audizione personale innanzi alla Commissione, con riferimento alle modalità di concessione delle somme erogate a titolo di contributi socio assistenziali, ha dichiarato: «Con l'adozione del nuovo regolamento è stata modificata la forma ma non la sostanza in ordine alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati valutazioni della sottoscritta sono limitate al disagio socio-economico» (*Cfr.* pag. 58 Relazione della Commissione cit. - all. n. 22 della Relazione medesima).

Sull'argomento, si precisa che, a conclusione dell'audizione, la *Omissis* ha esibito spontaneamente una denuncia querela alla Procura della Repubblica di Lecce, allegata alla Relazione della Commissione di Accesso (all. 23 della Relazione), sporta nei confronti del *Omissis*, nella quale la stessa ha dichiarato, tra l'altro, di aver subito minacce da quest'ultimo, per essersi rifiutata di «avviare i progetti di servizio civico agevolando alcuni cittadini, indipendentemente dalla graduatoria» (*Cfr.* pag. 60 Relazione della Commissione cit.).

Tali circostanze sembrano evidenziare l'ingerenza del potere politico nell'attività amministrativa e gestionale del Comune e costituiscono, per giurisprudenza consolidata, sintomo di debolezza dell'apparato burocratico che può facilitare forme di condizionamento tali da pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente (*Cfr.* Consiglio di Stato, sez. III, n. 4587/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1038/2016).

Il cennato, forte condizionamento ha verosimilmente agevolato le indebite pressioni subite dalla stessa assistente sociale, così come riportate anche nell'Ordinanza GIP citata.

Al riguardo, giova richiamare il tenore di una conversazione privata tra la *Omissis Omissis* ed un amico di famiglia, identificato come *Omissis*, nella quale la stessa rappresenta «la particolare situazione di disagio in cui svolge il proprio lavoro

Omissis.

In relazione a questo Settore amministrativo, inoltre, la Commissione, al cui lavoro si rinvia integralmente sul punto, ha proceduto ad una precisa elencazione dei beneficiari che dimostra una chiara attenzione e dedizione della Amministrazione locale nei confronti degli esponenti malavitosi del territorio (*Cfr.* pagg. 49-55 Relaz. Comm.).

Dagli accertamenti è, infatti, emerso che alcuni dei beneficiari risultano essere organici al clan soglianese - tra gli altri, *Omissis*, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *Omissis* elenco Ind.), *Omissis*, indagata nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *Omissis* elenco ind.), *Omissis Omissis*, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. *Omissis* elenco ind.) - altri invece sono legati ad essi da rapporti di parentela o di frequentazione - tra gli altri, *Omissis*, fratello dell'indagato *Omissis* e convivente di *Omissis* e *Omissis*, fratello del boss *Omissis* e figlio dell'indagata *Omissis*.

La Commissione di accesso ha verificato quindi che ai soggetti indagati o in qualche modo legati ad essi, sono stati erogati, nell'arco temporale 2011-2017, contributi per un importo complessivo pari al 67% delle risorse disponibili (*Cfr.* pag. 55 Relazione della Commissione cit.).

Da una lettura attenta dei dati forniti, si rileva altresì che ad alcuni di essi sono state corrisposte somme ingenti, come per esempio a *Omissis*, fratello dell'indagato *Omissis* e convivente di *Omissis*, al quale risultano erogati € 19.278,00, *Omissis*, come detto fratello del boss
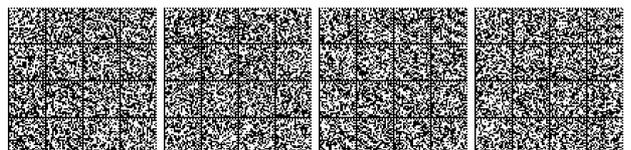
Omissis Omissis e figlio dell'indagata *Omissis*, a cui risultano versati € 2.503,00 e *Omissis*, in relazione di affinità con *Omissis* e *Omissis*, a cui sono stati riconosciuti € 4.680,00, a fronte di erogazioni a favore di altri soggetti nella maggior parte dei casi che non superano il migliaio di euro (*Cfr.* pagg. 49-55 Relazione della Commissione cit.).

Peraltro elementi concreti di una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche in tema di concessione del «servizio civico comunale», in relazione al quale è stato rilevato che al primo posto della relativa graduatoria vi è *Omissis*, già beneficiaria dei contributi assistenziali di cui innanzi, gravata da pregiudizi di polizia e legata da rapporti di parentela con soggetti organici al clan mafioso locale, ed al quarto posto, *Omissis*, madre del capo clan *Omissis* e anch'ella beneficiaria anche di contributi assistenziali.

Analoghe illegittimità ed irregolarità, correlate al cennato condizionamento del gruppo criminale egemone sul territorio, sono risultate anche con riguardo all'assegnazione «in uso gratuito ed in via temporanea» di alloggi di proprietà comunale, laddove compaiono nuovamente i nominativi già indicati, quali *Omissis Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, tutti indagati nell'operazione «CONTATTO» o comunque legati a soggetti coinvolti dalla stessa vicenda.

Quanto detto sembra evidenziare che nel Settore in questione l'ente non abbia posto in essere alcuna preventiva forma di programmazione, erogando contributi secondo logiche a dir poco discutibili, in spregio a qualunque criterio di legalità e trasparenza, secondo un «sistema» che consente di aggiudicare benefici socio assistenziali quasi sempre agli stessi soggetti, vicini ad ambienti della criminalità mafiosa locale.

Anche in altri ambiti dell'attività amministrativa, che vengono sottospecificati, sono emerse singole criticità che sembrano dimostrare un diffuso quadro di illegalità che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, sono apparsi funzionati al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione.

4.3 SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Commissione di accesso ha analizzato e riscontrato alcune criticità anche in relazione al funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Invero, dall'audizione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria, nel quale lo Sportello Unico è incardinato, sig.ra *Omissis*, è emerso che le «pratiche del SUAP» sono istruite dall'istruttore *Omissis*, responsabile del procedimento e che «i controlli sono demandati alla Polizia Municipale» (*Cfr.* pag. 68 Relazione della Commissione cit. - allegato n. 24).

Tali dichiarazioni rilevano senza dubbio, considerato che nell'organico della Polizia Municipale di Sogliano ci sono due agenti, uno dei quali è *Omissis*, imputato, come innanzi detto, di vari reati tra cui l'art. 416-*bis* c.p., indicati dettagliatamente nei capi G9, G10 e G11 dell'avviso di conclusione delle indagini, per aver agevolato il

Omissis.

Nel settore in esame, inoltre, la Commissione ha segnalato in particolare la posizione del gestore e socio amministratore del «*Omissis*», *Omissis Omissis*, che è stato accertato essere genero del pluripregiudicato e noto esponente della locale consorteria criminale *Omissis*, *Omissis*, attualmente detenuto presso la casa circondariale di *Omissis*, il quale è stato ritenuto dall'Autorità Giudiziaria come uno dei capi del clan di *Omissis* e di cui *Omissis* risulta il locale referente per Sogliano (*Cfr.* pagg. 67-68 Relazione della Commissione cit.).

4.4.SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Anche in tale Settore la Commissione d'accesso ha evidenziato una gestione amministrativa posta in essere senza alcuna preventiva programmazione, secondo dinamiche non aderenti al principio di legalità.

In particolare, con riferimento al chiosco della villa comunale, paradossalmente denominato «Falcone e Borsellino», è emerso dai riscontri effettuati dai Carabinieri del Comando Stazione di Cutrofiano che «dal marzo 2017 la gestione della struttura in parola era stata data dal *Omissis* in sub appalto (sconoscesi modalità ed accordi) al gruppo capeggiato dal *Omissis Omissis* che sino alla data dell'O.C.C. n. 74/2017 di fatto ha gestito la struttura» (*Cfr.* Allegato 40 alla Relazione della Commissione cit.).

4.5 CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE

Al termine della cennata, complessa analisi, la Commissione nel rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rileva che la situazione ambientale, confortata dalle circostanze ampiamente descritte e riportate, anche alla luce dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, presenta elementi «sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato» e, dall'altro, l'interferenza della stessa sulla funzionalità dell'ente (*Cfr.* Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266; si veda in proposito anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8670).

La Commissione ha pertanto rimesso allo scrivente la relazione conclusiva, per le conseguenti valutazioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le innumerevoli risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, precedute dall'attività posta in essere dall'Autorità Giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del clan operante sul territorio facente capo alla famiglia *Omissis*, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale di Sogliano Cavour.

Al riguardo, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (*Cfr.* Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n. 197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.

Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonché sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di P.G. «CONTATTO», sembra che tale pericolosa contiguità di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Sogliano Cavour e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente Comunale, in diversi settori della vita pubblica, anche indipendentemente dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.

Valgano al riguardo le considerazioni richiamate in relazione all'erogazione dei contributi a soggetti, o a diretti familiari degli stessi, inseriti nell'organizzazione criminale dominante sul territorio soglianese, per le quali vi è stata una piena e consapevole partecipazione anche del Sindaco anche nel suo ruolo di Presidente della Commissione all'uopo istituita e quindi a conoscenza delle vicende. Sul punto il Consiglio di Stato in merito ad analoghe circostanze ha rilevato come «non pare francamente verosimile che al vertice del Comune nulla sapessero di tale grave ed illecita situazione, evidente e consolidatasi nel tempo...» (in tal senso, Consiglio di Stato n. 196 del 20.1.2016). Ed invero, anche le audizioni effettuate dalla Commissione di indagine hanno confermato, sul punto, che il capo dell'Amministrazione comunale fosse perfettamente a conoscenza dei destinatari e delle mo-

dalità di gestione dei contributi; inoltre, come già richiamato, la stessa «nuova regolamentazione» della elargizione in questione era sempre presieduta dal Sindaco con l'Assessore, assolutamente determinanti e «nonostante sia stato previsto il carattere di eccezionalità delle erogazioni assistenziali ....(*omissis*) le stesse sono concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti ...(*omissis*) (Comm. Indagine, pagg. 47-48).

Non trascurabili appaiono poi, gli accertati rapporti di parentela, di affinità o comunque di frequentazioni tra amministratori e funzionari locali e soggetti legati alla criminalità organizzata del territorio, legami e rapporti che, in un contesto socio-culturale come quello Soglianese, ove i valori familistici o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione, sembrano rappresentare un indice di elevata condizionabilità dell'ente.

In tale contesto, invero, non desta clamore che la popolazione di Sogliano riconosca a *Omissis* il ruolo di referente di spicco della locale criminalità organizzata e che richieda suo intervento per la risoluzione dei conflitti più svariati (da quelli di natura familiare a quelli di natura economica), pur nella consapevolezza del sistematico ricorso dei componenti il sodalizio criminale a metodi «diretti» e sovente violenti (*Cfr.* in proposito quanto si legge nell'Ordinanza cit. a pag. 542).

Peraltro, l'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della legge n. 94/2009, richiede che la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale sia resa significativa da elementi «concreti, univoci e rilevanti» su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale» (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie, il requisito normativo della concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso.

L'univocità di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono sempre rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti già citati (sistemazioni lavorative, alloggi, benefici economici, gestione di attività produttive e commerciali).

Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan.

L'attualità del condizionamento viene confermata dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, come chiaramente espresso dall'Autorità Giudiziaria nell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 74/2017 più volte richiamata e nel successivo Avviso di conclusione delle Indagini del 18 dicembre 2017.

Pertanto, le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente delineate rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività e che rendono urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 del Testo unico degli enti locali.

Il Prefetto: PALOMBA

18A04889

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa», in Refrentolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2014 con il quale al Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano Soc. Coop., ubicato in Refrentolo (Treviso) - via Crevada n. 53, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 giugno 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano Soc. Coop., ubicato in Refrentolo (Treviso) - via Crevada n. 53, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 luglio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano Soc. Coop., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Titolo alcolometrico effettivo	OIV-MA-BS-04: R2009 + OIV-MA-BS-02: R2009
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02: R2012
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 Par. 5.2: R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02: R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02: R2009
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Rame	OIV-MA-AS322-06: R2009
Titolo alcolometrico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A Par. 4.B: R2016 + OIV-MA-AS311-02: R2009
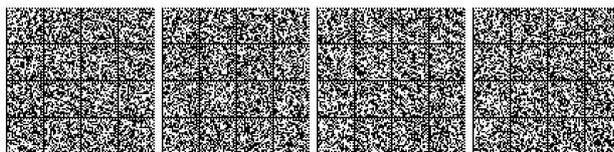
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A Par. 4B: R2016
Zinco	OIV-MA-AS322-08: R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
Sovrapressione (da calcolo)	OIV-MA-AS314-01 R2006 + OIV-MA-AS312-01A Par. 4B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04A Par. 2.2.3: R2012
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A Par. 2.2.4: R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + AS311-02: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A:R2012 Par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Solfati	OIV-MA-AS321-05A: R2009
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01: R2006

18A04862

DECRETO 15 giugno 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.», in Todi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 30 maggio 2015 con il quale il laboratorio Analysis S.r.l., ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla di Todi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 giugno 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Litio e Prolina sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analysis S.r.l., ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla di Todi, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 marzo 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analysis S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Principali antociani in HPLC (>=0,5%)	OIV MA-AS315-11 R2007
Conta dei lattobacilli (>=1 UFC/100 ml)	OIV-MA-AS4-01 R2010 Par. 6.2
Litio (>0,03 mg/L)	DM 12/03/1986 SO n. 58 alla GU n. 161 14/07/1986 Allegato XXX
Acidi organici (citrico, tartarico, malico, succinico, shikimic, lattico, fumarico e acetico)(>100 mg/Kg)	OIV MA-AS313-04 R2009
Acidità fissa (>0,5meq/L >0,045g/L)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale (0,1-10,0 g/L 1-130 meq/L)	OIV MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (0,03-2,00 g/L)	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (>20 mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcol complessivo (3-26%)	OIV MA-AS312-01A R2009 + OIV MA-AS311-01A R2009
Anidride solforosa libera (0,5-50 mg/L)	OIV MA-AS323-04A R2012 (Punto 2.2.3)
Anidride solforosa totale (1-300 mg/L)	OIV MA-AS323-04A R2012 (Punto 2.2.4)
Calcio (>0,1 mg/L)	OIV MA-AS322-04 R2009
Ceneri (0,1-4,5 g/L)	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri (1-1000 mg/L di Cl)	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco non riduttore (10-300 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012+ OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale (10-300 g/L)	OIV MA-AS2-03B R2012
Ferro (>0,2 mg/L)	OIV MA-AS322-05A R2009
Indice di Folin-Ciocoltau (Composti fenolici totali) (10-100 numero di indice)	OIV MA-AS2-10 R2009
Magnesio (>0,02 mg/L)	OIV MA-AS322-07 R2009
Massa volumica a 20°C (0,98000-1,12000 g/L)	OIV MA-AS2-01A R2012
Metanolo (1-400mg/l 0,01-1ml/100 ml di alcol)	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A (>=0,05 µg/L)	OIV MA-AS315-10 R2011
pH (2,50-5,00 unità di pH)	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo (>20 µg/Kg)	OIV MA-AS322-12 R2006
Potassio (>0,1 mg/L)	OIV MA-AS322-02A R2009
Prolina (>5 mg/l)	DM 12/03/1986 SO n. 58 alla GU n. 161 14/07/1986 Allegato XXVII
Rame (>0,08 mg/L)	OIV MA-AS322-06 R2009
Sodio (>0,02 mg/L)	OIV MA-AS322-03A R2009
Solfati (0,2-2g/L)	OIV MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti (Zuccheri riduttori) (0,2-300g/L)	OIV MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,1-18%)	OIV MA-AS312-01A R2009
Zinco (>0,05 mg/L)	OIV MA-AS322-08 R2009

18A04863

DECRETO 15 giugno 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.», in Todi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 28 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 137 del 16 giugno 2014 con il quale al laboratorio Analysis S.r.l., ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla di Todi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 giugno 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Analysis S.r.l., ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla di Todi, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 marzo 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analysis S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride (>=0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acido palmitico in posizione 2 del trigliceride (>=0,01%)	NGD C 86- 2002
Cere (>=1mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Digliceridi (>0,01%)	NGD C 87-2005
Ftalati (dimetilftalato, dietilftalato, di-isobutilftalato, benzilbutilftalato, di-2-etilesilftalato, di-n-ottilftalato, di-n-butilftalato, di-isononilftalato isomeri, di-isodecilftalato isomeri) (>= 0,5 mg/Kg)	PP-OL-20 Rev. 5 2013

Organofosforati: azinphos ethyl, azinphos methyl, carbophenothion, chlormephos, chlorfenviphos, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl, diazinon, dichlorvos, dimethoate, disulfoton, heptenophos, fenchlorphos, ethion, fenitrothion, fenthion, fonofos, phorate, phosalone, phosphamidon, isofenphos, malathion, methamidophos, acephate, methidathion, paraoxon ethyl, parathion ethyl, parathion methyl, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, quinalphos, sulfotep, tetrachlorvinphos, thionazin, bromophos ethyl, bromophos methyl, buprofezin, coumaphos, etoprophos, fenamiphos, phenthoate, formothion, mevinphos cis-trans, omethoate, phosmet, pyridaphenthion, profenofos, triazophos, trichlorfon (>= 0,01 mg/Kg)	PP-FF-11 Rev. 8 2013
Stigmastadieni (>=0,01mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Acidità libera (0,02-3,5 g/100 g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Aflatossine B1, B2, G1, G2 nell'olio di oliva (>=0,05 µg/Kg)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 215
Biofenoli degli oli di oliva mediante HPLC (30-800 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 29 novembre 2009
Composti fenolici totali (50-1000 mg/L)	PP-OL-07 Rev. 8 2013
Contenuto di alcoli alifatici (1-3000 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/91 allegato XIX + Reg. CE 796/2002 06/05/2002 + Reg. UE 1833/2015
Eritrodiolo e uvaolo (>0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Idrocarburi policiclici aromatici (fenantrene, antracene, 9-H-fluorene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, cridene, benzo(b)fluorantene, benzo(k) fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(e) pirene, indeno 1,2,3-pirene, dibenzo-a,h-antracene, benzo-g,h,i,perilene, somma di benzo(a)pirene,benzo(a) antracene, benzo(b)fluorantene e crisene (0,4 - 100 µg/Kg)	PP-OL-16 Rev. 8 2013
Metil ed etil esteri degli acidi grassi (alchil esteri): metile C16, etile C16, metile C18, etile C18, rapporto etil/metil esteri, somma metil ed etil esteri (>=1 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi (0,1-25 meq di O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Esteri metilici degli acidi grassi (acido arachico, acido beenico, acido eicosenoico, acido eptadecanoico, acido eptadecenoico, acido erucico, acido lignocerico, acido linoleico, acido linolenico, acido miristico, acido oleico, acido palmitico, acido palmitoleico, acido stearico) ((>0,01%))	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232: 1,300/ 3,800 K270: 0,100/1,200 DeltaK: +0,300/-0,050)	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Composizione e contenuto di steroli (>2 mg/Kg per contenuto, >0,01% per composizione)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II

18A04867

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo sport e periferie (articolo 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190/2014). (Delibera n. 16/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;
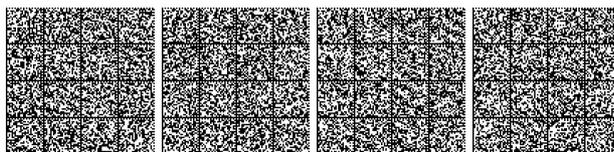
Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della citata legge n. 190 del 2014, sei aree tematiche di interesse del FSC;

Tenuto conto, che in data 14 febbraio 2018 la Cabina di regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 — ha condiviso l'opportunità di una tale assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo sport e periferie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 152 del 21 febbraio 2018 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l'approvazione e l'assegnazione di risorse al Piano operativo sport e periferie;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che al fine del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «sport e periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare il comma 362 dell'art. 1, il quale al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «sport e periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il Piano operativo sport e periferie si propone di destinare al citato Fondo «sport e periferie» un importo pari a 250 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che il Piano evidenzia il cronoprogramma di attuazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa;

Vista la nota del 27 febbraio 2018, prot. n. 1183-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014 e della citata delibera di questo Comitato n. 25 del 2016, è approvato il Piano operativo sport e periferie, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

2. La dotazione finanziaria complessiva del Piano è pari a 250 milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrate dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, informerà il Comitato circa le modalità di rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *c)* della citata legge n. 190 del 2014, che destina l'80 per cento delle risorse ai territori delle regioni del Mezzogiorno e il 20 per cento al Centro-Nord.

4. L'Autorità politica per la coesione riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione del Piano.
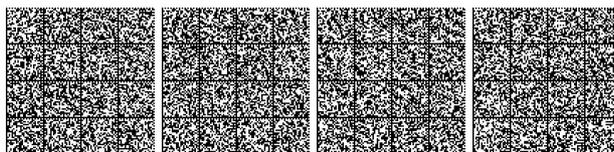
5. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

anno 2019: milioni di euro 10,00;

anno 2020: milioni di euro 10,00;

anno 2021: milioni di euro 10,00;

anno 2022: milioni di euro 10,00;

anno 2023: milioni di euro 10,00;

anno 2024: milioni di euro 10,00;

anno 2025: milioni di euro 190,00.

6. Tale profilo, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo, allegato alla presente delibera, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'amministrazione proponente.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 950

ALLEGATO

PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE

Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane.

Il presente piano operativo ha per oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo del nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane.

Tale piano trae ispirazione dalla virtuosa esperienza del «Fondo sport e periferie», istituito dal decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana attraverso gli investimenti sulle infrastrutture sportive.

Il Fondo sport e periferie, inizialmente incardinato presso il Coni, è stato già finanziato con due *tranche* di importo pari a 100 milioni di euro ciascuna, impegnati la prima volta con il «Piano pluriennale» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 e in corso di assegnazione per quanto concerne la seconda.

Il riscontro ottenuto da questa iniziativa è stato molto positivo, tanto che le risorse disponibili si sono rivelate in entrambi i casi insufficienti a soddisfare la grande quantità di domande. Tale effetto era peraltro ampiamente atteso e dimostra una volta di più il noto ritardo del nostro Paese sul fronte infrastrutturale e, per quanto più in particolare interessa questa sede, sul fronte delle infrastrutture sportive.

Con la prima *tranche* sono stati finanziati otto interventi urgenti, coi quali si è mirato a risolvere alcune delle situazioni di maggiore difficoltà nelle periferie di Milano, Roma, Napoli e Palermo, e centottantatré interventi distribuiti sull'intero territorio nazionale in modo omogeneo e con l'interessamento di ventisette discipline sportive.

Nella fase di assegnazione delle risorse si è cercato di garantire il maggior numero di interventi, evitando che la più grossa parte delle risorse potesse essere assorbita da un numero esiguo di progetti molto onerosi: infatti, sul totale dei finanziamenti accordati solo ventidue hanno superato l'importo di ottocentomila euro, trentatré si sono attestati al di sopra di duecentomila euro e tutti i restanti centoventotto sono rimasti al di sotto di quest'ultima cifra.

A dimostrazione del fatto che con il progetto sport e periferie si è cercato di rispondere a una reale esigenza del Paese, circa il dieci per cento dei beneficiari della prima *tranche* ha già completato i lavori, il sessanta per cento ha già avviato le procedure per l'esecuzione di lavori e solo il trenta per cento si trova ancora in fase di completamento della progettazione esecutiva.

La consapevolezza del ricordato ritardo infrastrutturale e l'ottima riuscita del progetto sport e periferie hanno suggerito di puntare nuovamente su questo modello. Con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) il Fondo sport e periferie è divenuto strutturale e gli è stata assegnata una dotazione iniziale di dieci milioni di euro all'anno: ai sensi del comma 362 dell'art. 1 della predetta legge, infatti, «al fine di attribuire natura strutturale al Fondo "sport e periferie"» è stata «autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018», con l'unica differenza rispetto al passato che tali risorse «sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

I criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo saranno individuati, nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del già menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente in fase di approvazione (già licenziato dal Ministro per lo sport e inviato al Ministro dell'economia e delle finanze per il concerto). Alla luce di questo vincolo finalistico, le risorse del Fondo saranno destinate a finanziare interventi di:

a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

c) diffusione di attrezzature sportive nelle aree di cui alla lettera *b)*, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Le finalità qui sopra elencate sono peraltro ampiamente condivise anche a livello europeo. Infatti, l'Accordo di partenariato per l'Italia 2014-2020 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dell'Unione europea, indica tra gli obiettivi anche quello di «promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione» (obiettivo tematico n. 9) e, in particolare, si prefigge di incrementare «la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale» e di migliorare il «tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità» (risultato atteso n. 9.6).

L'obiettivo tematico e il risultato atteso indicati dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dell'Unione europea sono del tutto coerenti con quelli fatti propri dal Fondo sport e periferie: la pratica sportiva, come noto, rappresenta un veicolo estremamente efficace di inclusione sociale e di abbattimento delle barriere che si frappongono tra i centri e le periferie e tra le aree sviluppate e quelle svantaggiate.

Il piano operativo dello sport si propone pertanto di destinare al Fondo sport e periferie di cui all'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo pari a 250 milioni di euro.

L'importo suddetto dovrebbe essere distribuito sulle tre annualità 2018, 2019 e 2020, con 50 milioni di euro per il primo anno e 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi.

Tale stanziamento, che si sommerebbe a quello di dieci milioni di euro all'anno effettuato con legge di bilancio, consentirebbe di proseguire sul sentiero tracciato per il prossimo triennio, con un impegno economico che consentirebbe di ridurre in larga misura, se non di eliminare del tutto, il ritardo infrastrutturale sportivo accumulato negli anni passati.

Piano operativo sport e periferie Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane	
Settore	Inclusione sociale e infrastrutture sportive
Titolo intervento	Politiche di supporto alle infrastrutture sportive nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane
Costo totale	250 milioni di euro
Fonti di finanziamento	Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
Oggetto dell'intervento	Patrimonio infrastrutturale sportivo nelle aree svantaggiate e nelle zone periferiche urbane
Localizzazione dell'intervento	Aree svantaggiate e zone periferiche urbane dell'intero territorio nazionale
Soggetto attuatore	Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Descrizione dell'intervento	Il piano prevede un programma nazionale di interventi finalizzati alla implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo del nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane
Obiettivi dell'intervento	Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e alle forme di discriminazione
Risultati attesi	Creazione delle condizioni idonee a favorire la legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità

Piano operativo sport e periferie Cronoprogramma delle attività							
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanziamento	x	x	x				
Realizzazione interventi		x	x	x	x	x	
Rendicontazione		x	x	x	x	x	x

Piano operativo sport e periferie Cronoprogramma della spesa					
Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo		50 ml	100 ml	100 ml		

18A04888

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2018.

Disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-quinques, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*bis* (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario. (Regolamento n. 38).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies* e 215-*bis*;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 258 a 275;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di sistema di *governance*;

Vista la circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre 2005, recante disposizioni in materia di riassicurazione passiva;

Visto il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione;
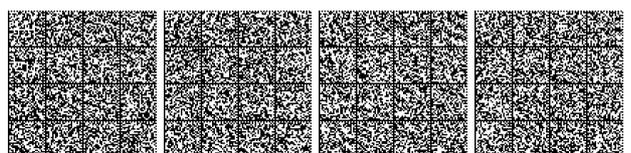
Visto il regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, relativo alle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente regolamento:

Parte I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 30, comma 7, 30-*septies*, comma 4, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b. 1), *c)*, *e)* ed *s)*, 213, comma 2, 214-*bis*, comma 1, 215-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal regolamento delegato 2015/35 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:

a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie;

b) «atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «attività o funzione essenziale o importante»: attività o funzione la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;

d) «componente variabile»: la componente della retribuzione concessa sulla base dei risultati conseguiti, comprensiva di *bonus*, premi e altre forme incentivanti;

e) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

f) «*cyber security* aziendale»: condizione per la quale l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, utilizzate dall'impresa, comprensivo di *hardware, software*, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche stabilite tra di essi, risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale, rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebito di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

g) «direttiva *Solvency* II»: la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Solvibilità *II)*;

h) «grave incidente di sicurezza informatica»: un evento, anche a seguito di ripetuti incidenti di minore entità, che implica la violazione o l'imminente minaccia di violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza da cui derivi almeno una delle seguenti conseguenze:

i) perdite economiche elevate o prolungati disservizi;

ii) disservizi per la clientela e le controparti, considerati rilevanti sulla base del numero dei clienti o controparti potenzialmente coinvolti e dell'ammontare a rischio;

iii) il rischio di inficiare la capacità dell'impresa di conformarsi alle condizioni e agli obblighi regolamentari;

i) «organo amministrativo»: il Consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

l) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

m) «personale rilevante»: i direttori generali, i dirigenti con compiti strategici, i titolari e il personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali e le altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa, identificato dall'impresa, in base a scelte motivate ed adeguatamente formalizzate, nel documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera *i)*, punto *i)*;

n) «rischi emergenti»: i rischi di nuova insorgenza o sviluppo, difficili da quantificare e potenzialmente significativi per l'impresa. Sono tali anche i rischi di cui all'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice recante disposizioni in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa;

o) «rischi significativi»: si intendono per tali i rischi di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento di attuazione degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice recante disposizioni in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa;

p) «S.E.E.»: lo Spazio economico europeo di cui all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

q) «società quotate»: le società quotate di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

r) «società di revisione»: il revisore esterno incaricato dell'attività di revisione di cui all'art. 102 del Codice o alle disposizioni attuative di cui agli articoli 47-*septies*, comma 7, e 191, comma 1, lettera *b)*, punto 3, del Codice;

s) «*stress test*»: analisi finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario;

t) «ultima società controllante italiana»: la società di cui all'art. 210, comma 2, del Codice o la società individuata dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

d) alle ultime società controllanti italiane, limitatamente alle disposizioni di cui alle Parti I, III e IV. Se tali società sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'art. 220-*bis*, comma 3, del Codice e dell'art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Parte II

SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4.

Obiettivi del sistema di governo societario

1. Ai fini di cui all'art. 30 del Codice, le imprese si dotano di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attività svolta, operando a tali fini scelte applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente regolamento:

a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

b) l'identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l'adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell'impresa anche in un'ottica di medio-lungo periodo;

c) la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali nonché

d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;

f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

2. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi quelli di natura ambientale e sociale, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità dell'impresa. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.

TITOLO II

RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 5.

Organo amministrativo

1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e dell'art. 29-*bis* del Codice, l'organo amministrativo ha la responsabilità ultima del sistema di governo societario, ne definisce gli indirizzi strategici, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo provvede altresì affinché il sistema di Governo societario sia idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:

a) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 1 e 2, lettera *a)* del Codice, approva l'assetto organizzativo dell'impresa, nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici, dell'operatività e del contesto di riferimento in cui la stessa opera;

b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali, che sia attuata una appropriata separazione di funzioni e che i compiti e le responsabilità siano adeguatamente assegnati, ripartiti e coordinati in linea con le politiche dell'impresa e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle responsabilità. Assicura altresì che tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un'efficace cooperazione tra tutti i membri del personale;

c) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti delegati, approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo
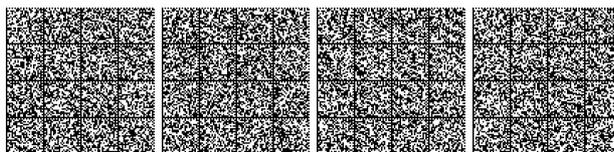
cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con la conseguente possibilità di prevedere misure adeguate, qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;

d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 2, degli atti delegati, definisce le direttive in materia di sistema del governo societario, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice e quella relativa alla funzione attuariale. A tali fini tiene conto della collocazione assunta da dette funzioni nell'organizzazione e dei poteri loro riconosciuti; definisce e approva altresì la politica di *data governance* che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nelle valutazioni di qualità nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali, assicurando che essa sia coordinata con la politica delle informazioni statistiche definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 190-*bis* del Codice; con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilità, compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice e con riferimento alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo compie gli adempimenti di cui agli articoli 215-*quater* e 215-*quinquies* del Codice ed alle relative disposizioni di attuazione;

e) determina il sistema degli obiettivi di rischio, definendo, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera *d)* che rilevano a tali fini, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità, la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale della stessa, individuando le tipologie di rischio che ritiene di assumere e fissando in modo coerente i relativi limiti di tolleranza al rischio, che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

f) approva le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo e sulla base degli elementi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, la politica di gestione dei rischi nonché, per le maggiori fonti di rischio identificate, il piano di emergenza (c.d. *contingency plan*) di cui all'art. 30, comma 4 del Codice e all'art. 19, commi 5 e 6 del presente regolamento, al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;

g) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere *d)*, *e)* e *f)*;

h) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

i) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti:

i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni fondamentali, e l'identificazione, mediante l'adeguata formalizzazione e motivazione delle relative scelte, delle categorie di soggetti che appartengono all'ulteriore personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)*; ai fini di tale identificazione, si tiene conto, tra l'altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell'attività svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;

ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, i comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali;

iii) nel caso in cui gli ambiti di attività presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalità di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali rispetto al sistema di governo societario;

l) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 1, lettera *l)* degli atti delegati e in coerenza con le disposizioni di cui al Capo VII del presente Titolo, definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione, ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'art. 41 del presente regolamento, ed è responsabile della loro corretta applicazione;

m) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dall'art. 30, comma 5, del Codice, approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione, definendone la strategia ed i processi applicabili per tutta la relativa durata;

n) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, 273 degli atti delegati e 76 del Codice e relative disposizioni di attuazione, approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)* del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance* ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;
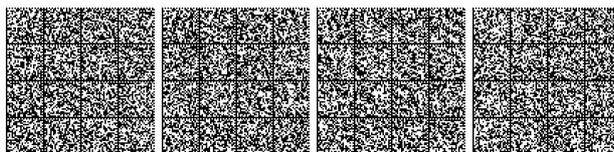
o) con riferimento alla politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. *reporting policy*) di cui agli articoli 47-*quater* e 47-*septies* del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

p) approva la politica di gestione del capitale di cui all'art. 23;

q) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa di un modello interno di cui agli articoli 45-*bis*, 46-*bis*, 46-*quinquies* e 46-*novies* del Codice e relative disposizioni di attuazione, nonché con riferimento alle ipotesi di utilizzo di parametri specifici nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 45-*sexies*, comma 7, 45-*terdecies* del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

r) verifica che l'alta direzione implementi correttamente le indicazioni circa lo sviluppo e il funzionamento del sistema di governo societario, secondo quanto previsto dall'art. 7, in linea con le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;

s) dispone verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario, e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalle funzioni fondamentali, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia;

t) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;

u) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione e le funzioni fondamentali, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia;

v) assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo, delle risorse e dei componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;

z) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive. Nel condurre tale auto-valutazione verifica che vi sia una presenza numericamente adeguata, in relazione all'attività svolta, di membri indipendenti. Essi sono privi di deleghe esecutive; vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;

aa) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e dall'art. 30, comma 3, del Codice, assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a riesame interno con cadenza almeno annuale; nella determinazione dell'ambito e della frequenza del riesame, tiene conto della natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; le risultanze del riesame sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza delle misure correttive intraprese;

bb) verifica che il sistema di governo societario sia coerente con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio e i limiti di tolleranza al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi.

3. L'organo amministrativo assicura che nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS in materia di governo societario, ai sensi dell'art. 308 degli atti delegati, dell'art. 47-*quater* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, siano rappresentate le ragioni che rendono la struttura organizzativa dell'impresa idonea a garantire la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema di Governo societario, informando senza indugio l'IVASS qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa ed illustrando le cause interne od esterne che hanno reso necessari tali interventi.

4. Le politiche di cui al comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *m)*, *n)* e *p)*, contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

5. L'organo amministrativo approva altresì politiche aventi ad oggetto aspetti diversi da quelli di cui al comma 2, laddove previsto dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

6. L'organo amministrativo assicura che le politiche, parte del sistema di governo societario, siano coerenti tra loro e con la strategia dell'impresa e laddove l'impresa faccia parte di un gruppo, con le politiche di gruppo.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice l'organo amministrativo rivede le politiche almeno una volta l'anno e ne cura l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate, fornendo idonea evidenza della revisione condotta e delle eventuali decisioni assunte dall'organo amministrativo in seguito ad essa.

8. Il presidente dell'organo amministrativo provvede affinché:

a) agli amministratori sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni dell'organo o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti privi di deleghe esecutive, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
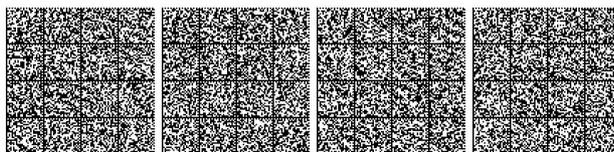
c) il processo di autovalutazione, di cui al comma 2, lettera *z)*, sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate, nonché predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti dell'organo;

d) la dialettica tra componenti delegati e privi di deleghe sia adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori dell'organo.

9. Il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale. In tal caso non è membro del comitato esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, ma può partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto, al fine di assicurare l'adeguato raccordo informativo tra detto comitato e l'organo amministrativo.

10. Laddove, in ragione delle ridotte dimensioni o complessità dell'impresa, il presidente ricopra anche un ruolo esecutivo, l'impresa adotta adeguati presidi al fine di evitare conseguenze negative sul corretto funzionamento dell'organo.

Art. 6.

Comitato per il controllo interno e i rischi

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, l'organo amministrativo costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa e dei rischi inerenti, un Comitato per il controllo interno e i rischi, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive ed il compito di svolgere indagini conoscitive.

2. In particolare, il Comitato per il controllo interno e i rischi assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, e nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato. L'istituzione del Comitato per il controllo interno e i rischi non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 7.

Alta direzione

1. L'alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario secondo quanto previsto dal comma 2, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti.

2. L'alta direzione:

a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni, in modo da assicurare un'adeguata dialettica ed evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

b) con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilità, attua la politica di cui alle disposizioni attuative degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice, contribuendo ad assicurare la definizione di limiti operativi e garantendo la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza;

c) attua le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti;

d) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario di cui all'art. 4;

e) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario di cui all'art. 4 e, comunque tempestivamente, ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

f) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

g) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario di cui all'art. 4.

Art. 8.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento, ai fini della normativa applicabile.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

3. L'organo di controllo:

a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;

e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario;

g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo, assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre società appartenenti al gruppo ed in particolare di quelle di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice;

h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 9.

Formalizzazione degli atti

1. Nell'ambito dei generali obblighi di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera *i)*, degli atti delegati, l'operato dell'organo amministrativo e di controllo, nonché dell'alta direzione, è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo documenta anche le modalità con le quali ha tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

Capo I

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Art. 10.

Obiettivi del sistema di controllo interno

1. Ai fini dell'art. 266 degli atti delegati e dell'art. 30-*quater* del Codice, l'impresa si dota di un sistema di controllo interno, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all'attività.

2. Tale sistema è costituito dall'insieme di regole, procedure, nonché strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e garantisce con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4.

Art. 11.

Cultura del controllo interno

1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettere *e), f) g)* degli atti delegati, l'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno, tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e l'utilità dei controlli interni a presidio dei rischi.

2. L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e delle politiche adottate dall'impresa, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'alta direzione assicura continuità alle iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 325 del Codice, le imprese adottano un codice etico che definisce le regole comportamentali, disciplina le situazioni di potenziale conflitto di interesse e prevede azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. Le imprese, fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VII del presente Titolo, evitano, ad ogni livello aziendale, politiche commerciali e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etici ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con la sana e prudente gestione dell'impresa e comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. I sistemi di remunerazione sono tali da favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici dell'impresa o del gruppo.

Art. 12.

Attività di controllo e separazione dei compiti

1. Ai fini di cui all'art. 258 degli atti delegati e dell'art. 30, comma 1, del Codice il sistema di Governo societario include, tra l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attività di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa ed ai processi coinvolti, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.

2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di
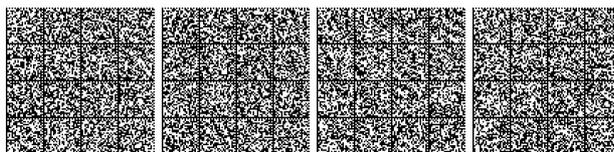
doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.

3. Compatibilmente con la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa, quest'ultima assicura, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

Art. 13.

Flussi informativi e canali di comunicazione

1. Le imprese possiedono informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.

2. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettere *h)* e *i)*, degli atti delegati, il sistema di governo societario garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:

a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e, comunque, anteriormente rispetto al loro uso;

b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;

c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;

d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;

e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

3. Le informazioni dirette a terzi sono attendibili, tempestive, pertinenti e sono comunicate in maniera chiara ed efficace.

4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.

5. Le imprese istituiscono e mantengono canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.

6. Il sistema favorisce le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

Art. 14.

Sistema di gestione dei dati

1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettere *j)* e *k)*, degli atti delegati, le imprese prevedono un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo il rispetto dei principi indicati nell'art. 13, comma 2, con particolare riguardo ai dati conservati e le informazioni rappresentate, anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attività svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresì l'agevole verifica delle informazioni registrate.

3. Le procedure di estrazione, controllo, gestione, aggregazione e utilizzo dei dati sono documentate e presidiate al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni, con particolare previsione delle circostanze in cui è consentita l'immissione o rettifica manuale dei dati aziendali e dei processi di acquisizione dei dati da strutture esterne.

4. I dati sono rilevati ed archiviati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo.

5. L'impresa stabilisce controlli e presidi adeguati ad assicurare nel continuo la qualità dei dati aziendali, con particolare riferimento all'integrità, alla completezza e alla correttezza.

6. L'impresa garantisce l'adempimento puntuale e tempestivo degli obblighi informativi verso l'IVASS.

Art. 15.

Produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza sul gruppo

1. Le imprese istituiscono efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e relative disposizioni di attuazione e della valutazione attuale e prospettica dei rischi a livello di gruppo che l'ultima società controllante italiana svolge ai sensi dell'art. 215-*ter* del Codice e relative disposizioni di attuazione, adottando idonee procedure di controllo interno ed individuando idonee misure di raccolta e di coordinamento delle informazioni per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono prontamente e completamente accessibili per eventuali verifiche da parte dell'IVASS.
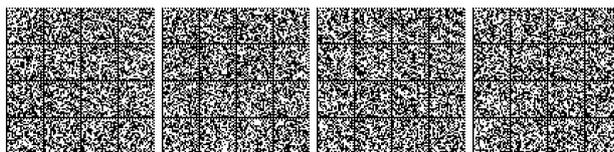
Art. 16.

Sistemi informatici e cyber security

1. I sistemi informatici sono appropriati rispetto alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa, nonché dei conseguenti rischi e forniscono informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'art. 13, comma 2. L'impresa tutela la *cyber security* aziendale, come definita all'art. 2, comma 1, lettera *f)*.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), inclusa la *cyber security* aziendale, volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi integrata e sicura dal punto di vista infrastrutturale e applicativo, adeguata ai bisogni dell'impresa e basata su standard e linee guida internazionali, nazionali e definiti nella regolamentazione di settore;

b) con riferimento specifico alla *cyber security* aziendale di cui alla lettera *a)*, essa:

i. definisce i ruoli e le responsabilità, prevedendo risorse adeguate, l'appropriata collocazione nell'organizzazione aziendale delle funzioni aziendali dedicate e il coinvolgimento dell'organo amministrativo e dell'alta direzione;

ii. valuta il rischio che le varie funzioni, attività, prodotti e servizi, incluse le interconnessioni e dipendenze da terze parti, possono subire in relazione all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiamenti, distruzione o ostacoli posti al regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi, al fine di identificare e implementare controlli, politiche, procedure e iniziative di formazione per mantenere i rischi al di sotto della tolleranza definita dall'organo amministrativo;

iii. stabilisce un processo di monitoraggio sistematico per identificare tempestivamente incidenti e valutare periodicamente l'efficacia dei presidi implementati, anche attraverso il monitoraggio sulle reti, test e *audit*;

iv. prevede una valutazione approfondita su natura, estensione e impatto degli incidenti; sviluppa sistemi di risposta tempestivi e adeguati a contenere l'impatto, inclusa, ove opportuno, la previsione di un'unità di gestione delle crisi informatiche e di appropriati meccanismi graduati di intervento;

v. definisce le azioni per ripristinare le attività aziendali, rimuovendo le fonti di attacco, riportando i sistemi e i dati ad uno stato normale, identificando e mitigando le vulnerabilità sfruttate nel corso dell'incidente, intervenendo sulle vulnerabilità residue per evitare incidenti simili e effettuando un'appropriata comunicazione;

vi. individua le opportune modalità di comunicazione degli incidenti e i destinatari di tale comunicazione, inclusi quelli previsti da leggi e disposizioni regolamentari;

vii. garantisce l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulle minacce, vulnerabilità, incidenti e difese e la revisione periodica delle strategie e della politica di *data governance*, per affrontare i rischi emergenti, rivedere la corretta allocazione delle risorse, identificare e porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate e apprendere dall'analisi di incidenti accaduti internamente o esternamente;

c) gli accessi ai diversi ambienti di sviluppo e di produzione sono regolamentati e controllati attraverso procedure per limitare i rischi derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. Le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati e prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;

d) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'*hardware* e del *software*, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi sono formalizzate;

e) sono adottate procedure che assicurino la continuità dei processi aziendali, attraverso sistemi di *disaster recovery* e piani di *business continuity* con le opportune misure organizzative, tecniche e di comunicazione.

3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni e scissioni o acquisizioni o trasferimento di portafoglio, l'impresa predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli sarà completata;

c) le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS, nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 47-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, ogni evento che rappresenti un grave incidente di sicurezza informatica, inviando una relazione sintetica recante una descrizione dell'incidente e dei disservizi provocati agli utenti interni e alla clientela, indicando ove possibile:

a) data e ora dell'accadimento o della rilevazione dell'incidente;

b) risorse e servizi coinvolti, con una valutazione delle perdite economiche o dei danni d'immagine;

c) cause dell'incidente, tempi e modalità per il pieno ripristino dei livelli di disponibilità e sicurezza;

d) descrizione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti;

e) valutazione dell'impatto dell'evento sulla clientela e altre controparti.

Capo II

SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Art. 17.

Obiettivi del sistema di gestione dei rischi

1. Ai fini di cui all'art. 259 degli atti delegati e all'art. 30-*bis* del Codice, il sistema di gestione dei rischi include le strategie, i processi, le procedure, anche di re-

portistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa è o potrebbe essere esposta, con particolare attenzione a quelli significativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, e, ove possibile, le relative interdipendenze e le potenziali aggregazioni. Il sistema di gestione dei rischi considera almeno le aree di cui all'art. 30-*bis*, comma 3, del Codice e assicura con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4.
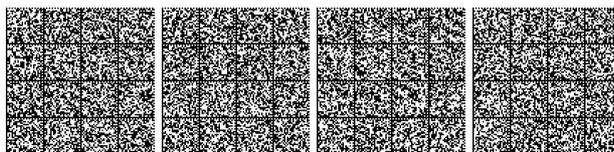
2. Il sistema di gestione dei rischi è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, e funzionale a mantenere i rischi cui l'impresa è esposta ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, e qualora non sia costituito il Comitato di cui all'art. 6, comma 1, almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, è incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'organo stesso che ne è responsabile ultimo.

4. Le politiche di valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e passività. Tali politiche tengono conto di quanto previsto dalle disposizioni attuative degli articoli 37-*ter* e 38 del Codice.

5. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo tengono conto degli obiettivi strategici dell'impresa e sono coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *f)* e con le disposizioni di attuazione degli articoli 32, 33, 35 e 36-*bis* del Codice.

6. L'impresa assicura che la politica di sottoscrizione e le relative procedure sono attuate da tutti i canali di distribuzione.

7. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa:

a) individua processi atti a rintracciare, analizzare e segnalare gli eventi correlati al rischio operativo, definendo un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a tale rischio;

b) sviluppa e analizza adeguati scenari, anche di particolare gravità purché plausibili che tengano almeno conto:

i) del fallimento di un elemento fondamentale, sia esso un processo, un ruolo, o un sistema;

ii) dell'insorgenza di eventi esterni.

Art. 18.

Obiettivo di solvibilità

1. Nell'ambito della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, l'impresa individua anche un obiettivo di solvibilità espresso come rapporto tra fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale di solvibilità, determinati sulla base dei Capi IV e IV bis del Titolo III del Codice, sull'orizzonte temporale di un anno.

2. L'obiettivo di solvibilità di cui al comma 1 è fissato dall'impresa a un livello tale da consentire di disporre del tempo e della flessibilità operativa necessaria ad assicurare il rispetto su base continuativa del requisito patrimoniale di solvibilità, tenendo conto della prevedibile dinamica del requisito stesso, dei fondi propri ammissibili e degli effetti su tali grandezze riconducibili all'utilizzo di misure transitorie o di aggiustamenti applicati ai sensi degli articoli 36-*quinquies* e 36-*septies* del Codice.

3. La determinazione dell'obiettivo di solvibilità tiene conto delle risultanze della valutazione interna del rischio e della solvibilità operata ai sensi degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

Individuazione e valutazione dei rischi

1. L'impresa provvede a definire le categorie di rischio, indipendentemente dalla circostanza che siano quantificabili, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica, nonché degli effetti indiretti connessi ai rischi significativi. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:

a) rischio di sottoscrizione, per come definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*bis* 4) del Codice;

b) rischio di mercato, per come definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*bis* 3) del Codice;

c) rischio di credito, per come definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*bis* 1) del Codice;

d) rischio di liquidità, per come definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*bis* 2) del Codice;

e) rischio operativo, per come definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-*bis* 5) del Codice;

f) rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di «contagio», inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti tra l'impresa e le altre società del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in una società del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa;

g) rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;

h) rischio reputazionale: i rischi di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuti anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento in fase di vendita, post vendita e di liquidazione;

i) rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale e di sostenibilità del modello di *business*, incluso il rischio di non riuscire a generare un adeguato ritorno sul capitale sulla base della
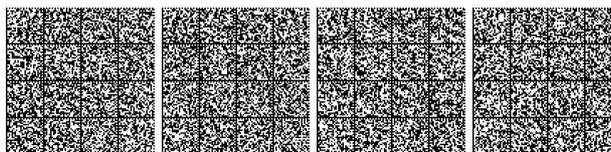
propensione al rischio definita dall'impresa, derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, impropria gestione del rischio di appartenenza al gruppo, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

2. L'impresa raccoglie in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, attuali e prospettici, a cui è esposta e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

3. L'impresa è in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'art. 32, comma 1, lettera *f)* e secondo quanto previsto dal comma 4, di comprendere la natura dei rischi individuati e la loro origine, al fine di un'adeguata valutazione degli stessi, per la quale si richiamano gli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice e relative disposizioni di attuazione in materia di valutazione interna dei rischi e della solvibilità.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'impresa ricorre all'utilizzo di specifici *stress test* calibrati sul proprio profilo di rischio o ad altre eventuali analisi quantitative, identificando a tale scopo eventuali rischi di breve, medio e lungo termine, potenziali eventi o future modifiche nelle condizioni economiche che possono avere un impatto sfavorevole sulla complessiva situazione finanziaria e sul patrimonio. Nel processo di valutazione dei rischi l'impresa utilizza scenari adeguati, basati sull'analisi del peggiore caso possibile, prendendo in considerazione ogni significativo effetto indiretto che può derivare.

5. L'impresa definisce procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi significativi anche in una prospettiva di medio-lungo periodo, ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 3, degli atti delegati e ai fini dell'art. 30, comma 4, del Codice, per le maggiori fonti di rischio identificate predispone un adeguato piano di emergenza.

6. Il piano di emergenza è approvato dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *f)*, rivisto e aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, valutandone l'efficacia. Il piano di emergenza è reso accessibile al personale interessato dal piano stesso, in modo tale da garantire la consapevolezza del proprio ruolo al ricorrere di situazioni di emergenza, individuando altresì in tali circostanze adeguati canali di comunicazione.

7. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa effettua analisi qualitative o quantitative standardizzate sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati.

Capo III

RIASSICURAZIONE ED ALTRE TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Art. 20.

Politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 260, paragrafo 1, lettera *g)*, degli atti delegati e dell'art. 30, comma 5, del Codice, l'impresa si dota di una politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, approvata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)* del presente regolamento, che individua la strategia di attenuazione dei rischi e di equilibrio del portafoglio da attuarsi in via generale mediante il ricorso alla riassicurazione o ad altre tecniche di mitigazione del rischio.

2. Il sistema di governo societario assicura che:

a) sia fornita all'alta direzione, in maniera tempestiva ed esaustiva rispetto al momento in cui l'impresa acquisisce le informazioni, la situazione aggiornata dei contratti riassicurativi in atto, prestando particolare attenzione alle posizioni creditorie in essere con i riassicuratori, e delle altre tecniche di mitigazione del rischio;

b) le scelte gestionali operate siano coerenti con la politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio;

c) eventuali scostamenti rispetto alla politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio siano segnalati prontamente all'organo amministrativo.

3. L'impresa, nell'ambito della politica di cui al comma 1, produce un'analisi scritta delle tecniche di mitigazione del rischio utilizzate, chiarendone il funzionamento ed i relativi rischi significativi coinvolti.

4. Nell'ipotesi di ricorso a società veicolo, l'impresa monitora attivamente, mediante il proprio sistema di governo societario, il rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera vv-*ter*) del Codice e tiene in considerazione, mediante il proprio sistema di gestione dei rischi, gli ulteriori rischi derivanti dalla società veicolo, anche ai fini del calcolo dei propri requisiti di capitale. L'impresa presta particolare attenzione ai rischi ulteriori e residuali derivanti dalla società veicolo ivi incluso il rischio di perdite superiori rispetto a quelle eventualmente previste al momento dell'autorizzazione.

5. L'impresa che appartenga ad un gruppo, in caso di adesione ad un contratto di riassicurazione di gruppo, assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 85, comma 2.

Art. 21.

Formalizzazione dei rapporti contrattuali

1. Per i contratti che devono essere provati per iscritto ai sensi dell'art. 1928 del codice civile, l'impresa provvede alla formalizzazione dei rapporti contrattuali al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura.

2. Nell'ipotesi di ricorso a contratti di riassicurazione facoltativi, entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'impresa dispone della documentazione attestante la partecipazione dei riassicuratori firmata da ciascuno per la propria quota.

3. Ove ciò sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle linee di attività oggetto della riassicurazione, il termine per la formalizzazione dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è fissato in sei mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura.
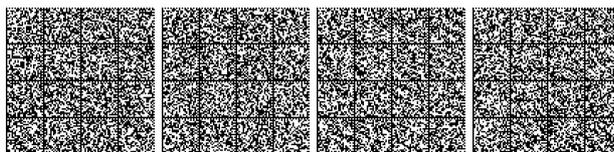
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3, l'impresa dispone di adeguata documentazione su termini e condizioni concordati, nonché sulle quote di partecipazione di ciascun riassicuratore. Eventuali accordi che integrano il contratto o a cui il contratto fa rinvio costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Art. 22.

Informativa integrativa in caso di ricorso alla riassicurazione non tradizionale

1. L'impresa, nell'ipotesi in cui ricorra alla riassicurazione non tradizionale, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di riassicurazione finite, nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS ai sensi dell'art. 309, paragrafo 5, lettera *a)*, degli atti delegati, dell'art. 47-*quater* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce una descrizione in merito alle finalità e alle principali caratteristiche del contratto, unitamente al trattamento contabile delle relative partite e degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dello stesso sul bilancio dell'impresa cedente, nonché specifica evidenza dell'eventuale rilevanza assunta dagli stessi ai fini del possesso dei requisiti di vigilanza prudenziale. L'informativa dovrà fornire la descrizione dei principali rischi per i quali si è utilizzata la riassicurazione non tradizionale.

2. L'informativa di cui al comma 1 è resa anche nell'ipotesi di accentramento o decentramento dell'attività di riassicurazione non tradizionale nel gruppo.

Capo IV

GESTIONE DEL CAPITALE

Art. 23.

Principi della politica di gestione del capitale

1. L'organo amministrativo approva la politica di gestione del capitale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *p)*, che comprende procedure volte a regolare la classificazione, l'emissione, il monitoraggio e l'eventuale distribuzione, nonché il rimborso degli elementi dei fondi propri in coerenza con il piano di gestione del capitale a medio termine di cui all'art. 24.

Art. 24.

Piano di gestione del capitale a medio termine

1. In coerenza con la propensione al rischio e l'obiettivo di solvibilità di cui all'art. 18 e con la politica di gestione del capitale di cui all'art. 23, l'impresa elabora un piano di gestione del capitale a medio termine, di durata almeno triennale, al fine di garantire adeguati e duraturi livelli di patrimonializzazione.

2. L'organo amministrativo approva il piano di cui al comma 1, ne monitora la corretta attuazione e ne assicura l'adeguatezza, curandone l'aggiornamento nel tempo. A tali fini, tiene in particolare considerazione almeno i seguenti elementi:

a) la stabilità del modello di *business* dell'impresa e le relative proiezioni;

b) le emissioni di capitale programmate, i rimborsi e riscatti degli elementi di fondi propri ed eventuali ulteriori fattori che hanno impatto sui fondi propri, inclusa la redditività prevista per gli esercizi considerati;

c) l'eccedenza dei fondi propri rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità e la valutazione del fabbisogno di capitale individuata nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 30-*ter* e 215-*ter* del Codice e relative disposizioni attuative;

d) le regole concernenti l'ammissibilità degli elementi dei fondi propri;

e) eventuali indicazioni fornite dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. Il piano tiene conto almeno di:

a) qualsiasi emissione di capitale programmata;

b) la scadenza degli elementi dei fondi propri, nonché qualsiasi altra opportunità di rimborso o riscatto precedente alla scadenza;

c) le modalità con cui qualsiasi emissione, riscatto o rimborso o altre modifiche nella valutazione di un elemento dei fondi propri producono effetti sull'applicazione dei limiti nella classificazione dei fondi propri nei diversi livelli;

d) le modalità con cui l'applicazione della politica di distribuzione degli elementi di fondi propri influenzi l'ammontare e la qualità di questi ultimi;

e) le risultanze delle proiezioni effettuate nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione;

f) l'impatto della fine del periodo di transizione nell'ipotesi di applicazione delle misure transitorie di cui all'art. 344-*quinquies* del Codice.

Capo V

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA

Art. 25.

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 273 degli atti delegati, l'impresa verifica che i soggetti di cui all'art. 76, comma 1, del Codice e l'ulteriore personale, come identificato nella politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera *n)* possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 76, comma 1, del Codice e da tale politica aziendale, effettuando le relative valutazioni secondo quanto specificato nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le scelte dell'impresa in merito all'identificazione dell'ulteriore personale di cui al comma 1 cui applicare la politica sono coerenti con la struttura organizzativa dell'impresa ed adeguatamente formalizzate nella politica stessa e nel documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera *i)*.
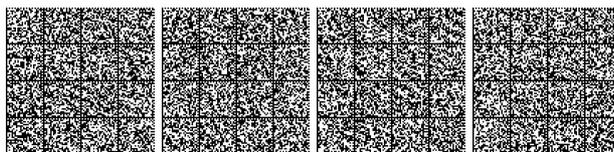
3. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti di idoneità alla carica di cui al comma 1.

4. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 76, comma 1-*bis*, del Codice, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo e le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica. L'obbligo ricorre anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali con riguardo al titolare delle medesime.

5. Oltre alla comunicazione di cui al comma 4, sono comunicate all'IVASS le valutazioni dell'organo amministrativo mediante la trasmissione, entro trenta giorni dall'adozione, della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di nomina o rinnovo, l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive, fornendo adeguata motivazione in merito alla valutazione effettuata. La delibera riporta analiticamente e per singolo soggetto scrutinato i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta. L'IVASS si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata a supporto della valutazione.

6. La comunicazione dei dati di cui al presente articolo avviene secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.

Capo VI

FUNZIONI FONDAMENTALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26.

Istituzione delle funzioni fondamentali

1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera *b)*, degli atti delegati e dell'art. 30, comma 2, lettera *e)*, del Codice, nell'ambito del sistema di governo societario sono istituite le funzioni fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa.

2. L'istituzione delle funzioni è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera *i)*.

Art. 27.

Struttura delle funzioni fondamentali

1. Ai fini di cui all'art. 268 degli atti delegati, la collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali è lasciata all'autonomia dell'impresa, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e fondamentali e al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.

2. In coerenza con il comma 1, le funzioni fondamentali:

a) sono costituite in forma di specifica unità organizzativa o per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme ed attuariale, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, tenuto conto della ridotta natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse;

b) dispongono di risorse umane, in possesso di conoscenze specialistiche e di cui è curato l'aggiornamento professionale, tecnologiche e finanziarie adeguate per lo svolgimento dell'attività;

c) hanno libero accesso alle attività dell'impresa, alle strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate;

d) anche quando non costituite in forma di specifica unità organizzativa riferiscono direttamente all'organo amministrativo a cui, mediante adeguate procedure di *reporting*, danno contezza dell'attività svolta, dei risultati delle verifiche effettuate e rivolgono eventuali raccomandazioni. Le funzioni collaborano tra loro, al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.

Art. 28.

Titolari delle funzioni fondamentali

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 268 e 273 degli atti delegati e dall'art. 30 del Codice, il titolare di ciascuna funzione fondamentale è nominato e revocato dall'organo amministrativo e soddisfa, in coerenza con l'art. 76 del Codice e le relative disposizioni attuative, i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera *n)* del presente regolamento. Il titolare non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Il titolare assiste, su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.

2. Fermo restando il rispetto del comma 1, la titolarità della funzione di conformità alle norme, gestione dei rischi e attuariale può essere attribuita ad un membro dell'organo amministrativo, se sono soddisfatte le seguente condizioni:

a) è appropriato alla natura, alla portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) non dà luogo a conflitti di interesse;
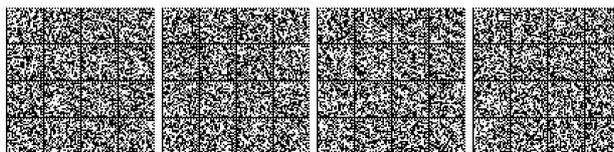
c) il soggetto incaricato è privo di deleghe ed è in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che lo rendano idoneo a ricoprire la carica e l'attribuzione della titolarità della funzione è in linea con l'allocazione dei compiti, delle responsabilità e competenze tra i membri dell'organo amministrativo;

d) la composizione complessiva dell'organo amministrativo assicura un rapporto dialettico al suo interno con riguardo alle valutazioni concernenti la funzione attribuita ad uno degli amministratori.

Art. 29.

Piano di attività delle funzioni fondamentali

1. Il titolare di ciascuna funzione fondamentale presenta annualmente all'organo amministrativo un piano di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire, tenuto conto dei principali rischi cui l'impresa è esposta e delle attività da sottoporre prioritariamente a verifica.

2. Il piano di attività, approvato dall'organo amministrativo:

a) è basato su un'analisi metodica dei rischi che tenga conto di tutte le attività e dell'intero sistema di governo societario, nonché degli sviluppi attesi delle attività e delle innovazioni;

b) comprende tutte le attività significative che sono riviste entro un periodo di tempo ragionevole;

c) è definito in modo da fronteggiare le esigenze impreviste;

d) tiene conto delle carenze eventualmente riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati.

3. Le variazioni significative al piano di attività, già approvato ai sensi del comma 2, sono soggette all'approvazione dell'organo amministrativo.

4. Qualora necessario, il titolare di ciascuna funzione fondamentale predispone verifiche non previste nel piano di attività.

Art. 30.

Relazione dell'attività delle funzioni fondamentali

1. Il titolare di ciascuna funzione fondamentale presenta, almeno una volta l'anno o comunque quando ritenuto necessario, una relazione all'organo amministrativo che riepiloghi, in coerenza con il piano di attività di cui all'art. 29, l'attività svolta e le verifiche compiute, le valutazioni effettuate, i risultati emersi, le criticità e le carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione, nonché lo stato e i tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora realizzati.

Art. 31.

Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo

1. Ai fini degli articoli 258, paragrafo 1, lettera *a)* e 268, paragrafo 1, degli atti delegati, la società di revisione, le funzioni fondamentali, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ogni altro organo o funzione cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti. Tali organi e funzioni assicurano adeguata collaborazione, anche informativa, nei confronti dell'organo di controllo, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.

Sezione II

FUNZIONE DI GESTIONE DEI RISCHI

Art. 32.

Compiti della funzione di gestione dei rischi

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-*bis*, comma 10, del Codice, l'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi, che ai fini dell'art. 269 degli atti delegati:

a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e, in particolare, alla scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi;

b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

d) con riferimento alle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-*ter* e 215-*ter* del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità, almeno:

i) concorre alla definizione della politica di valutazione dei rischi e della solvibilità;

ii) contribuisce alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni;

iii) segnala, se non già inclusi nella relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, all'organo amministrativo i rischi individuati come significativi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *o)*, anche in termini potenziali e riferisce, altresì, in merito ad ulteriori specifiche aree di rischio, d'iniziativa o su richiesta dell'organo stesso;

e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;

f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività dell'impresa e concorre all'effettuazione delle analisi di scenario o di *stress test* operati anche nell'ambito della valutazione interna del rischio o della solvibilità o su richiesta dell'IVASS ai sensi dell'art. 19, comma 7;

g) nel caso di utilizzo di modelli interni completi o parziali, ai fini dell'art. 30-*bis*, comma 14 del Codice, verifica che il modello interno utilizzato sia e rimanga coerente con il profilo di rischio dell'impresa; a tal fine
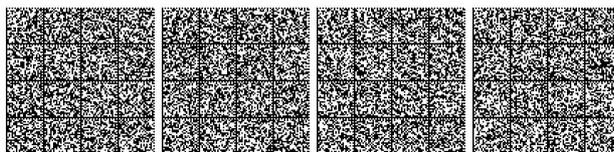
scambia informazioni e collabora con gli utilizzatori del modello interno, con le altre funzioni fondamentali ed in particolare con la funzione attuariale ai fini di cui all'art. 269, paragrafo 2, lettera *c)* degli atti delegati;

h) ai sensi dell'art. 269, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, degli atti delegati, monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso;

i) collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale.

2. Il titolare della funzione di gestione del rischio presenta all'organo amministrativo il piano di attività, secondo quanto previsto dall'art. 29.

3. Come parte del monitoraggio del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 269, paragrafo 1, lettera *b)* degli atti delegati, nella relazione dell'attività all'organo amministrativo di cui all'art. 30 del presente regolamento il titolare della funzione di gestione dei rischi riferisce, tra l'altro, sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, sulle metodologie e modelli utilizzati, in particolare nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, per il presidio dei rischi stessi. La funzione cura l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui l'impresa è esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l'individuazione tempestiva di modifiche al profilo di rischio.

4. Al fine di cui al comma 3, nell'ambito di un efficace sistema di gestione dei rischi l'impresa identifica la soluzione più idonea per assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di gestione del rischio da parte della funzione attuariale.

Sezione III

FUNZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME

Art. 33.

Obiettivi della funzione di verifica della conformità

1. Nell'ambito del sistema di controllo interno, ai fini dell'art. 270 degli atti delegati e dell'art. 30-*quater* del Codice, l'impresa si dota di specifici presidi, ad ogni livello aziendale pertinente, e di una funzione di verifica della conformità alle norme, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 26 a 31 del presente regolamento.

2. Nell'identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, l'impresa pone, tra gli altri, attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 34.

Compiti della funzione di verifica della conformità

1. La funzione di verifica della conformità alle norme valuta che l'organizzazione e le procedure interne dell'impresa siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 33. A tal fine, la funzione:

a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa, valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali, prestando attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre funzioni aziendali sulle materie per cui assume rilievo il rischio di non conformità, con particolare riferimento alla progettazione dei prodotti;

b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;

c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

d) predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

Sezione IV

FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

Art. 35.

Obiettivi della funzione di revisione interna

1. Fermo quanto previsto dagli articoli da 26 a 31 e ai fini di cui all'art. 271 degli atti delegati e all'art. 30-*quinquies* del Codice, l'impresa istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario e le eventuali necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, l'impresa assicura l'indipendenza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali.

3. L'impresa può consentire, in via eccezionale e residuale, a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 271, paragrafo 2, degli atti delegati, dimostrando che è in ogni caso in grado di evitare l'insorgenza di conflitti di interessi e di garantire l'obiettività e l'indipendenza della funzione di revisione interna. In tale ipotesi l'impresa comunica prontamente all'IVASS l'adozione della soluzione organizzativa e fornisce dimostrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa per l'assunzione della relativa determinazione, nonché di quanto richiesto dal presente comma.

Art. 36.

Compiti della funzione di revisione interna

1. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

a) la correttezza dei processi gestionali e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative;

b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

e) l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

2. Durante l'esecuzione dell'attività di revisione e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna:

a) svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, in coerenza con le direttive a tal fine definite dall'organo amministrativo;

b) instaura collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno.

3. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, il titolare della funzione di revisione interna procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione ed all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità.

4. L'attività di revisione, con specifica evidenza degli interventi effettuati, è adeguatamente documentata, raccolta ed archiviata. I rapporti di revisione sono obiettivi, chiari, concisi e tempestivi, contengono suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione. I rapporti sono conservati presso la sede della società o mediante modalità alternative di assolvimento dell'obbligo di conservazione documentale coerenti con quanto previsto da ulteriori disposizioni attuative emanate dall'IVASS, e sono redatti in modo tale da consentire di effettuare una valutazione in merito all'efficacia dell'attività svolta dalla funzione stessa ed anche di riconsiderare le revisioni effettuate e le risultanze prodotte. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di revisione.

5. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 35, comma 3 del presente regolamento e dall'art. 271 degli atti delegati con riguardo all'adozione di adeguate misure al fine di attenuare il rischio di conflitti di interesse, a coloro che svolgono la funzione di revisione interna non sono affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo.

6. La revisione interna si conclude con l'attività di *follow-up*, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 37.

Nomina e compiti del titolare della funzione di revisione interna

1. Ai fini della nomina e della revoca del titolare della funzione di revisione interna di cui all'art. 26, comma 2, fermo quanto previsto dall'art. 28, viene sentito l'organo di controllo e, ove presente, anche il Comitato per il controllo interno e i rischi. Il titolare della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, il piano di attività presentato dal titolare della funzione di revisione interna individua almeno:

a) le attività di verifica del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico;

b) le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

3. Ai fini dell'art. 271, paragrafo 3 lettera *d)*, degli atti delegati e dell'art. 30 del presente regolamento, nella relazione riepilogativa sono inclusi anche gli interventi di *follow-up* con indicazione degli esiti delle verifiche ivi comprese quelle di cui all'art. 29, comma 4 del presente regolamento, nonché dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate.

Sezione V

FUNZIONE ATTUARIALE

Art. 38.

Compiti della funzione attuariale

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 272 degli atti delegati, 30-*sexies* del Codice, dalle disposizioni di attuazione adottate dall'IVASS ed in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di riserve tecniche di cui all'art. 36-*bis* del Codice, la funzione attuariale:

a) in attuazione dell'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, del Codice, coordina il calcolo delle riserve tecniche. A tal fine:

i) monitora le procedure e le modalità di calcolo delle riserve tecniche e identifica qualsiasi difformità rispetto ai requisiti previsti dal Titolo III, Capo II, del Codice per il calcolo delle riserve tecniche, proponendo eventuali azioni correttive ove appropriato; e

ii) fornisce spiegazioni in merito ad ogni effetto significativo sull'ammontare delle riserve tecniche derivante da modifiche nei dati, nelle metodologie o nelle ipotesi utilizzate, intervenuto tra due diverse date di riferimento;

b) in attuazione dell'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *b)*, del Codice fornisce su richiesta informazioni sull'adeguatezza delle metodologie, dei modelli sottostanti e delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;

c) in attuazione dell'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *c)*, del Codice, effettua la valutazione della qualità dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche, in particolare con riguardo alla coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche con gli standard di qualità dei dati previsti dal Codice e dalle disposizioni di attuazione dell'IVASS e formulando, laddove opportuno, raccomandazioni sulle procedure interne per migliorare la qualità dei dati, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di soddisfare gli adempimenti previsti dal quadro regolamentare; ogni valutazione operata dalla funzione viene riferita direttamente all'organo amministrativo, ivi incluse quelle inerenti la verifica dell'accuratezza e completezza dei dati che incidono sulla valutazione più generale di attendibilità e adeguatezza delle riserve tecniche;

d) nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 272, paragrafo 4, degli atti delegati e all'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *d)* del Codice, riporta all'organo amministrativo ogni scostamento significativo tra l'esperienza reale e la migliore stima, individuandone le cause e, se del caso, proponendo modifiche delle ipotesi e del modello di valutazione, al fine di migliorare il calcolo della migliore stima.

2. Con riguardo al parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione di cui all'art. 272, paragrafi 6 e 7 degli atti delegati, e all'art. 30-*sexies*, comma 1, lettere *g)* e *h)*, del Codice, considera le interrelazioni tra questi e le riserve tecniche.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 6, degli atti delegati, il parere della funzione attuariale sulla politica di sottoscrizione globale include, ove rilevante:

a) la coerenza della determinazione del prezzo dei prodotti con la politica di sottoscrizione per l'assunzione dei rischi;

b) l'opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno la redditività degli affari che saranno sottoscritti nel successivo esercizio, ivi compreso il potenziale impatto di fattori esterni quali inflazione, rischio legale, variazioni nel volume degli affari e nelle condizioni del mercato;

c) l'opinione sul possibile impatto finanziario di ogni programmata variazione rilevante dei termini e delle condizioni dei contratti;

d) il grado di variabilità della stima della redditività attesa dell'impresa e la relativa coerenza con la propensione al rischio dell'impresa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 272, paragrafo 7, degli atti delegati, il parere della funzione attuariale sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione include, ove rilevante:

a) la coerenza degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa con la sua propensione al rischio;

b) l'effetto della riassicurazione sulla stima delle riserve tecniche al netto degli importi recuperabili dalla riassicurazione;

c) l'indicazione dell'efficacia degli accordi di riassicurazione stipulati dall'impresa nell'azione di mitigazione della volatilità dei fondi propri.

5. Il parere di cui al comma 4 include una valutazione dell'efficacia della copertura riassicurativa in presenza di alcuni scenari di stress, che comprendono, tra l'altro, l'esposizione del portafoglio dei contratti dell'impresa ai rischi catastrofali, l'aggregazione dei rischi, i default dei riassicuratori ed il potenziale esaurimento della riassicurazione. I pareri di cui ai commi 3 e 4 includono la descrizione, l'esame di altre possibili opzioni e se, del caso, proposte di modifica.

6. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *i)* del Codice in materia di modelli interni, la funzione attuariale fornisce il proprio contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono la propria esperienza e competenza, in merito:

a) alla individuazione dei rischi coperti dal modello interno;

b) alla determinazione delle correlazioni tra i rischi coperti dal modello interno e tra questi ed altri rischi.

7. L'impresa, qualora siano assegnati alla funzione attuariale compiti o attività aggiuntive, anche di coordinamento e di raccordo, rispetto a quelle di cui al comma 1, adotta adeguate misure e procedure idonee ad evitare possibili conflitti di interesse.

8. L'impresa assicura in ogni caso che i processi di calcolo e validazione delle riserve tecniche sono eseguiti in modo indipendente.

9. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti aggiuntivi ai sensi del comma 7, la funzione attuariale verifica la coerenza tra gli importi delle riserve tecniche calcolati sulla base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti dall'applicazione dei criteri *Solvency* II, nonché sulla conseguente rappresentazione e motivazione delle differenze emerse. Tale verifica di coerenza è richiesta anche tra le base-dati e il processo di *data quality* adottati, rispettivamente, per le finalità prudenziali e civilistiche.

Capo VII

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Sezione I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 39.

Ambito di applicazione delle politiche di remunerazione

1. Il presente Capo si applica alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *c)* e, nei limiti della compatibilità con la loro organizzazione, alle sedi secondarie di cui alla lettera *b)*.

Art. 40.

Principi generali delle politiche di remunerazione

1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettera *l)*, degli atti delegati e in linea con quanto previsto dall'art. 275 degli atti delegati, le imprese adottano politiche di remunerazione in forma scritta coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

2. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio o una assunzione dei rischi che ecceda i limiti di tolleranza al rischio fissati dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*.

3. Le imprese nelle politiche di cui al comma 1 assicurano, almeno, che:

a) le remunerazioni concesse non pregiudicano la capacità dell'impresa di mantenere una base patrimoniale adeguata;

b) gli accordi di remunerazione con i fornitori di servizi non incoraggiano un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa;

c) i sistemi di remunerazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché di eventuali codici etici, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi;

d) siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici;

e) la remunerazione, nelle sue componenti fissa e variabile, riflette l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative assegnate, in linea con quanto descritto dal documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera *i)* punto *i)*, ed è coerente con la natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

f) la remunerazione degli amministratori privi di deleghe esecutive non include, di norma, componenti variabili. Nei casi eccezionali in cui tali componenti sono previste, esse sono adeguatamente motivate e rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione.

Sezione II

RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI IN MATERIA DI POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Art. 41.

Ruolo dell'assemblea

1. Lo statuto delle imprese prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, come identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)*, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Art. 42.

Ruolo del Consiglio di amministrazione

1. Ai fini dell'art. 275, paragrafo 1, lettere *d)* ed *e)*, degli atti delegati, il Consiglio di amministrazione definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'art. 41 del presente regolamento ed è responsabile della loro corretta applicazione.

2. Il Consiglio di amministrazione assicura il coinvolgimento delle funzioni fondamentali, nonché della funzione risorse umane nella definizione delle politiche di remunerazione.

3. I processi decisionali relativi alle politiche di remunerazione sono chiari, documentati e trasparenti e includono misure atte ad evitare conflitti di interesse.

Art. 43.

Comitato remunerazioni

1. Le imprese, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività dell'impresa e dei rischi inerenti, costituiscono all'interno del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 275, paragrafo 1, lettera *f)*, degli atti delegati, il Comitato remunerazioni, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 del codice civile.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato remunerazioni. L'istituzione del comitato non solleva il Consiglio di amministrazione dalle proprie responsabilità in materia.

3. Il Comitato remunerazioni, tra l'altro:

a) svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito della definizione delle politiche di remunerazione e formula proposte in materia di compensi di ciascuno degli amministratori investiti di particolari cariche;

b) verifica la congruità del complessivo schema retributivo, nonché la proporzionalità delle remunerazioni dell'amministratore esecutivo rispetto al personale rilevante dell'impresa;

c) sottopone periodicamente a verifica le politiche di remunerazione al fine di garantirne l'adeguatezza anche in caso di modifiche all'operatività dell'impresa o del contesto di mercato in cui la stessa opera;

d) individua i potenziali conflitti di interesse e le misure adottate per gestirli;

e) accerta il verificarsi delle condizioni per il pagamento degli incentivi del personale rilevante;

f) fornisce adeguata informativa al Consiglio di amministrazione sull'efficace funzionamento delle politiche di remunerazione.

4. Se non è istituito un Comitato remunerazioni, il Consiglio di amministrazione svolge i compiti che gli sarebbero stati assegnati, avendo cura di prevenire conflitti di interesse.

5. I membri del Consiglio di amministrazione incaricati della formulazione di proposte per la definizione delle politiche di remunerazione, nonché i membri del Comitato remunerazioni dispongono delle necessarie compe-

tenze ed agiscono con indipendenza di giudizio al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi ed hanno libero accesso alle informazioni e ai dati rilevanti per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite.
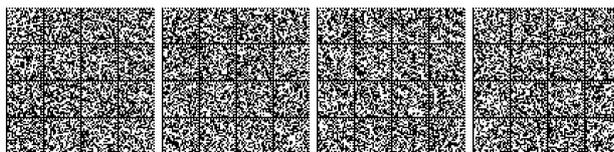
Art. 44.

Consulenti esterni

1. Qualora il Consiglio di amministrazione si avvalga del supporto di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione dell'impresa, esso verifica preventivamente, con l'ausilio del Comitato remunerazioni, ove presente, che tali soggetti non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

Art. 45.

Sistema di amministrazione dualistico

1. Limitatamente alla materia delle remunerazioni, per le imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, le disposizioni relative alle funzioni del Consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

Sezione III

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 46.

Bilanciamento delle componenti fisse e variabili

1. Se la politica di remunerazione degli amministratori con deleghe esecutive prevede il riconoscimento di una componente variabile, è assicurato un corretto bilanciamento tra la componente fissa e quella variabile e sono previsti limiti massimi per la componente variabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 275, paragrafo 2, lettera *a)*, degli atti delegati.

2. La ripartizione tra le due componenti è tale da consentire all'impresa di perseguire una politica flessibile in materia di riconoscimento di componenti variabili, con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà di cui all'art. 48, comma 2.

Art. 47.

Fissazione e misurazione dei risultati

1. Ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettera *b)*, degli atti delegati, il riconoscimento della componente variabile è subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati, oggettivi e agevolmente misurabili.

2. Anche ai fini di cui all'art. 275, paragrafo 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* degli atti delegati, la politica di remunerazione, nella fissazione dei risultati da raggiungere:

a) prevede l'adozione di indicatori di performance che tengano conto dei rischi attuali e prospettici connessi ai risultati prefissati e dei correlati oneri in termini di costo del capitale impiegato e di liquidità necessaria;

b) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela;

c) assicura che l'importo complessivo della componente variabile sia basato su una adeguata combinazione dei risultati ottenuti dal singolo, dall'unità produttiva di appartenenza e dei risultati complessivi dell'impresa o del gruppo di appartenenza.

3. La misurazione dei risultati è effettuata su un adeguato arco temporale preferibilmente pluriennale.

Art. 48.

Pagamento della componente variabile

1. La politica di remunerazione prevede che una parte significativa della componente variabile, indipendentemente dall'orizzonte temporale dei risultati a cui è subordinata sia erogata solo al termine di un periodo di differimento minimo in conformità all'art. 275, paragrafo 2, lettera *c)*, degli atti delegati e tenendo conto dei rischi associati ai risultati secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 2, lettera *a)* del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, comma 2 ed in coerenza con l'art. 275, paragrafo 2, degli atti delegati, se la politica di remunerazione degli amministratori prevede il riconoscimento di una componente variabile, l'impresa adotta opportune disposizioni contrattuali che le consentono di:

a) non erogare in tutto o in parte tali compensi se i risultati prefissati non sono stati raggiunti ovvero se si è verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa;

b) chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si sono rivelati non duraturi o effettivi a causa di condotte dolose o gravemente colpose o in caso di violazioni di codici etici applicabili all'impresa, nei casi da questa stabiliti.

Art. 49.

Remunerazioni basate su strumenti finanziari

1. In coerenza con gli articoli 46, 47 e 48, le forme di retribuzione incentivanti basate su strumenti finanziari, sono parametrate al rischio assunto dall'impresa e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con la sana e prudente gestione della società in un'ottica di lungo termine.

2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 275, paragrafo 2, lettera *c)*, degli atti delegati, i piani di remunerazione basati su azioni e altri strumenti finanziari prevedono adeguati periodi temporali per l'assegnazione delle azioni o di tali strumenti, per l'esercizio delle opzioni e per il mantenimento degli stessi, in modo che il conseguimento dei relativi vantaggi economici si compia in modo graduale nel tempo.
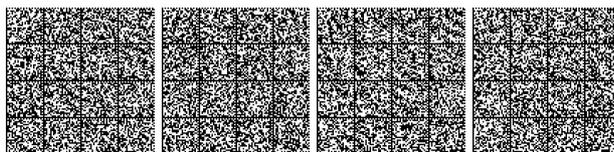
Art. 50.

Importi erogati in caso di anticipata cessazione dall'incarico

1. L'impresa prevede che le somme accordate in caso di anticipata cessazione dell'incarico, ivi inclusi benefici discrezionali di natura pensionistica o integrativa previdenziale, nonché eventuali compensi corrisposti in base a patti di non concorrenza o quale indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge, sono soggette a stringenti limiti quantitativi; il pagamento è differito ai sensi dell'art. 48, e sono determinati i casi in cui tali somme non devono essere corrisposte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 275, paragrafo 2, lettera *f)*, degli atti delegati.

Sezione IV

REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 51.

Limiti alla remunerazione variabile per gli organi di controllo

1. Ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione non sono riconosciuti compensi collegati ai risultati o basati su strumenti finanziari.

Sezione V

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE RILEVANTE

Art. 52.

Disposizioni generali

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro.

Art. 53.

Comunicazione interna

1. Ai fini dell'art. 275, paragrafo 1, lettera *g)*, degli atti delegati, i criteri generali della politica di remunerazione del personale rilevante sono accessibili a tutto il personale a cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

Art. 54.

Struttura della politica di remunerazione del personale rilevante

1. Alla struttura della remunerazione del personale rilevante, ove comprenda componenti variabili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49.

Art. 55.

Remunerazione delle funzioni fondamentali

1. La remunerazione dei titolari e del personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali è fissata in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 275, paragrafo 2, lettera *h)*, degli atti delegati, per i soggetti di cui al comma 1 sono evitate, salvo valide e comprovate ragioni, remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari. Tali eventuali remunerazioni sono coerenti con i compiti assegnati, indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, a condizione che non siano fonte di conflitti di interesse.

Sezione VI

REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

Art. 56.

Intermediari assicurativi e riassicurativi

1. Nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, le imprese hanno cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti con i principi della sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine e che, in ogni caso, non incentivino condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati.

2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

Art. 57.

Fornitori di servizi esternalizzati

1. In caso di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti o di funzioni fondamentali, l'impresa adotta politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa.

2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.

Sezione VII

VERIFICHE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Art. 58.

Verifica delle politiche di remunerazione

1. L'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dall'impresa è soggetta, con cadenza almeno annuale, ad una verifica da parte delle funzioni fondamentali che collaborano ciascuna secondo le rispettive competenze. A tal fine, tra l'altro:

a) la funzione di revisione interna verifica la corretta applicazione delle politiche di remunerazione sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione in ottica di efficienza e salvaguardia del patrimonio dell'impresa;

b) la funzione di verifica della conformità accerta che le politiche di remunerazione siano coerenti con gli obiettivi di rispetto delle norme del presente Capo, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'impresa, in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali;

c) la funzione di gestione dei rischi contribuisce, tra l'altro, ad assicurare la coerenza delle politiche di remunerazione con la propensione al rischio, come definita ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio di cui agli articoli 47 e 48, comma 2, e la verifica del relativo corretto utilizzo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 riferiscono sui risultati delle verifiche compiute agli organi competenti all'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa all'IVASS. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 59, comma 2.

Sezione VIII

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Art. 59.

Informativa all'assemblea

1. Al fine dell'approvazione delle politiche di remunerazione di cui all'art. 41, il Consiglio di amministrazione fornisce all'assemblea, distintamente per gli organi sociali e per il personale rilevante ed in maniera disaggregata per ruoli e funzioni:

a) una illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalità che l'impresa intende perseguire attraverso la politica retributiva;

b) le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti;

c) i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra componente fissa e variabile ed i parametri, le motivazioni e i relativi periodi di differimento per il riconoscimento delle componenti variabili, nonché la politica in materia di trattamento di fine incarico; la descrizione delle circostanze in presenza delle quali l'impresa ricorre ai meccanismi di cui agli articoli 48, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

d) una descrizione delle principali caratteristiche della previdenza complementare o dei piani di prepensionamento per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e per i titolari delle funzioni fondamentali;

e) le informazioni sulle modifiche apportate rispetto alle politiche già approvate.

2. Il Consiglio di amministrazione rende annualmente all'assemblea un'adeguata informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione, corredata da informazioni quantitative sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento ai singoli membri dell'organo amministrativo e di controllo e al direttore generale o ad altro membro dell'alta direzione che eserciti funzioni equivalenti, come individuati dalle previsioni di cui al regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 76 del Codice. È in tale sede fornita altresì un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci, fissa e variabile, che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione anticipata dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente. Le informazioni sui compensi riguardanti i soggetti menzionati e i titolari delle funzioni fondamentali sono rese nell'ambito dell'informativa da trasmettersi all'IVASS ai sensi dell'art. 47-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, nelle modalità e con il livello di dettaglio definito dall'allegato 3 al regolamento. Per l'ulteriore personale rilevante, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *m)*, l'informativa è resa mediante l'invio all'IVASS del dato aggregato, a meno che l'importo complessivo della remunerazione di uno di tali soggetti sia superiore rispetto al compenso più elevato riconosciuto ad uno dei soggetti per cui è prevista la comunicazione del dato nominativo. In tal caso è comunicato all'IVASS il dato nominativo.

3. Nelle imprese che hanno adottato il sistema di amministrazione di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 relative alle funzioni del Consiglio di amministrazione sono da intendersi riferite al consiglio di sorveglianza.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

Sezione I

CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE

Art. 60.

Esternalizzazione di funzioni o attività

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dall'art. 30-*septies* del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'art. 5, com-

ma 2, lettera *m)*, l'impresa conclude accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle funzioni o attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.
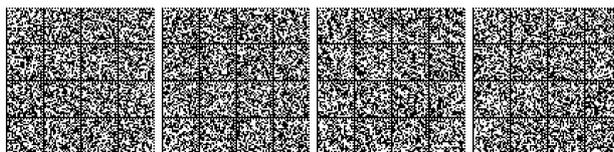
2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-*septies*, comma 1, del Codice, l'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità.

Art. 61.

Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 1, degli atti delegati, dall'art. 30, comma 5, del Codice e dall'art. 60 del presente regolamento, l'organo amministrativo definisce la politica per l'esternalizzazione delle funzioni o attività dell'impresa e per la scelta dei fornitori.

2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività conserva l'accordo di esternalizzazione per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale presso la propria sede o mediante modalità alternative di assolvimento dell'obbligo di conservazione documentale coerenti con quanto previsto da ulteriori disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI O ATTIVITÀ ESSENZIALI O IMPORTANTI E DI FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 62.

Esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti

1. L'impresa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera *e)* del Codice, ed in linea con gli articoli 2, comma 1, lettera *c)* e 61 del presente regolamento, individua le funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate. Tale processo di individuazione è adeguatamente documentato.

2. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione definisce il processo di analisi da effettuarsi ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione. In particolare, con riguardo alla valutazione del fornitore di servizi, di cui alla lettera *c)* del contenuto della politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori come descritto nell'allegato 1, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa o eventuali accordi con soggetti concorrenti.

3. L'analisi di cui al comma 2 è condotta, in coerenza con la politica, al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare la funzione o l'attività. Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e, laddove opportuno, riviste. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa fornisce la documentazione di supporto all'analisi effettuata.

4. L'impresa che affida ad un terzo l'esecuzione di funzioni o attività essenziali o importanti garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5, degli atti delegati e dall'art. 30-*septies*, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività.

5. L'impresa individua al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate e ne formalizza compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili è proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate.

6. Nell'ambito della politica sono altresì definiti dall'impresa i criteri per l'individuazione dei servizi esternalizzati di funzioni o attività essenziali o importanti da sottoporre a preventiva approvazione da parte dell'organo amministrativo. Tale organo è regolarmente informato, con cadenza almeno annuale, in merito ai risultati degli accordi nel corso della operatività degli stessi

Art. 63.

Esternalizzazione delle funzioni fondamentali

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera *e)* del Codice e salvo quanto diversamente specificato, le disposizioni dettate dal presente Capo per le funzioni o attività essenziali o importanti si applicano anche alle funzioni fondamentali.

2. L'impresa può esternalizzare le funzioni fondamentali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 30-*septies* del Codice e dall'art. 274 degli atti delegati, ove appropriato in ragione della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività e qualora l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità.

3. L'impresa designa al proprio interno il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione esternalizzata. Il titolare, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 76 del Codice e 28 del presente regolamento, possiede conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, coloro che presso il fornitore o subfornitore dei servizi svolgono la funzione fondamentale esternalizzata, possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti a coloro che svolgono funzioni fondamentali nell'impresa, ai sensi dell'art. 25.
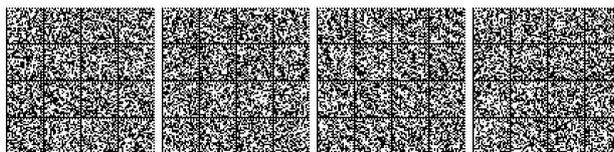
Sezione III

ACCORDI DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI O ATTIVITÀ ESSENZIALI O IMPORTANTI E FUNZIONI FONDAMENTALI

Art. 64.

Accordi di esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti e delle funzioni fondamentali

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 274, paragrafo 4 degli atti delegati, gli accordi di esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti e delle funzioni fondamentali prevedono almeno:

a) la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

b) le modalità e la frequenza della reportistica al responsabile delle attività di controllo di cui all'art. 62, comma 5 o al titolare di cui all'art. 63, comma 3, concernente l'attività o la funzione esternalizzata;

c) che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

d) che l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'IVASS;

e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa;

f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'art. 274, paragrafo 3, lettera *b)* degli atti delegati.

2. L'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, ad un fornitore con sede legale all'interno dello S.E.E. è sottoposta agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 67, commi 1 e 2.

3. L'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E. è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, allegando all'istanza gli elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1. Se il fornitore è ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'esternalizzazione è, in deroga, sottoposta agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 67, comma 3.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, gli accordi di esternalizzazione delle funzioni fondamentali possono essere conclusi solo con fornitori con sede legale nello S.E.E., secondo quanto previsto dall'art. 68, commi 1 e 2. In tal caso l'impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:

a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;

c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione di funzioni fondamentali ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E., purché ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui all'art. 68.

Sezione IV

CONTROLLI DELL'ESTERNALIZZAZIONE

Art. 65.

Controllo sulle funzioni o attività esternalizzate

1. Relativamente alle funzioni o attività esternalizzate, il sistema di governo societario garantisce controlli di *standard* analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fossero svolte direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi e dei limiti di tolleranza al rischio fissati dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi sono altresì finalizzati a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 30-*septies*, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo S.E.E.

3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5 lettera *d)* degli atti delegati e dall'art. 30-*septies* del Codice, l'impresa che esternalizza attività o funzioni essenziali o importanti, adotta idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in linea con la politica di cui all'art. 61 del presente regolamento.

4. Se l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti è effettuata nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'ultima società controllante italiana:

a) mantiene evidenza delle funzioni o attività esternalizzate e delle imprese o società che hanno esternalizzato, assicurando l'opportuna diffusione delle informazioni alle società del gruppo interessate; e

b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione o attività a livello della società o impresa interessata.

Art. 66.

Poteri di intervento dell'IVASS

1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione di funzioni e attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente Capo.
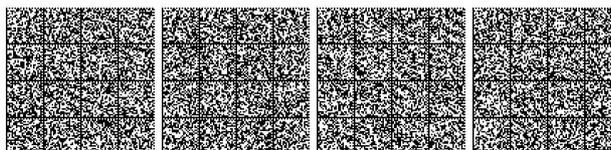
2. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa nonché della propria posizione finanziaria, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dall'art. 64, comma 1, lettera *d)*.

Sezione V

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'IVASS

Art. 67.

Comunicazioni in caso di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-*septies*, comma 3, del Codice e dall'art. 64, comma 2, del presente regolamento, nel caso di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale nello S.E.E., l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, trasmettendo il modello di cui all'allegato 2 al presente regolamento debitamente compilato ed una relazione che descriva, in modo analitico, le attività esternalizzate, l'eventuale ricorso alla sub-esternalizzazione, nonché le motivazioni sottostanti l'esternalizzazione, la scelta del fornitore e la determinazione del corrispettivo.

2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, fornendo indicazione del nominativo del fornitore, della portata delle attività che vengono esternalizzate, la durata e le motivazioni. La comunicazione può essere presentata dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

3. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 64, comma 3, secondo periodo, nel caso di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E., ma ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, allegando gli elementi informativi di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, alla comunicazione è allegata l'attestazione dell'impresa in merito all'idoneità e sufficienza dei presidi adottati dal fornitore di servizi in materia di conflitti di interessi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 62, comma 2 e dall'art. 64, comma 1, lettera *f)*.

5. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 2 e 3, complete della documentazione di supporto.

6. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione di tali funzioni o attività, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.

7. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione della funzione o dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

Art. 68.

Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali

1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30-*septies*, comma 3 del Codice e dall'art. 64, comma 4, del presente regolamento, nel caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali ad un fornitore con sede legale nello S.E.E., l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e gli ulteriori eventuali elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1, ove non illustrati nella bozza del contratto, comunicando ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS. È altresì comunicato il nominativo del responsabile, presso il fornitore, della funzione esternalizzata.

2. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avvenga nei confronti di un fornitore ricompreso tra le società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS almeno quarantacinque giorni prima dell'esecuzione del contratto, fornendo l'indicazione del nominativo del fornitore di servizi e del responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata, della portata, ivi incluso l'oggetto, delle ragioni e della durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione di cui al comma 1. In tal caso il rispetto dei criteri di economicità di cui all'art. 63, comma 2 si presume. La comunicazione può essere presentata dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

Art. 69.

Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività

1. Nel caso di esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle di cui agli articoli 67 e 68 ad un fornitore residente al di fuori dello S.E.E., l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, fornendo indicazione del nominativo, del luogo di ubicazione del fornitore, dell'attività o funzione esternalizzata e della durata del contratto.

2. L'IVASS comunica all'impresa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione di supporto.

3. Se l'esternalizzazione di cui al comma 1 avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, l'impresa ne dà successiva comunicazione all'IVASS nell'ambito della informativa trasmessa ai sensi dell'art. 216-*octies* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornendo le informazioni di cui al comma 1. La comunicazione può essere presentata dall'ultima società controllante italiana per le società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

4. In caso di esternalizzazione di altre attività di cui ai commi 1 e 3 si applicano le previsioni di cui all'art. 67, commi 6 e 7.

Parte III
SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI GRUPPO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 70.

Elementi ed obiettivi del sistema di governo societario di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 215-*bis* del Codice, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'art. 4 del presente regolamento e con le disposizioni di attuazione del Titolo XV del Codice, di un sistema di governo societario, adeguato alla struttura, al modello di *business* e alla natura, portata e complessità dei rischi del gruppo e delle singole società partecipate e controllate, che consente la sana e prudente gestione del gruppo e che tiene conto degli interessi delle società che ne fanno parte e delle modalità attraverso le quali tali interessi contribuiscono all'obiettivo comune del gruppo nel lungo periodo, anche in termini di salvaguardia del patrimonio. Tale sistema, idoneo ad attuare un controllo effettivo sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, nonché sull'equilibrio gestionale delle singole società, comprende almeno:

a) un'adeguata e trasparente struttura organizzativa che supporti l'operatività e le strategie del gruppo, nonché procedure e presidi che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

b) la definizione delle strategie e politiche di gruppo in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 2;

c) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, per le diverse aree di attività tra le società del gruppo e l'ultima società controllante italiana, che assicurino un adeguato flusso informativo *bottom-up* e *top-down*, secondo quanto previsto dall'art. 79;

d) la costituzione, a livello di gruppo, di una adeguata struttura ed organizzazione per la gestione dei rischi, anche mediante una chiara definizione dei compiti e ripartizione delle responsabilità tra le società del gruppo e delle diverse unità deputate al controllo, nonché l'applicazione coerente di meccanismi di controllo interno, ivi inclusi adeguati meccanismi di coordinamento, che consentano, in linea con gli indirizzi strategici, con la propensione al rischio e con i limiti di tolleranza al rischio del gruppo, il raggiungimento degli obiettivi coerenti, tenuto conto della diversa natura del soggetto vigilato, con quelli di cui all'art. 4, nonché l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

e) l'istituzione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 215-*bis* del Codice, a livello di gruppo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 30, comma 2, lettera *e)* del Codice;

f) il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 76 del Codice da parte di coloro che per il gruppo svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima società controllante italiana, dei titolari delle funzioni fondamentali di cui alla lettera *e)* del presente comma e di coloro che svolgono tali funzioni;

g) meccanismi idonei a garantire a livello di gruppo la conformità del sistema di governo societario alle disposizioni del Codice e alle corrispondenti disposizioni di attuazione in materia di governo societario, assicurando la conformità dell'attività del gruppo alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali e di gruppo;

h) meccanismi che consentano alla ultima società controllante italiana di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice agli indirizzi dalla stessa dettati, l'applicazione coerente da parte delle società del gruppo delle disposizioni in materia di governo societario ad esse applicabili, nonché l'efficacia dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, avuto particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice. A tal fine l'ultima società controllante italiana si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società del gruppo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.

2. Il sistema di governo societario di gruppo è sottoposto a riesame periodico, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera *cc)* e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche rilevanti della struttura di gruppo.

3. Ai fini della definizione del sistema di governo societario di cui al comma 1 che consenta una applicazione coerente al gruppo delle relative disposizioni, l'ultima società controllante italiana tiene conto, tra l'altro, della rilevanza delle società che fanno parte del gruppo anche in termini di attività da esse svolta, del profilo di rischio, del contributo alla rischiosità del gruppo, del rapporto di partecipazione o controllo, della natura di impresa regolamentata, della eventuale quotazione in borsa o ubicazione in uno Stato terzo, tenendo conto di quanto stabilito dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Il sistema di cui al comma 1 consente all'ultima società controllante italiana di assicurare, mediante un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi di gruppo, il perseguimento a livello di gruppo di obiettivi coerenti, tenuto conto della diversa natura del soggetto vigilato, con quelli di cui all'art. 4.
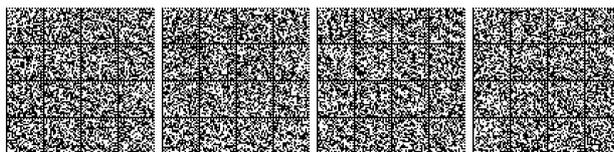
5. Il sistema di cui al comma 1 consente altresì all'ultima società controllante italiana di esercitare:

a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi ad esse correlati. Il controllo verte sull'attività attuale e prospettica svolta dalle società appartenenti al gruppo e sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle società del gruppo, con particolare riguardo a quelle di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice;

b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle singole società e del gruppo nel suo insieme;

c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

TITOLO II
RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 71.

Organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana

1. Ai fini dell'art. 215-*bis* del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana ha la responsabilità ultima del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70 del presente regolamento, del quale ne definisce gli indirizzi strategici e ne garantisce la complessiva coerenza. A tal fine, esso:

a) definisce e rivede le politiche di gruppo, assicurando l'opportuno coinvolgimento dell'organo amministrativo delle società del gruppo, con particolare riferimento alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice;

b) comunica le politiche di gruppo alle società del gruppo, in coerenza con la tipologia di politica e di società del gruppo cui l'informativa è diretta;

c) verifica la complessiva coerenza delle politiche individuali delle società del gruppo con quelle definite a livello di gruppo, in particolare assicurando che le politiche definite dalle società del gruppo a livello individuale non contrastino con le politiche di gruppo;

d) garantisce che le politiche di gruppo siano attuate correttamente dalle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice e che siano coerentemente applicate dalle altre società del gruppo.

2. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, nel definire il sistema di governo societario di cui al comma 1:

a) approva l'assetto organizzativo del gruppo, curandone l'adeguatezza nel tempo, valutando gli effetti dei cambiamenti della struttura del gruppo sulla sostenibilità della situazione finanziaria delle singole società interessate e del gruppo, adattandolo con tempestività, se necessario. A tal fine possiede adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, del *business model* delle società che ne fanno parte, dei legami e delle relazioni tra esse, anche in termini di rischi derivanti dalla struttura del gruppo, dalle operazioni infragruppo e di eventuale impatto, anche al ricorrere di circostanze avverse, sulla stabilità e sul profilo di rischio del gruppo;

b) prevede la chiara individuazione e ripartizione di compiti e di responsabilità degli organi e delle funzioni dell'ultima società controllante italiana, nonché adeguati meccanismi di raccordo con gli organi e le funzioni delle società del gruppo mediante idonei strumenti, procedure e linee di responsabilità e rendicontazione;

c) assicura che:

i) siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali;

ii) i compiti e le responsabilità siano assegnati, ripartiti e coordinati nel rispetto delle politiche di gruppo e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle responsabilità;

iii) tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un'efficace cooperazione tra i membri del personale delle società del gruppo, in particolare di quelle di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice;

d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti delegati, approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità a livello di gruppo, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere misure adeguate, qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;

e) definisce le direttive in materia di sistema di governo societario di gruppo, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche di gruppo relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del Codice e dall'art. 258, paragrafo 2, degli atti delegati e quella relativa alla funzione attuariale; con particolare riguardo alla politica di revisione interna assicura che essa contenga la descrizione delle modalità con cui la funzione coordina le attività di revisione interna nel gruppo e garantisce l'osservanza dei requisiti di revisione interna a livello di gruppo; definisce e approva altresì una politica di data governance, coerente con quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lettera *b)*;

f) con riferimento alla valutazione prospettica dei rischi di gruppo, compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative dell'art. 215-*ter* del Codice e con riferimento alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo compie gli adempimenti di cui agli articoli 215-*quater* e 215-*quinquies* del Codice e alle relative disposizioni di attuazione;

g) determina il sistema degli obiettivi di rischio di gruppo, definendo, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* che rilevano a tali fini, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità, la propensione al rischio del gruppo in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, individuando le tipologie
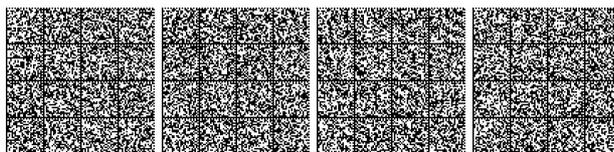
di rischio di gruppo che ritiene di assumere, fissando in modo coerente i limiti di tolleranza al rischio del gruppo che rivede una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

h) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere *f)* e *g)*, la politica di gestione dei rischi e le direttive di gruppo di cui alla lettera *e)*, in coerenza con la struttura del gruppo, la dimensione e le specificità delle società del gruppo, anche in un'ottica di medio lungo periodo, nonché per le maggiori fonti di rischio identificate a livello di gruppo, il piano di emergenza di gruppo di cui all'art. 82, comma 5, al fine di garantire la regolarità e continuità dell'attività del gruppo;

i) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi di gruppo, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonché di gestione del rischio operativo di gruppo, in coerenza con le lettere *f)*, *g)* e *h)*;

l) definisce le direttive e i criteri per la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

m) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere precedenti *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, da diffondere a tutte le strutture del gruppo interessate, in cui sono definiti:

i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, i compiti e le responsabilità degli organi sociali dell'ultima società controllante italiana, dei comitati consiliari, eventualmente costituiti per l'espletamento di funzioni in ambito di gruppo e delle funzioni fondamentali di gruppo nonché l'identificazione, mediante l'adeguata formalizzazione e motivazione delle relative scelte, delle categorie di soggetti che appartengono all'ulteriore personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)*; ai fini di tale identificazione, si tiene conto, tra l'altro, nell'ambito di gruppo, della posizione rivestita, del grado di responsabilità, del livello gerarchico, dell'attività svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilità di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti;

ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni di gruppo, i comitati consiliari costituiti a livello di gruppo e tra questi e gli organi sociali dell'ultima società controllante italiana e

iii) nel caso in cui gli ambiti di attività presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi con le funzioni operative dell'ultima società controllante italiana, nonché di raccordo con gli organi sociali e le funzioni fondamentali delle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice e di cooperazione con gli organi sociali e le funzioni delle altre società del gruppo. Nel definire le modalità di raccordo, l'ultima società controllante italiana presta attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime dei propri organi sociali sul sistema di governo societario di gruppo;

n) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 1, lettera *l)* degli atti delegati e in coerenza con le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, del presente regolamento, definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione di gruppo, ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria dell'ultima società controllante italiana sulla base di quanto previsto dall'art. 93, comma 5 del presente regolamento, ed è responsabile della loro corretta applicazione;

o) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dell'art. 30, comma 5, del Codice approva la politica di esternalizzazione di gruppo, definendo la strategia ed i processi applicabili per tutta la relativa durata;

p) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, 273 degli atti delegati e 215-*bis* del Codice approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima società controllante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e di coloro che svolgono tali funzioni, nonché dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'ultima società controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)* del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attività, nonché dal profilo di rischio del gruppo;

q) con riferimento alla politica sulle informazioni di gruppo da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. *reporting policy*) di cui agli articoli 216-*octies* e 216-*novies* e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

r) approva la politica di gestione del capitale di gruppo di cui all'art. 86;

s) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa di un modello interno di cui all'art. 207-*octies* e relative disposizioni di attuazione, nonché con riferimento alle ipotesi di utilizzo di parametri specifici nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 216-*ter* del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

t) verifica che l'alta direzione dell'ultima società controllante italiana implementi correttamente le indicazioni circa lo sviluppo ed il funzionamento del sistema di governo societario di gruppo, secondo quanto previsto dall'art. 73, in linea con le direttive impartite, e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza complessiva;

u) dispone verifiche periodiche sulla efficacia e adeguatezza del sistema di governo societario di gruppo e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione dell'ultima società controllante, dalle funzioni fondamentali di gruppo, nonché da altri soggetti nell'ambito del gruppo,
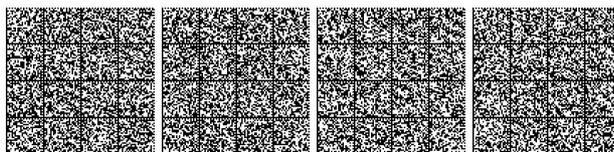
impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia; tale informativa riguarda, in particolare, gli obiettivi del gruppo e i rischi a cui esso è esposto. Ogni flusso informativo significativo tra le società rilevanti per il gruppo, individuate secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3, è documentato e reso tempestivamente accessibile, su richiesta, alle funzioni che svolgono attività di controllo e all'IVASS;

v) individua particolari eventi o circostanze a livello di gruppo che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione dell'ultima società controllante italiana;

z) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti per espletare le funzioni a livello di gruppo, all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione dell'ultima società controllante e le funzioni fondamentali di gruppo, nonché con coloro che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nelle società del gruppo, avuto particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice e nelle altre società del gruppo che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio del gruppo, richiedendo informazioni in modo proattivo e mettendo in discussione le decisioni che possono avere impatto sul gruppo;

aa) assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo delle risorse e dei componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati a livello di gruppo e per preservare le proprie conoscenze nel tempo;

bb) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, operando le verifiche previste dall'art. 5, comma 2, lettera *z)*, ed esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, anche considerata la struttura del gruppo, con particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice e proponendo eventuali azioni correttive;

cc) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e 215-*bis* del Codice, assicura che il sistema di governo societario di gruppo sia soggetto a riesame interno periodico; nella determinazione dell'ambito e della frequenza del riesame, tiene conto della natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività delle società del gruppo e della struttura del gruppo stesso; le risultanze del riesame sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza delle misure correttive intraprese;

dd) verifica che il sistema di governo societario di gruppo sia coerente con gli obiettivi strategici del gruppo, con la propensione al rischio e con i limiti di tolleranza al rischio di gruppo, e sia in grado di cogliere l'evoluzione a livello di gruppo dei rischi aziendali delle società del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice e l'interazione tra gli stessi, nonché i rischi derivanti dall'appartenenza al gruppo.

3. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS, ai sensi dell'art. 308 degli atti Delegati, degli articoli 216-*octies* e 216-*novies* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in materia di governo societario di gruppo siano rappresentate le ragioni che rendono la struttura organizzativa del gruppo idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema di governo societario di gruppo, informando altresì senza indugio l'IVASS qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa del gruppo ed illustrando le cause interne od esterne che hanno reso necessari tali interventi.

4. L'art. 5, comma 4, che prevede per il livello individuale il contenuto minimale delle politiche, si applica al gruppo, tenendo conto della diversa natura del soggetto vigilato ed in coerenza con le specificità di cui all'art. 70, comma 3. Per i gruppi rilevanti a fini di stabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, le politiche di gruppo di cui al comma 2, lettere *e)*, *h)*, *i)*, *n) o)*, *p)* e *r)* sono trasmesse all'IVASS dall'ultima società controllante italiana entro trenta giorni dalla relativa approvazione, unitamente al documento di cui al comma 2, lettera *m)*.

5. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana approva altresì le politiche di gruppo aventi ad oggetto aspetti diversi da quelli di cui al comma 2, laddove previsto dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

6. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che le politiche, parte del sistema di governo societario di gruppo, siano coerenti tra loro e con le strategie di gruppo.

7. Secondo quanto previsto dall'art. 215-*bis* del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana rivede le politiche almeno una volta l'anno e ne cura l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale del gruppo, della struttura dello stesso e delle condizioni esterne. Le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate, fornendo idonea evidenza della revisione condotta e delle eventuali decisioni assunte dall'organo amministrativo in seguito ad essa.

Art. 72.

Comitati consiliari

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati a livello di gruppo, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività del gruppo e delle società che ne fanno parte, nonché dei rischi inerenti, comitati previsti dalle disposizioni regolamentari, con funzioni propositive e consultive. Nell'espletamento dei compiti i comitati assicurano idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture di gruppo.

2. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dei comitati. L'istituzione dei comitati non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità nell'ambito del gruppo.

Art. 73.

Alta direzione dell'ultima società controllante italiana

1. L'alta direzione dell'ultima società controllante italiana è responsabile della complessiva attuazione, del mantenimento e monitoraggio del sistema di governo societario di gruppo, secondo quanto previsto dal comma 2, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti. A tale fine l'alta direzione si avvale, in particolare, della collaborazione delle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice.

2. L'alta direzione:

a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo del gruppo con particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter* del Codice, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base del gruppo e dell'ultima società controllante italiana, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni nell'ambito del gruppo e della ultima società controllante italiana in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

b) con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo, attua la politica di cui alle disposizioni attuative dell'art. 215-*ter* del Codice, contribuendo ad assicurare la definizione di limiti operativi e garantendo la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza di gruppo;

c) attua le politiche inerenti al sistema di Governo societario di gruppo, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti in ambito di gruppo;

d) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e del sistema di Governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4;

e) verifica che l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di Governo societario di gruppo, di cui all'art. 70, comma 4, e, comunque tempestivamente, ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

f) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

g) propone all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di Governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4.

Art. 74.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo dell'ultima società controllante italiana verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal gruppo e dall'ultima società controllante italiana, ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa assegnate a livello di gruppo, ed il suo concreto funzionamento ai fini della normativa applicabile.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo dell'ultima società controllante italiana può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo nell'ambito del gruppo, assicurando adeguati collegamenti funzionali ed informativi.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di controllo:

a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo del gruppo, ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo del gruppo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna di gruppo, della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata, valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna di gruppo;

e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

f) segnala all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche del profilo di rischio e dell'operatività delle società del gruppo che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo del gruppo e del sistema di governo societario di gruppo di cui all'art. 70, comma 4;

g) assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre società del gruppo;

h) conserva un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Art. 75.

Formalizzazione degli atti

1. Nell'ambito dei generali obblighi di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera *i)*, degli atti delegati, l'operato dell'organo amministrativo e di controllo, nonché dell'alta direzione dell'ultima società controllante italiana è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte a livello di gruppo.
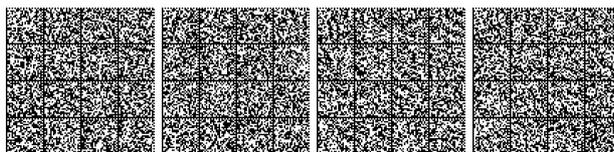
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana documenta anche le modalità con le quali ha tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi del gruppo.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI GRUPPO

Capo I
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI GRUPPO

Art. 76.
Obiettivi del sistema di controllo interno di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 266 degli atti delegati e dell'art. 215-*bis* del Codice, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di un sistema di controllo interno, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attività del gruppo e delle società che lo compongono ed in ogni caso coerente con quanto previsto dall'art. 70 del presente regolamento.

2. Tale sistema è costituito dall'insieme di regole, procedure, nonché strutture organizzative, validate a livello di gruppo, volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento del gruppo, e garantisce con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento a livello di gruppo degli obiettivi di cui all'art. 70, comma 4.

Art. 77.
Cultura del controllo interno di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettere *e), f), g)* degli atti delegati, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana promuove un alto livello di integrità e una diffusa cultura del controllo interno a livello di gruppo, tale da sensibilizzare l'intero personale delle società del gruppo sull'importanza e l'utilità dei controlli interni.

2. L'alta direzione dell'ultima società controllante italiana è responsabile della promozione della cultura del controllo interno all'interno del gruppo e assicura che il personale delle società del gruppo sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'alta direzione dell'ultima società controllante italiana promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte del personale del gruppo, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 325 del Codice, le ultime società controllanti italiane adottano per il gruppo un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. Il gruppo, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, evita, ad ogni livello, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con la sana e prudente gestione del gruppo e comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 78.
Attività di controllo e separazione dei compiti

1. Ai fini di cui all'art. 258 degli atti delegati e dell'art. 215-*bis* del Codice il sistema di Governo societario di gruppo include, tra l'altro, l'esecuzione, a tutti i livelli della struttura del gruppo, di attività di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività delle società del gruppo interessate ed ai processi coinvolti che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive e delle politiche dettate dall'ultima società controllante italiana e a verificarne il rispetto. A tal fine, sono previsti meccanismi di controllo interno adeguatamente differenziati, in termini di tempistica e livello di dettaglio, in ragione del diverso profilo di rischio e contributo alla rischiosità del gruppo delle società interessate, nonché alle diverse strutture organizzative e operative delle società del gruppo.

2. Le attività di controllo a livello di gruppo, di cui al comma 1, sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono il personale delle società del gruppo e possono comprendere, tra l'altro, gli strumenti di cui all'art. 12, comma 2.

3. Compatibilmente con la natura, la portata, la complessità e rischiosità delle attività delle società del gruppo, l'ultima società controllante italiana assicura che il personale incaricato del controllo a livello di gruppo sia indipendente rispetto alle funzioni operative.

Art. 79.
Flussi informativi e canali di comunicazione di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana possiede informazioni contabili e gestionali che garantiscono adeguati processi decisionali a livello di gruppo e consentono di definire e valutare se in ambito di gruppo sono stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dal proprio organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ultima società controllante prevede per il gruppo, in coerenza con i principi previsti dall'art. 13, comma 2, anche al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 13, commi 4 e 6:

a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, con le società appartenenti al gruppo per tutte le aree di attività (flussi informativi *bottom-up* e *top-down*);
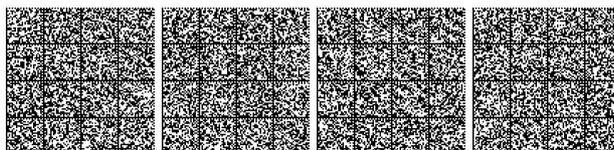
b) flussi informativi regolari che consentano adeguati processi decisionali e la verifica del perseguimento degli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, in modo da sottoporli ad eventuale revisione; a tal fine, l'alta direzione dell'ultima società controllante italiana assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti rilevanti per il gruppo, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica;

c) efficaci canali di comunicazione sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno, e meccanismi che consentano la conoscenza compiuta e tempestiva di situazioni a livello di gruppo di particolare gravità da parte degli opportuni livelli di responsabilità dell'ultima società controllante italiana.

3. Con particolare riguardo alle imprese di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, sono inoltre previsti dall'ultima società controllante italiana:

a) efficaci meccanismi di integrazione dei sistemi informatici, contabili e gestionali, che, in coerenza con l'art. 13, comma 4, consentono di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

b) efficaci meccanismi, coerenti con le disposizioni di cui all'art. 14, che consentono alle società del gruppo:

i) la produzione di dati e informazioni utili ai fini della vigilanza sul gruppo;

ii) un sistema di registrazione e reportistica dei dati di gruppo, coerente con quanto previsto dall'art. 14, che consente di disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio e sulla situazione di solvibilità del gruppo;

iii) lo scambio di informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo, anche in presenza di cambiamenti nella struttura del gruppo stesso.

4. Le informazioni attinenti al gruppo dirette a terzi sono attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.

5. L'ultima società controllante italiana assicura che le società del gruppo conservino presso le loro sedi i dati e le informazioni ai fini dell'esercizio della vigilanza ispettiva da parte dell'IVASS, di cui all'art. 214, commi 1 e 2, del Codice.

6. L'ultima società controllante italiana informa tempestivamente l'IVASS dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le società estere del gruppo ostino al rispetto delle disposizioni in materia di governo societario di gruppo.

Capo II

SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI DI GRUPPO

Art. 80.

Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo

1. Ai fini dell'art. 259 degli atti delegati e dell'art. 215-*bis* del Codice, in coerenza con l'art. 70, comma 1, lettera *d)* del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di un efficace sistema di gestione dei rischi, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata dalle società del gruppo che include almeno la definizione e l'aggiornamento di:

a) politica e strategia di gestione del rischio, in coerenza con quanto previsto rispettivamente nelle successive lettere *b)* e *c)*;

b) processi e procedure idonei a garantire l'adeguata individuazione, misurazione, valutazione monitoraggio, gestione e rappresentazione, con frequenza adeguata al profilo di rischio, dei rischi attuali e prospettici, con particolare attenzione a quelli significativi, cui il gruppo e le società che lo compongono, con particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, è o potrebbe essere esposto e, ove possibile, le relative interdipendenze. A tale fine è prestata attenzione ai rischi derivanti da società con sede legale in Stati terzi ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, ai rischi derivanti da società non soggette a normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo, nonché ai rischi derivanti da altre società soggette a specifica normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza di gruppo;

c) propensione al rischio e, nell'ambito di essa, l'obiettivo di solvibilità di gruppo di cui all'art. 81, nonché i limiti di tolleranza al rischio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, in coerenza con gli indirizzi strategici del gruppo.

2. Ai fini della definizione del sistema di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni in merito alla valutazione della struttura, organizzazione e accentramento del sistema di gestione dei rischi di gruppo.

3. Con riguardo alla politica di gestione dei rischi di cui al comma 1, lettera *a)*, l'ultima società controllante italiana formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i processi e le procedure di cui al comma 1, lettera *b)*, assicurandone l'adeguata documentazione e revisione.

4. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana garantisce che la politica della gestione del rischio a livello di gruppo sia attuata in modo coerente e continuativo all'interno del gruppo, tenendo conto della struttura, dimensione e specificità delle società del gruppo, nonché dei rischi di ciascuna società del gruppo e delle reciproche interdipendenze. A tali fini si considerano, in particolare:

a) i rischi reputazionali, quelli derivanti da operazioni infragruppo, di cui all'art. 215-*quinquies* del Codice e relative disposizioni di attuazione, di concentrazione, di cui all'art. 215-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo;

b) le interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa in società e in giurisdizioni differenti.
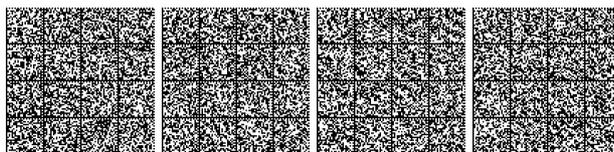
5. Si applicano, laddove coerenti con la diversa struttura del soggetto vigilato, le disposizioni di cui all'art. 17.

6. Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo delle imprese del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di gestione dei rischi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II.

7. L'ultima società controllante italiana verifica che le società del gruppo di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice concorrano all'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio da essa definite al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia dettate per il gruppo.

Art. 81.

Obiettivo di solvibilità di gruppo

1. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana definisce per il gruppo, ai sensi dell'art. 71, comma 2, lettera *g)*, la propensione al rischio, fissando nell'ambito di essa l'obiettivo di solvibilità di gruppo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18, nonché i relativi limiti di tolleranza.

Art. 82.

Individuazione e valutazione dei rischi a livello di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana provvede a definire le categorie di rischio a livello di gruppo in funzione della natura, portata e complessità dell'attività svolta dal gruppo, in un'ottica attuale e prospettica tenendo conto, laddove compatibile, di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.

2. L'ultima società controllante italiana raccoglie in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui, anche in via potenziale, è esposto il gruppo e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

3. L'ultima società controllante italiana è in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'art. 32, comma 1, lettera *f)*, di comprendere la natura dei rischi individuati e la loro origine, al fine di un'adeguata valutazione degli stessi, per la quale si richiamano le disposizioni di attuazione dell'art. 215-*ter* del Codice in materia di valutazione interna dei rischi e della solvibilità.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ultima società controllante italiana ricorre all'utilizzo di specifici *stress test* calibrati sul profilo di rischio o ad altre eventuali analisi quantitative, identificando eventuali rischi di breve e lungo termine, potenziali eventi o future modifiche nelle condizioni economiche che possono avere un impatto sfavorevole sulla complessiva situazione finanziaria e sul capitale di gruppo. Nel processo di valutazione dei rischi l'impresa utilizza scenari adeguati, basati sull'analisi del peggiore caso possibile, prendendo in considerazione ogni significativo effetto indiretto che può derivare.

5. L'ultima società controllante italiana definisce procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi significativi anche in una prospettiva di medio-lungo periodo ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 3, degli atti delegati e dall'art. 215-*bis* del Codice, e, per le maggiori fonti di rischio identificate, predispone un adeguato piano di emergenza di gruppo.

6. Il piano di emergenza di gruppo è approvato dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, ai sensi dell'art. 71, comma 2, lettera *h)*, ed è rivisto e aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, in particolare in occasione di eventuali modifiche significative della struttura e dell'organizzazione del gruppo o dell'attività delle società che ne fanno parte, al fine di valutarne l'efficacia.

7. Il piano di emergenza di cui al comma 6 è reso accessibile a livello di gruppo al personale interessato, in modo da garantire la preventiva consapevolezza del proprio ruolo al ricorrere di situazioni di emergenza, individuando altresì in tali circostanze adeguati canali di comunicazione.

8. Su richiesta dell'IVASS, l'ultima società controllante italiana effettua analisi qualitative o quantitative standardizzate sulla base di fattori di rischio e parametri prefissati.

Art. 83.

Caratteristiche del piano di emergenza rafforzato di un gruppo rilevante a fini di stabilità finanziaria

1. Il gruppo soggetto agli obblighi di informativa a fini di stabilità finanziaria, ai sensi degli articoli 190 e 191 del Codice e relative disposizioni di attuazione, redige un piano di emergenza rafforzato. Il piano:

a) contiene le informazioni previste dall'allegato 1 al presente regolamento riguardanti tale piano;

b) indica le caratteristiche generali delle società del gruppo interessate dal piano;

c) è coerente con il sistema di governo societario di gruppo;

d) non prevede il ricorso a misure di sostegno pubblico straordinario.

2. Le misure contenute nel piano di cui al comma 1 si fondano su ipotesi realistiche ed in particolare:

a) sono plausibili ed economicamente sostenibili;

b) consentono al gruppo di superare rapidamente ed efficacemente i diversi scenari di difficoltà finanziaria e di grave stress macroeconomico contemplati;

c) sono attivate o attivabili secondo una tempistica realistica;
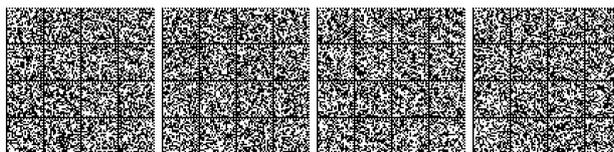
d) tengono conto delle interconnessioni giuridiche e operative tra le società del gruppo, nonché delle interconnessioni esterne al gruppo.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'ultima società controllante italiana individua gli scenari di stress macroeconomico e finanziario nonché i possibili eventi, connessi alle attività svolte dalle società del gruppo, capaci di incidere negativamente sul profilo di rischio del gruppo in presenza dei quali attuare il piano di emergenza rafforzato.

4. L'IVASS valuta le modalità applicative nelle ipotesi in cui il gruppo di cui al comma 1 assolva ad obblighi analoghi, in quanto soggetto a disposizioni di vigilanza equivalenti a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

5. L'IVASS, al fine di assicurare la sana e prudente gestione del gruppo, può estendere l'obbligo di redigere il piano di emergenza rafforzato di cui ai commi precedenti a gruppi diversi da quelli rilevanti a fini di stabilità finanziaria o ad ulteriori entità.

Art. 84.

Verifica del piano di emergenza rafforzato di gruppo rilevante a fini di stabilità finanziaria

1. Il piano di emergenza rafforzato di gruppo di cui all'art. 83, a seguito dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, è trasmesso annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione all'IVASS, che ne verifica l'adeguatezza e la completezza indicando, se del caso, le modifiche da apportare al piano.

Capo III

RIASSICURAZIONE DI GRUPPO E ALTRE TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Art. 85.

Politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio di gruppo

1. Si applicano al gruppo gli articoli 20, 21 e 22 in materia di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonché le previsioni di cui all'allegato 1 con riguardo al contenuto della relativa politica.

2. Laddove il ricorso alla riassicurazione sia effettuato mediante un unico contratto che assicuri la copertura di affari per più società del gruppo, l'ultima società controllante italiana assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il trattato sia controfirmato da ciascuna impresa del gruppo, o vi sia evidenza che la stipulante firma anche in nome e per conto di ogni impresa del gruppo;

b) le condizioni contrattuali del contratto di riassicurazione di gruppo prevedono un rapporto di riassicurazione diretto tra il riassicuratore e ciascuna impresa, con specifica e chiara evidenza delle condizioni di riassicurazione applicabili ad ogni impresa del gruppo.

3. In tale ipotesi ogni relazione negoziale conserva la sua specifica autonomia strutturale, regolamentare e funzionale, in modo che sia in ogni caso possibile avere distinta evidenza dei singoli rapporti giuridici e degli effetti che individualmente ne derivano.

Capo IV

GESTIONE DEL CAPITALE DI GRUPPO

Art. 86.

Principi della politica di gestione del capitale di gruppo

1. A livello di gruppo la politica di gestione del capitale ed il relativo piano di gestione del capitale a medio termine, approvati dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera *r)*, sono definiti in coerenza con gli articoli 23 e 24, tenendo anche conto della disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri ammissibili, nonché degli effetti delle operazioni infragruppo.

Capo V

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, INDIPENDENZA A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 87.

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a livello di gruppo

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 273 degli atti delegati e dagli articoli 212-*bis*, comma 1, lettera *c)* e 215-*bis* del Codice, si applica a livello di ultima società controllante italiana quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento. A tal fine, l'ultima società controllante italiana:

a) assicura il rispetto dell'art. 25, commi 1 e 3, in coerenza con la politica di cui all'art. 71, comma 2, lettera *p)*, definita per il gruppo dall'organo amministrativo di tale società;

b) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tale società e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti di cui all'art. 25, commi 4 e 5 ed inviando all'IVASS le informazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 6.
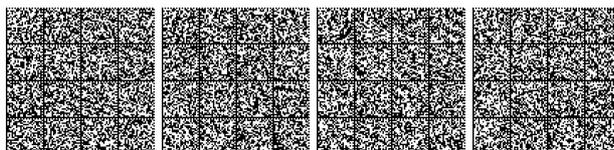
Capo VI

FUNZIONI FONDAMENTALI DI GRUPPO

Art. 88.

Funzioni fondamentali di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera *b)*, degli atti delegati e dell'art. 215-*bis* del Codice, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo:

a) costituisce le funzioni fondamentali a livello di gruppo, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 70, commi 1 e 3 e dall'art. 71, comma 3;

b) assicura che le funzioni fondamentali svolgano a livello di gruppo i compiti ad essi attribuiti dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VI;

c) valuta le modalità con cui le funzioni fondamentali di gruppo svolgono i compiti ad esse assegnati, tenendo in considerazione a tali fini la struttura del gruppo, il profilo di rischio e l'attività svolta, nonché gli elementi di cui all'art. 70, comma 3.

2. L'attribuzione dei compiti alle funzioni fondamentali di gruppo è formalizzata in una apposita delibera dell'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento di cui all'art. 71, comma 2, lettera *m)*. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate a livello di gruppo, sono altresì definite dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana le modalità ed i meccanismi di riporto con le funzioni e gli organi sociali interessati.

3. La struttura e l'assegnazione della titolarità delle funzioni fondamentali a livello di gruppo è in ogni caso coerente con quanto previsto dagli articoli 27 e 28.

4. Il piano di attività, redatto dal titolare della funzione fondamentale a livello di gruppo, è approvato dall'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana. A tale piano e alla relazione dell'attività svolta dal titolare della funzione fondamentale a livello di gruppo si applicano gli articoli 29 e 30.

5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 74 del presente regolamento, nell'ambito del gruppo, con particolare riguardo alle società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2, del Codice, è assicurata la collaborazione tra le funzioni, strutture e gli organi deputati al controllo, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento. La definizione e formalizzazione dei collegamenti tra tali strutture e organi è rimessa all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana.

6. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana del gruppo assicura che le soluzioni adottate non siano in contrasto con la sana e prudente gestione del gruppo, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri, e non ostacolino il corretto esercizio dei poteri di vigilanza sul gruppo da parte dell'IVASS, in coerenza con quanto previsto dal Titolo XV del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Art. 89.

Obiettivi e compiti della funzione di gestione dei rischi a livello di gruppo

1. La funzione di gestione dei rischi di gruppo, costituita secondo quanto previsto dall'art. 88, assolve a livello di gruppo i compiti ad essa assegnati dall'art. 32, concorrendo altresì al perseguimento degli obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo di cui al Capo II del presente Titolo. Per l'espletamento dei propri compiti la funzione tiene conto della rilevanza delle società del gruppo secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 3, nonché degli specifici rischi individuati in coerenza con l'art. 80, comma 4, fornendo il proprio contributo per assicurare il rispetto degli articoli 80, 81 e 82. Il titolare della funzione è nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati dall'art. 28.

Art. 90.

Obiettivi e compiti della funzione di verifica della conformità di gruppo

1. La funzione di verifica della conformità di gruppo, costituita secondo quanto previsto dall'art. 88, persegue gli obiettivi e assolve a livello di gruppo i compiti ad essa assegnati dagli articoli 33 e 34. Il titolare della funzione è nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati dall'art. 28.

Art. 91.

Obiettivi e compiti della funzione di revisione interna di gruppo

1. La funzione di revisione interna di gruppo, costituita secondo quanto previsto dall'art. 88, persegue gli obiettivi e assolve a livello di gruppo i compiti ad essa assegnati dagli articoli 35, 36.

2. Il titolare della funzione è nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati in coerenza con quanto previsto dall'art. 37.

Art. 92.

Obiettivi e compiti della funzione attuariale di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana richiede alla funzione attuariale di gruppo, costituita, ove rilevante, secondo quanto previsto dall'art. 88, di fornire un'opinione sulla politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio, nonché sul programma di riassicurazione del gruppo complessivamente considerato, che include un parere sugli accordi di riassicurazione, sulle altre forme di trasferimento o sulle altre tecniche di mitigazione del rischio, relativamente ai rischi legati all'esercizio dell'attività assicurativa di grup-

po. Laddove appropriato in relazione alla tipologia dei contratti, in particolare in presenza del riconoscimento da parte dell'impresa di una partecipazione discrezionale all'utile da essa realizzato, la funzione attuariale di gruppo esprime un parere, anche ai fini della distribuzione dei dividendi, in merito alla attribuzione di rendimento e all'adeguatezza dei premi e dei riconoscimenti accordati, nonché della metodologia utilizzata ai fini della loro determinazione.
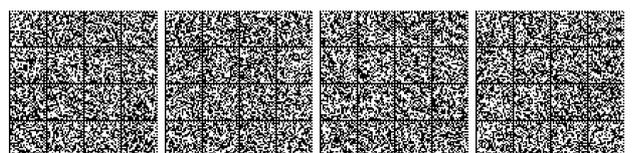
2. La funzione attuariale di gruppo fornisce altresì consulenza ed esprime pareri con riguardo ai seguenti aspetti:

a) rischi di sottoscrizione di gruppo;

b) aspetti connessi alla gestione delle attività-passività;

c) la solvibilità del gruppo, anche prospettica mediante *stress test* e analisi di scenario nelle aree relative alle riserve tecniche e alla gestione delle attività-passività;

d) politiche di sottoscrizione e riservazione.

3. Si applica a livello di gruppo, in coerenza con la diversa struttura del soggetto vigilato, l'art. 38.

4. Il titolare della funzione è nominato ed assolve i compiti ad esso assegnati in coerenza con quanto previsto dall'art. 28.

Capo VII

POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO

Art. 93.

Caratteristiche delle politiche di remunerazione di gruppo

1. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71, comma 2, lettera *n)*, definisce, in coerenza con le strategie e la politica di gestione del rischio del gruppo, con la propensione al rischio ed i limiti di tolleranza al rischio di gruppo, le politiche di remunerazione del gruppo, garantendo che esse siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche delle società del gruppo, tenendo conto dei criteri a tal fine individuati dall'art. 70, comma 3 e di quanto previsto dall'art. 39.

2. Le politiche di remunerazione di gruppo si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'ultima società controllante italiana ai titolari e al personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali di gruppo nonché all'ulteriore personale rilevante, identificato dall'ultima società controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)*.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura:

a) la complessiva coerenza delle politiche e prassi di remunerazione del gruppo, verificandone la coerente attuazione da parte delle società del gruppo;

b) la conformità delle remunerazioni delle società del gruppo ai principi e alle regole contenute nel presente Capo e, nel caso di società estere, l'assenza di contrasto con il quadro normativo dello Stato estero e della regolamentazione di settore;

c) l'adeguata gestione dei rischi significativi a livello di gruppo connessi ad aspetti attinenti alle remunerazioni delle società del gruppo.

4. Le società del gruppo mantengono la responsabilità del rispetto delle disposizioni ad esse direttamente applicabili in materia di remunerazioni e della corretta attuazione degli indirizzi forniti in materia dalla ultima società controllante italiana.

5. Si applicano al gruppo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VII, Sezioni II, III, IV, V, VI.

6. Si applicano altresì a livello di gruppo gli articoli 58 e 59, relativamente alla verifica in merito all'attuazione della politica di remunerazione, nonché all'informativa all'assemblea sull'applicazione delle politiche di remunerazione e sui compensi da trasmettersi all'IVASS ad integrazione di quella resa ai sensi dell'art. 216-*octies* del Codice. Per il gruppo ai fini delle verifiche di cui all'art. 58 si tiene conto di intervenute modifiche alla rischiosità o al contributo al profilo di rischio del gruppo.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

Art. 94.

Esternalizzazione a livello di gruppo

1. All'esternalizzazione a livello di gruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo VIII. Se l'esternalizzazione avviene nei confronti di un fornitore ricompreso tra le società di cui all'art. 210-*ter*, comma 2 del Codice, si applica il regime semplificato di cui agli articoli 67, comma 2 e 68, comma 2.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le imprese di cui all'art. 3 si adeguano alle previsioni del regolamento entro il termine del 31 dicembre 2019, adottando le opportune delibere entro il mese di giugno 2019.

2. Ove l'adeguamento richieda modifiche statutarie, tra cui la definizione del requisito di indipendenza dei componenti dell'organo amministrativo, la previsione del ruolo non esecutivo del presidente dell'organo amministrativo, la composizione dei comitati endoconsiliari, di cui agli articoli 5, commi 2, lettera *z)*, 5 comma 9, 6 e 43, queste sono apportate in tempo utile ad assicurare che dispieghino i propri effetti sugli eventuali rinnovi degli organi sociali deliberati in occasione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2018. In deroga al comma 1 le imprese assicurano l'adeguamento compiuto al più tardi entro il 2021.
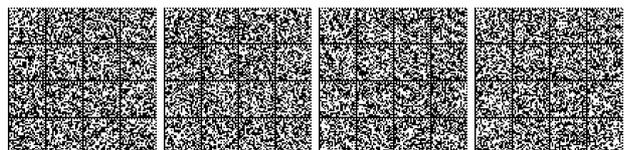
3. Entro il termine per l'approvazione del bilancio 2018, le imprese sottopongono all'assemblea, per la relativa approvazione, la politica di remunerazione e approvano la politica di esternalizzazione, definite secondo le disposizioni del presente regolamento. In deroga al termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 1, con riferimento agli incarichi e ai contratti in corso, adottano ogni iniziativa per l'adeguamento, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità, al più tardi entro la relativa scadenza, dandone adeguata formalizzazione nelle politiche e nell'Informativa al Supervisore di cui all'art. 47-*quater* del Codice e relative disposizioni di attuazione. Nel conferimento di incarichi e nella stipulazione di contratti intervenuta successivamente all'entrata in vigore del regolamento e prima dell'approvazione di tali politiche, tengono conto delle disposizioni del presente regolamento in materia di esternalizzazione e remunerazione.

Art. 96.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

b) il regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la circolare ISVAP n. 574/D del 23 dicembre 2005 si applica alle sole imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice.

Art. 97.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 luglio 2018

p. *Il Direttorio integrato*
Il presidente
ROSSI

ALLEGATO *1*

DOCUMENTO SULLE POLITICHE DI INDIRIZZO - CONTENUTO MINIMO

Ciascuna politica definita dall'organo amministrativo illustra con chiarezza quantomeno:

gli obiettivi perseguiti dalla politica;

i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti;

i processi e le procedure di segnalazione da applicare;

l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nelle politiche d'indirizzo definite dall'organo amministrativo, da declinarsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale:

Politica di data *governance*

a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;

b) i processi e le procedure utilizzati per la acquisizione, registrazione e reporting dei dati utilizzati per tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e per produrre informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi, incluse le procedure per la segnalazione dei dati e delle informazioni all'IVASS;

c) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati; in particolare:

i) l'organo amministrativo approva i processi di qualità e trattamento dei dati e riceve una informativa almeno annuale circa la conformità dell'operatività aziendale alla presente politica;

ii) l'organo con funzione di gestione o, su sua delega, il CDO (*chief data officier*) e/o le funzioni responsabili della qualità dei dati, assicurano la completezza, l'adeguatezza (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità dei processi di trattamento dei dati;

iii) le funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento a fini operativi e gestionali delle informazioni aziendali (*data owner*) promuovono, di norma con cadenza annuale, le opportune iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le esigenze di trattamento del dato espresse dalle linee di business e tenuto conto delle strategie aziendali;

iv) la revisione interna verifica i processi di qualità e trattamento dei dati e la coerenza, a campione, dei dati aggregati (ad es. a fini di *risk management* o *business intelligence*) con le operazioni archiviate nei sistemi gestionali;

d) l'elenco delle fonti - inclusi i processi di acquisizione di dati da information provider esterni - e delle procedure di aggregazione e trasformazione del dato, con indicazione delle metodologie di valutazione adottate; l'intero ciclo di vita del dato, dalle procedure di estrazione, trasformazione, controllo e caricamento negli archivi accentrati, alla gestione dei metadati e dei reference data, sino alle funzioni di sfruttamento, è documentato e, per i dati critici, tracciato; sono previste le circostanze in cui è ammessa l'immissione o la rettifica manuale di dati aziendali;

e) il livello di granularità per la conservazione dei dati, adeguato a consentire le diverse analisi e aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento e di reporting all'interno dell'impresa, all'autorità di vigilanza e al mercato;

f) i controlli per assicurare nel continuo e misurare la qualità dei dati, con riferimento all'integrità, alla completezza e alla correttezza, inclusi i presidi per l'adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l'IVASS; possono essere definiti i *key quality indicator* da riportare periodicamente agli utenti di business, alle funzioni di controllo e all'organo con funzione di gestione, e previste verifiche periodiche per risolvere i conflitti tra dati rilevati da fonti diverse;

g) i sistemi di classificazione e protezione dei dati da minacce interne ed esterne, in conformità con la vigente normativa sulla *privacy*; l'accesso degli utenti ai dati classificati ad alta riservatezza è tracciato;

h) la verifica, almeno annuale, della conformità dell'operatività aziendale con la politica di *data governance*, orientata all'individuazione degli opportuni interventi e iniziative di miglioramento dell'efficacia ed adeguatezza del sistema. Tali verifiche possono comportare la revisione della presente politica, ove necessaria;

i) per le imprese incluse in gruppi assicurativi, le procedure di acquisizione dei dati della capogruppo dalle controllate e da ogni altra dipendenza nonché i controlli per assicurare l'integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del gruppo; la politica di *data governance* delle singole imprese è coerente con quella di gruppo.

La politica di *data governance* è coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. *reporting policy*) di cui agli articoli 47-*quater* e 47-*septies* del Codice e relative disposizioni di attuazione e con la politica delle informazioni statistiche definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 190-*bis* del Codice.
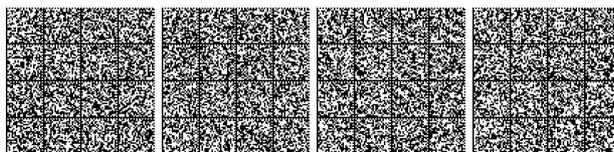
Politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) descrizione delle procedure per l'individuazione delle posizioni di cui all'art. 76, comma 1-*bis*, del Codice, anche in caso di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS;

b) descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti di cui all'art. 76, comma 1, del Codice, anche in caso di esternalizzazione, al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo e delle relative procedure di valutazione;

c) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che:

v) un soggetto può indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente;

vi) un soggetto può aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;

vii) un soggetto può mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa.

d) descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche in caso di esternalizzazione e delle relative procedure di valutazione al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo.

Politica di gestione del capitale

a) descrizione delle procedure atte a garantire che gli elementi dei fondi propri, sia al momento dell'emissione che successivamente, siano classificati, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione II, del Codice, in base alle caratteristiche ed ai livelli di cui agli articoli 71, 73, 75 e 77 degli atti delegati;

b) descrizione delle procedure per monitorare livello per livello l'emissione di elementi dei fondi propri, secondo il piano di gestione del capitale a medio termine e per assicurare, prima dell'emissione di qualsiasi elemento dei fondi propri, l'osservanza nel continuo dei criteri previsti per l'appartenenza al livello di appartenenza;

c) descrizione delle procedure per monitorare che gli elementi dei fondi propri non sono gravati dall'esistenza di accordi o di operazioni connesse, o in conseguenza alla struttura di gruppo, che ne compromettono l'efficacia come capitale;

d) descrizione delle procedure per garantire che le azioni richieste o consentite in base alle disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari che disciplinano un elemento dei fondi propri siano avviate e portate a termine in modo tempestivo;

e) descrizione delle procedure per garantire che gli elementi dei fondi propri accessori possano essere, ed in effetti siano, richiamati in modo tempestivo in caso di necessità;

f) descrizione delle procedure per individuare e documentare eventuali accordi, atti legislativi o prodotti che danno origine a fondi separati, e garantire che siano effettuati adeguati calcoli ed aggiustamenti nella determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri;

g) descrizione delle procedure volte ad assicurare che le condizioni contrattuali che disciplinano i fondi propri siano chiare ed inequivocabili in relazione ai criteri di classificazione in livelli;

h) descrizione delle procedure volte a garantire che qualsiasi politica o dichiarazione concernente i dividendi spettanti alle azioni ordinarie sia tenuta in considerazione sotto il profilo della posizione del capitale e della valutazione dei dividendi prevedibili;

i) descrizione delle procedure volte a individuare e documentare le situazioni in cui le distribuzioni degli elementi dei fondi propri possono essere annullate o rinviate;

l) descrizione delle procedure per individuare, documentare e far rispettare le circostanze in cui le distribuzioni relative a un elemento dei fondi propri debbano essere differite o annullate in conformità degli articoli 71, paragrafo 1, lettera *i)*, e 73, paragrafo 1, lettera *g)* degli Atti delegati;

m) descrizione delle procedure per individuare in che misura l'impresa si basa su elementi dei fondi propri soggetti alle misure transitorie di cui all'art. 344-*quinquies* del Codice;

n) descrizione delle procedure per assicurare che la modalità con cui gli elementi dei fondi propri, soggetti a misure transitorie, operano nei momenti di stress e, in particolare, le modalità con cui gli elementi assorbono le perdite sono valutate e, se necessario, prese in considerazione nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 30-*ter* del Codice e relative disposizioni di attuazione;

o) individuazione di specifici limiti agli impegni e alle garanzie fornite dall'impresa anche con riguardo a strumenti considerati dall'impresa ricevente come fondi propri accessori, insieme alla valutazione dell'impatto dell'eventuale realizzazione degli impegni sugli elementi di fondi propri dell'impresa.

Politica di gestione dei rischi

a) definizione delle categorie di rischio, anche tenuto conto della catalogazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, e delle metodologie per misurare i rischi;

b) definizione delle modalità tramite cui l'impresa gestisce ciascuna categoria di rischio significativo o area di rischio, e ogni potenziale aggregazione di rischi;

c) descrizione della connessione con il fabbisogno di solvibilità globale, secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle disposizioni di attuazione dell'art. 30-*ter* del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

d) specificazione dei limiti di tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione globale di rischio dell'impresa;

e) descrizione della frequenza e del contenuto degli stress test eseguiti regolarmente e nelle situazioni particolari che richiedono specifici stress test, nonché di eventuali ulteriori analisi quantitative;

f) ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'art. 36-*septies* del Codice, definizione dei criteri di applicazione di detto aggiustamento.

Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione

a) tipi e caratteristiche dell'attività di assicurazione (tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere);

b) modalità che si intendono seguire per garantire che la raccolta dei premi sia adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;

c) individuazione dei rischi derivanti dagli impegni assicurativi dell'impresa compresi i valori garantiti di riscatto le opzioni incorporate nei contratti;

d) il modo in cui l'impresa, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, tiene conto delle limitazioni degli investimenti;

e) modalità con cui l'impresa, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di mitigazione del rischio e della loro efficacia.

Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo

a) individuazione dei rischi operativi, in particolare quelli significativi, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, e valutazioni per attenuarli;

b) attività e processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;

c) limiti di tolleranza al rischio rispetto alle principali aree di rischio operativo individuate.

Per gli aspetti connessi alla riassicurazione e alle altre tecniche di attenuazione del rischio

a) l'individuazione del livello di trasferimento dei rischi adeguato ai limiti di tolleranza al rischio definiti dall'impresa stessa, nonché la tipologia di accordi di riassicurazione più adatti al profilo di rischio
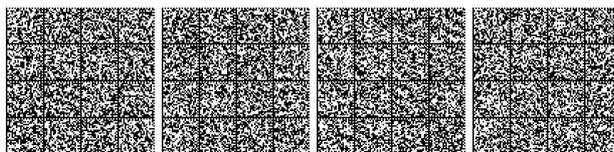
dell'impresa, con l'indicazione della tipologia di riassicurazione prescelta ed in particolare l'identificazione dei criteri per la definizione della percentuale di cessione dei premi e dei rischi e del livello di ritenzione netta per linee di attività;

b) i principi e i criteri di selezione delle controparti riassicurative, nonché le procedure di valutazione e monitoraggio della diversificazione e dell'affidabilità creditizia delle stesse, anche in considerazione della rilevanza delle transazioni. A tal fine, sono individuati almeno i seguenti aspetti:

i) la struttura e la composizione dell'azionariato di riferimento dei riassicuratori e la loro eventuale appartenenza ad un gruppo od ad un conglomerato;

ii) la solidità economico-patrimoniale e finanziaria dei riassicuratori desunta dalle informative di natura quantitativa e qualitativa rese al pubblico e da ulteriori informazioni disponibili dai bilanci individuali e consolidati relativi all'ultimo triennio;

iii) il livello di rating attribuito da un soggetto terzo, con indicazione della società che lo ha rilasciato, nonché, ove disponibili, il merito di credito attribuito da una valutazione autonoma del rischio e l'indice di solvibilità del riassicuratore;

iv) il quadro normativo dello Stato nel quale ha sede il riassicuratore, avuto particolare riguardo in particolare alle giurisdizioni ritenute equivalenti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 172, paragrafo 2, della direttiva *Solvency II*;

v) il grado del rischio di controparte dei riassicuratori su base individuale e di gruppo;

vi) i limiti all'impegno complessivo, su base individuale e di gruppo, a carico delle singole controparti, anche in relazione alla durata dei rischi ceduti (affari *long-tail*).

c) le procedure di valutazione del trasferimento del rischio effettivo, nonché la considerazione del rischio di base;

d) la gestione della liquidità atta ad affrontare eventuali disallineamenti temporali tra liquidazioni dei sinistri e importi recuperabili nei confronti di riassicuratori, dotandosi ove necessario di idonee previsioni contrattuali;

e) le procedure di monitoraggio dell'eventuale ricorso alla riassicurazione in facoltativo;

f) i criteri per l'eventuale ricorso a contratti di riassicurazione non tradizionale, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di riassicurazione finite;

g) i criteri e le procedure per l'eventuale ricorso a tecniche alternative di mitigazione del rischio (ad es. SPV, strumenti finanziari con componenti tecniche assicurative), con l'illustrazione delle relative caratteristiche, nonché i processi di valutazione e monitoraggio delle relative posizioni contrattuali;

h) il grado di copertura prescelto per far fronte ai rischi catastrofali.

Piano di emergenza rafforzato di un gruppo rilevante a fini di stabilità finanziaria di cui all'art. 83

a) una sintesi degli elementi essenziali del piano e delle modifiche significative apportate rispetto all'approvazione dell'ultimo piano di emergenza rafforzato di gruppo;

b) l'individuazione delle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo, nonché delle linee di business principali con indicazione delle misure finalizzate al loro mantenimento nelle situazioni di stress finanziario;

c) gli indicatori che identificano le situazioni in presenza delle quali sono adottate le misure del piano rafforzato;

d) una descrizione dettagliata di:

i) le misure/interventi da adottarsi a livello di gruppo per ripristinare la posizione finanziaria di una società del gruppo, senza danneggiare la solidità finanziaria del gruppo stesso;

ii) le modalità tramite le quali, in seguito all'attuazione di una misura di cui alla lettera *i)*, il gruppo nel suo complesso e qualsiasi società che ad esso appartiene continuano la propria attività secondo un modello di business economicamente sostenibile;

iii) le modalità tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure che devono essere adottate, rispettivamente, a livello di ultima società controllante italiana o di altre società del gruppo interessate dal piano rafforzato;

e) le necessarie forme di raccordo tra i processi del sistema di Governo societario di gruppo e quelli del sistema di Governo societario delle società del gruppo;

f) l'indicazione delle soluzioni idonee per superare:

i) gli ostacoli all'attuazione di misure di cui alla lettera *d)*), punto *i)* all'interno del gruppo;

ii) i sostanziali ostacoli, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo;

g) misure preparatorie che l'ultima società controllante italiana ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di emergenza rafforzato di gruppo;

h) ulteriori azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria del gruppo, nonché gli effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

i) un piano di comunicazione ed informazione che delinea le modalità con le quali l'ultima società controllante italiana intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative del mercato;

l) indicazioni riguardanti la gestione del rischio di liquidità, che includano, su un arco temporale sufficientemente esteso, la proiezione del fabbisogno di liquidità e delle relative fonti tenendo conto di scenari di difficoltà finanziaria e di grave stress macroeconomico;

m) ogni altra ulteriore informazione richiesta dall'IVASS, in esito alle verifiche effettuate, ad integrazione di quelle recate dal piano rafforzato.

Politica di revisione interna

a) termini e condizioni alle quali la funzione di revisione interna può essere chiamata ad esprimere un parere o a fornire assistenza o a svolgere compiti speciali;

b) eventuali norme sulle procedure interne che il responsabile della funzione deve seguire prima di informare l'IVASS;

c) eventuale indicazione di criteri di rotazione degli incarichi assegnati al personale della funzione.

Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori

a) criteri e processi di individuazione delle attività da esternalizzare applicabili nel continuo;

b) criteri che guidano il processo per la qualificazione delle funzioni o delle attività come essenziali o importanti in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, lettera *c)* del presente regolamento, ivi inclusi quelli per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;

c) criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità, dell'indipendenza, della capacità finanziaria e del rispetto delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio delle funzioni o attività esternalizzate;

d) c-*bis*) processo di verifica, di cui all'art. 62, commi 2 e 3, da porre in essere preliminarmente alla conclusione del contratto; metodi per la valutazione del livello dei risultati e delle prestazioni del fornitore (*service level agreement*) e indicazione della frequenza delle valutazioni;

e) indicazione delle informazioni dettagliate da includere nell'accordo di esternalizzazione con il fornitore di servizi, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 274 degli atti delegati; in particolare, in tale ambito:

i) individuazione delle condizioni in presenza delle quali viene consentito al fornitore di un servizio esternalizzato di ricorrere alla sub-esternalizzazione, fatti salvi gli obblighi di approvazione previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *m)* del regolamento;

f) riferimento al piano di emergenza dell'impresa di cui all'art. 19, commi 5 e 6 del presente regolamento, e alle relative procedure, in cui sono incluse le strategie di uscita e di eventuale nuova assegnazione in esternalizzazione, nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti.

ALLEGATO *2*
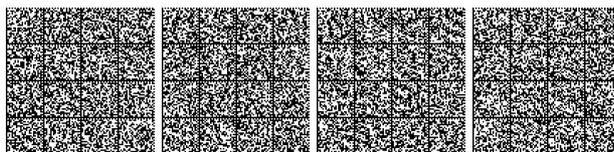
Attività essenziali e importanti da esternalizzare

Impresa di assicurazione
Gruppo di appartenenza

Oggetto dell'attività esternalizzata
Data efficacia contratto
Durata dell'esternalizzazione
Corrispettivo

Fornitore: persone fisiche			
Cognome	Nome		Data di nascita
Comune di nascita		Provincia	Stato di nascita
Residenza	Domicilio		
Codice fiscale	Partita iva		
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata		

Fornitore: persone giuridiche	
Denominazione o ragione sociale	
Gruppo di appartenenza	
Sede	
Oggetto sociale	Capitale sociale
Codice fiscale	Partita IVA
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata

Luogo ove si svolgono le attività di esternalizzazione

Luogo di conservazione della documentazione relativa all'attività esternalizzata

ALLEGATO 3
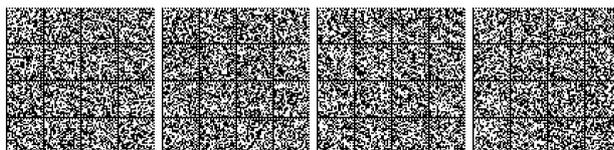
Informazioni sulle remunerazioni da trasmettere all'IVASS, ai sensi degli articoli 59, comma 2, e 93, comma 6, del Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018

Per i soggetti per cui è richiesto il **dato nominativo**[1(A)]

Nome e cognome	Carica	Periodo in cui la carica è stata ricoperta e relativa scadenza	Remunerazione fissa	Compenso per eventuale partecipazione a comitati	Remunerazione variabile[(A)]					Altri compensi e benefici non monetari[(B)]	Indennità di fine carica/ cessazione rapporto di lavoro	Totale
					Importo in contanti	Importo in azioni/ strumenti finanziari/ altri strumenti	Periodo di retention/ mantenimento	Importo differito	Periodo di differimento			

Per i soggetti per cui è richiesto il **dato aggregato**[2]

Numero dei soggetti interessati	Categoria (membri dell'Alta Direzione e altro personale rilevante)	Remunerazione fissa	Remunerazione variabile					Altri compensi e benefici non monetari[(B)]	Indennità di fine carica/cessazion e rapporto di lavoro	Totale
			importo in contanti	Importo in azioni/strumenti finanziari/altri strumenti	Periodo di *retention*/ mantenimento	Importo differito	Periodo di differimento			

(A) Indicazione del compenso in euro (importo della remunerazione di competenza maturato nell'esercizio di riferimento, ancorché non corrisposto), con evidenza altresì dei compensi percepiti da società controllate;

(B) La voce "altri compensi" reca evidenza di eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite; la voce "benefici non monetari" reca evidenza del valore anche di eventuali coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

[1] Membri dell'organo amministrativo, di controllo, figure apicali dell'Alta Direzione (Direttore Generale o altro soggetto con funzioni analoghe) e titolari delle funzioni fondamentali. Il dato nominativo deve essere comunicato ad IVASS anche per i dirigenti con responsabilità strategiche/altri *risk taker* per cui è ordinariamente previsto il dato aggregato, laddove l'importo della remunerazione complessiva percepita nell'esercizio di riferimento da uno di essi sia superiore rispetto al compenso più elevato riconosciuto ad uno dei soggetti per cui è prevista la comunicazione del dato nominativo.

[2] Ulteriore personale rilevante: membri dell'Alta Direzione (diversi dal Direttore Generale o da figura analoga e dai titolari delle Funzioni Fondamentali) e altri *risk taker* (ad es. personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali e altri soggetti individuati dall'impresa nel documento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i, punto i) del Regolamento, in quanto in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m) del Regolamento). Deve essere comunicato ad IVASS nominativamente e, pertanto, non deve essere inserito nella tabella il dato relativo ai dirigenti con responsabilità strategiche/altri *risk taker*, laddove l'importo della remunerazione complessiva percepita nell'esercizio di riferimento da uno di essi sia superiore rispetto al compenso più elevato riconosciuto a uno dei soggetti per cui è prevista la comunicazione del dato nominativo.

18A04882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alkeran»

Estratto determina AAM/PPA n. 646 del 4 luglio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ALKERAN.

Codici pratica:

VN2/2016/339;

VN2/2017/299.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale «Alkeran», nella forma e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 02125028 - «50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 02125030 - «2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04864

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium»

Estratto determina AAM/PPA n. 647 del 4 luglio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.II.b.1.c.), e di tipo IAin B.II.a.3.a).1 e di tipo IA: B.II.a.3.b) 1, B.II.b.2.a), relativamente ai medicinale NEXIUM.

Numero di procedura: N° SE/H/0211/001-002/II/118/G.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

variazione B.II.a.3.a. 1 tipo IAin aggiunta dell'eccipiente Opadry®

variazione B.II.a.3.b.1 tipo IA modifica minore della composizione del prodotto finito eliminazione eccipiente perossido di idrogeno

variazione B.II.b.1.c tipo II aggiunta di un sito responsabile della produzione del prodotto finito: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd.Cina

variazione B.II.b.2.a tipo IA aggiunta di un sito responsabile del controllo del prodotto finito: AstraZeneca Pharmaceutical Co., Ltd.Cina

relativamente al medicinale «Nexium», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro 6/C, cap 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04865

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flubason»

Estratto determina AAM/PPA n. 645 del 4 luglio 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUBASON.

Codice pratica: VN2/2018/3.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Flubason», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 022864021 - «0,25% emulsione cutanea» 15 bustine monodose da 2 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio

nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04866

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo FG»

Estratto determina n. 1055/2018 del 6 luglio 2018

Medicinale: OMEPRAZOLO FG.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l.

Confezione:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/AL/PA/AL/AL - A.I.C. n. 038258024 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Principio attivo: omeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omeprazolo FG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04868

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Teva»

Estratto determina n. 1056/2018 del 6 luglio 2018

Medicinale: ANIDULAFUNGINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi.

Confezione:

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046259014 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Sono consentite escursioni termiche per 96 ore fino a 25°C, e la polvere può essere riportata alle condizioni di conservazione refrigerate.

Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino contiene 100 mg di anidulafungina;

la soluzione ricostituita contiene 3,33 mg/ml di anidulafungina e la soluzione diluita contiene 0,77 mg/ml di anidulafungina;

eccipienti:

saccarosio;

polisorbato 80 (E 433);

acido tartarico;

idrossido di sodio (E 524) (per l'aggiustamento del *pH)*;

acido cloridrico (E 507) (per l'aggiustamento del *pH)*;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anidulafungina Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04869

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamisil»

Estratto determina AAM/PPA n. 565/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

B.I.z - Aggiornamento del modulo 3.2.S, con modifica dei siti produttivi e di controllo, relativamente al medicinale LAMISIL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 028176028 - «250 mg compresse» - 8 compresse;

A.I.C. n. 028176105 - «250 mg compresse» - 14 compresse;

A.I.C. n. 028176042 - «1% crema» - tubo in alluminio 20 g;

A.I.C. n. 028176129 - «1% crema» - tubo in LDPE/AL-HDPE 20 g.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero pratica: VN2/2017/159.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04870

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Estinette»

Estratto determina IP n. 478 del 20 giugno 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del ESTINETTE 75 microgramas/20 microgramas comprimidos revestidos, 63 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994280, intestata alla società Laboratòrios Effik, Sociedade Unipessoal, Lda. (PT) e prodotta da Gedeon Richter, Plc (HU) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2, Segrate (MI).

Confezione: «Estinette 0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046113015 (in base 10) 1CZ87R (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti:

compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento: giallo chinolina (E104), povidone K-90, titanio diossido (E171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E170), saccarosio.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

La decisione di prescrivere «Estinette» deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a «Estinette» e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC).

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);

CIT S.r.l. via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Estinette 0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046113015.

Classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Estinette 0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 046113015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04871

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sereprile»

Estratto determina AAM/PPA n. 562/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica del par.4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente sezione del foglio illustrativo relativamente al medicinale SEREPRILE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A.

Numero pratica: VN2/2017/238.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04872

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Linde Medicale»

Estratto determina AAM/PPA n. 563/2018 del 13 giugno 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO LINDE MEDICALE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

039133 590 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 0,5 litri con valvola integrata digitale;

039133 602 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri con valvola integrata digitale;

039133 614 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri con valvola integrata digitale;

039133 626 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri con valvola integrata digitale;

039133 638 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri con valvola integrata digitale;

039133 640 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri con valvola integrata digitale;

039133 653 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 14 litri con valvola integrata digitale.

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Principio attivo: ossigeno.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l., codice SIS 1177.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04873

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto determina AAM/PPA n. 564/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 51, 5.2, 5.3, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ANCOTIL, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Numero pratica: VN2/2014/381.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04874

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipsin»

Estratto determina AAM/PPA n. 561/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica di alcune informazioni sulla sicurezza contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, per allineamento al Corporate Core Data Sheet dell'azienda titolare della specialità FULCRO, medicinale multiplo della registrazione LIPSIN, relativamente al medicinale «Lipsin», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.
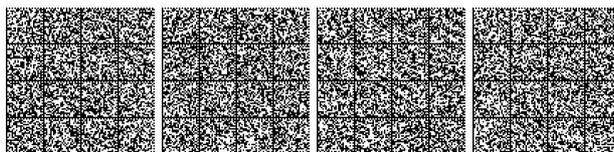
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l

Numero pratica: VN2/2017/191.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04875

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortivis»

Estratto determina AAM/PPA 560/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

B.II.d.1.e) - Modifica del limite di specifica a fine validità (ventiquattro mesi) delle Sostanze correlate già identificate:

composto 3 (4-ANDROSTEN-11ß-HYDROXY-3,17DIONE);

composto 4 (CORTISONE SODIUM PHOSPHATE);

impurezze totali;

relativamente al medicinale CORTIVIS, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Medivis S.r.l.

Numero pratica: VN2/2017/141.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04876

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Byfonen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77/2018 del 19 giugno 2018

Procedure europee:

UK/H/6584/001/DC;

UK/H/6584/001/1B/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BYFONEN nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alkaloid-INT d.o.o. con sede legale e domicilio fiscale in Slandrova Ulica 4, 1231 Ljubjiana – Crnuce - Slovenia.

Confezioni:

«684 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045538016 (in base 10) 1CFGR0 (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045538028 (in base 10) 1CFQRD (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045538016 (in base 10) 1CFQRG (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045538042 (in base 10) 1CFQRU (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Pet - A.I.C. n. 045538055 (in base 10) 1CFQS7 (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Pet - A.I.C. n. 045538067 (in base 10) 1CFQSM (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Pet - A.I.C. n. 045538079 (in base 10) 1CFQSZ (in base 32);

«684 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al/Pet - A.I.C. n. 045538081 (in base 10) 1CFQT1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di ibuprofene (come 684 mg di ibuprofene lisina);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina silicizzata, copovidone, sodio amido glicolato (tipo A), stearato di magnesio;

film di rivestimento: opadry II bianco (ipromellosa; biossido di titanio [E171]; polidestrosio; talco; maltodestrina; trigliceridi a catena media).

Produttore del principio attivo: Strides Shasun Limited, Mathur Road, Periyakalapet, Puducherry - 605 014, India.

Produttore del prodotto finito.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Alkaloid AD Skopje - Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Macedonia.

Controllo di qualità:

ALKA-LAB d.o.o. - Celovška cesta 40A, 1000 Ljubljana, Slovenia;

Marifarm d.o.o. - Minarikova ulica 8, 2000 Maribor, Slovenia;

Wessling Hungary Ltd. - Site: H-1045 Budapest, Anonymus u.6, Ungheria;

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in Hrano, Prvomajska ulica 1, Maribor, 2000, Slovenia;

Pharmavalid Pharmaceutical Metrological and Service Ltd. Microbiological Laboratory 1136, Budapest, Tátra u.27/b, Ungheria.

Rilascio dei lotti: ALKALOID-INT d.o.o. - Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico a breve termine del mal di testa e dell'emicrania.

Byfonen 400 mg compresse rivestite con film è indicato per l'uso negli adulti e negli adolescenti con oltre 12 anni e peso di almeno 40kg.
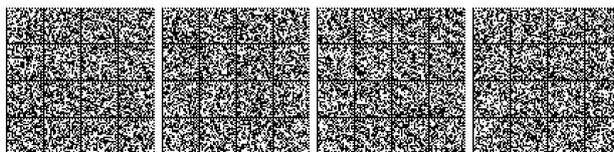
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: il medicinale è collocato in classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04877

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata del medicinale per uso umano «Natemille» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 611/2018 del 27 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: NATEMILLE (041530)

Confezioni:

041530015 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 60 compresse in flacone HDPE

041530027 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili" 30 compresse in flacone HDPE

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano, Italia - codice fiscale/ partita IVA 00737420158

Procedura Decentrata

Codice Procedura Europea: IT/H/0290/001/R/001

Codice pratica: FVRMR/2017/4

con scadenza il 22 ottobre 2017 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04878

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BioThrax»

Estratto determina AAM/AIC n. 70/2018 del 13 giugno 2018

Procedura europea n. DE/H/4904/001/MR.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOTHRAX, nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Emergent Sales and Marketing Germany GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Vichystrasse 14, 76646 Bruchsal - Germania.

Confezione: «0,5 ml sospensione iniettabile» 10x0,5 ml in flaconcino - A.I.C. n. 045823010 (in base 10), 1CQF12 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Periodo di validità: quattro anni.

Dopo la prima apertura, il flaconcino deve essere utilizzato entro ventotto giorni.

Precauzioni particolari per la conservazione:

conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: vaccino dell'antrace adsorbito (filtrato acellulare purificato).

Una dose (0,5 *ml)* contiene: filtrato di antigeni del *Bacillus anthracis*: 50 microgrammi (50 *mcg)* [1, 2]

[1] Prodotto ottenuto da filtrati acellulari di un ceppo di *Bacillus anthracis* non virulento

[2] Adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (Al^{3+} 0,6 mg)

eccipienti: cloruro di benzetonio, formaldeide, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.
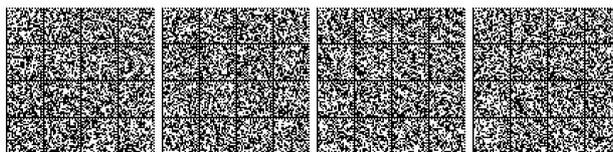
Produttore del principio attivo: Emergent BioDefense Operations Lansing LLC - 3500 N. Martin Luther King Jr. Blvd Lansing, 48906, USA.

Produttori del prodotto finito:

ispezione, etichettatura, confezionamento, controllo di qualità, conservazione e distribuzione: Emergent BioDefense Operations Lansing LLC - 3500 N. Martin Luther King Junior Blvd. Lansing, 48906-9910, USA;

riempimento del farmaco in flaconcini (non etichettati), test di sterilità per rilascio (drug product US) e test di stabilità: Jubilant HollisterStier Laboratories - 3525 North Regal Street - Spokane, 99207, USA;

sito alternativo per test di sterilità per rilascio (drug product US) e test di stabilità: Alcami Corporation - 2320 Scientific Park Wilmington, 28405, USA;

test di controllo per il rilascio lotti: PHAST Gesellschaft fuer Pharmazeutische Qualitaetsstandards GmbH - Kardinal-Wendel-Str. 16 - Homburg, 66424, Germania.

Responsabile rilascio lotti in EU: Emergent Sales and Marketing Germany GmbH - Vichystrasse 14 -Bruchsal, 76646, Germania.

Indicazioni terapeutiche

«BioThrax» è indicato per la prevenzione della malattia causata dal *Bacillus anthracis* negli adulti a rischio di esposizione.

«BioThrax» deve essere utilizzato in conformità alle raccomandazioni ufficiali, ove disponibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP. Uso riservato agli ospedali e ai centri vaccinali accreditati. Vietata la vendita al pubblico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro dodici mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04879

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura decentrata del medicinale per uso umano «Dincrel» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 612/2018 del 27 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DINCREL (041529)

Confezioni:

041529013 - «600 mg + 1000 ui compresse orodispersibili» 60 compresse in flacone hdpe;

041529025 - «600 mg + 1000 ui compresse orodispersibili» 30 compresse in flacone hdpe;

041529037 - «600 mg + 1000 ui compresse orodispersibili» 2x30 compresse in flacone hdpe.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330, 20126, - Milano - Italia - codice fiscale/partita IVA 00737420158.

Procedura decentrata.

Codice procedura europea IT/H/0289/001/R/001.

Codice pratica FVRMR/2017/3.

con scadenza il 22 ottobre 2017 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04883
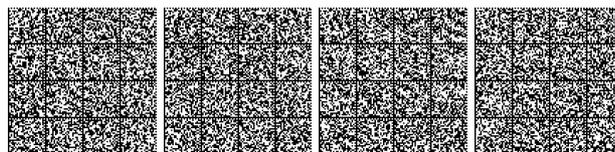
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo all'avviso di emanazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 145 del 25 giugno 2018, dove è scritto: «…è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.indam.it», leggasi: «…è consultabile presso il sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo web: http://www.altamatematica.it».

18A04880

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apiguard» gel per alveare (25% timolo).

Estratto provvedimento n. 468 del 27 giugno 2018

Medicinale per uso veterinario APIGUARD gel per alveare (25% timolo).

Confezioni: tutte - A.I.C. n. 103567018.

Titolare A.I.C.: Vita (Europe) Limited - Vita House, London street - Basingstoke - Hampshirerg - Gran Bretagna.

Oggetto del provvedimento:

procedura europea n. FR/V/0132/001/IB/012;

variazione di tipo IB, C.I.z.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

modifiche al sommario delle caratteristiche del prodotto, alle etichette e al foglietto illustrata come richiesto alla chiusura della seconda procedura di rinnovo (2015).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04885

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 467 del 27 giugno 2018

Medicinali veterinari MILQUANTEL 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg.

MILQUANTEL 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg.

Numero procedura europea: UK/V/0534/001-002/II/008.

A.I.C. n. 105105.

MILQUANTEL 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg.

MILQUANTEL 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg.

Numero procedura europea: UK/V/0529/001-002/II/007.

A.I.C. n. 105104.

MILPRAZON 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg.

MILPRAZON 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg.

Numero procedura europea: UK/V/0531/001-00231/007.

A.I.C. n. 105103.

MILPRAZON 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg.

MILPRAZON 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg.

Numero procedura europea: UK/V/0533/001-002/11/008.

A.I.C. n. 105102.

Titolare dell'A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II, C.I.z

Si accettano, per la specialità medicinale indicata in oggetto, le modifiche richieste.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati alla seguenti sezioni:

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione.

La resistenza dei parassiti ad una qualsiasi particolare classe di antielmintici può svilupparsi in seguito ad un uso frequente e ripetuto di un antielmintico della stessa classe.

Si raccomanda di trattare tutti gli animali della stessa abitazione contemporaneamente.

Per sviluppare un efficace programma di controllo dei vermi si devono considerare le informazioni epidemiologiche locali e il rischio di esposizione del gatto, e si consiglia di chiedere una consulenza veterinaria. In caso di infestazione da *D. caninum*, per prevenire la re-infestazione, deve essere preso in considerazione il trattamento concomitante contro gli ospiti intermedi, come le pulci e i pidocchi.

Alle sezioni «Precauzioni speciali per l'impiego-Precauzioni speciali per l'impiego negli animali» devono essere aggiunte le seguenti frasi:

Poiché le compresse sono aromatizzate, devono essere conservate in un luogo sicuro fuori dalla portata degli animali.

Lavare le mani dopo l'uso.

Altre precauzioni

L'Echinococcosi rappresenta un pericolo per l'uomo. Dato che l'Echinococcosi è una malattia da denunciare alla Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), devono essere acquisite dalla principale autorità competente, specifiche linee guida per il trattamento e il follow-up e la salvaguardia dell'uomo.

Alla sezione «Reazioni avverse (frequenza e gravità)» devono essere aggiunte le seguenti frasi:

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04886

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio-Vac SGP695» liofilizzato per sospensione orale per polli.

Estratto provvedimento n. 471 del 27 giugno 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica BIO-VAC SGP695 liofilizzato per sospensione orale per polli.

Confezioni:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104554011;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 104554050;

flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 104554023;
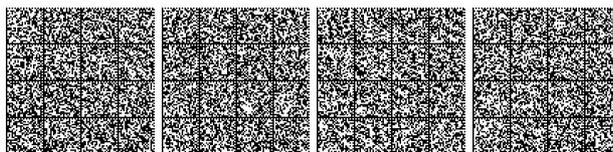
confezione da 10 flaconi da 1000 dosi (10000 dosi) - A.I.C. n. 104554035;

confezione da 10 flaconi da 2500 dosi (25000 dosi) - A.I.C. n. 104554047.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento:

variazione di tipo II:

C.1.4 Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici o di farmacovigilanza;

B.II.z Aggiunta di una nuova confezione da 2000 dosi (A.I.C. n. 104554050).

Si conferma l'accettazione delle modifiche come sopra descritte.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04887

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modifica del decreto 23 gennaio 2017, n. 25 recante l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta - anni 2017, 2018 e 2019.

Si comunica che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 maggio 2018 n. 261 sono stati modificati l'Allegato n. 2 ed i termini temporali del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2017 n. 25 di riparto delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, recante l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «TEMI» - «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE», pagina NORMATIVA.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «NORMATIVA» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A04881

Modifica del decreto 28 ottobre 2016, n. 345, di riparto delle risorse afferenti alle annualità 2015 e 2016 del Fondo destinato al rinnovo del parco autobus da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni.

Si comunica che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018 n. 284 sono stati modificati i termini temporali contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 28 ottobre 2016, n. 345, che ripartisce, per le annualità 2015-2016, alle regioni le risorse delle annualità 2015 e 2016 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (http://www.mit.gov.it/), sotto le voci «TEMI» - «TRASPORTI» - «TRASPORTO PUBBLICO LOCALE», pagina NORMATIVA.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «NORMATIVA» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A04884

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-168) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
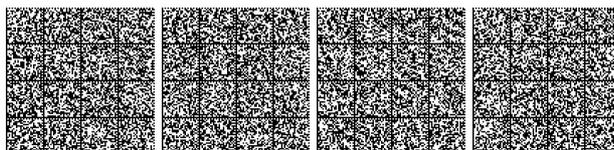
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.